



BISOGNO DI VERITÀ. IL TRIBUNALE DELLE DONNE, UN APPROCCIO FEMMINISTA ALLA GIUSTIZIA

a cura di *Elisabetta Donini*

[cirsde}
centro interdisciplinare di ricerche
e studi delle donne e di genere



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

SS
STUDI DI GENERE

Studi di Genere
Convegni
n.4

Bisogno di verità.

**Il Tribunale delle donne, un approccio
femminista alla giustizia**

a cura di

Elisabetta Donini

Bisogno di verità. Il Tribunale delle donne, un approccio femminista alla giustizia

a cura di

Elisabetta Donini

Collana “Studi di Genere. Convegni” – Vol. 4

2018

CIRSDe – Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere

Università degli Studi di Torino

www.cirsde.unito.it

cirsde@unito.it

Copertina: progetto grafico di Simonetti Studio.

Si ringraziano le Donne in Nero di Belgrado per avere reso disponibile l'immagine in copertina.

ISBN: 9788875901233

ISSN: 2610-9999



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale.

INDICE

Presentazione	
<i>Elisabetta Donini</i>	1
Il Tribunale delle Donne di Sarajevo all'Università di Torino. Una breve introduzione ai lavori.	
<i>Angela Calvo</i>	11
Alle radici di una conoscenza solidale.	
<i>Elisabetta Donini</i>	13
Dalla memoria collettiva al diritto alla giustizia. La faticosa via nella ex Jugoslavia.	
<i>Melita Richter</i>	28
Il Tribunale delle Donne: un percorso per mettere la giustizia in mani femministe.	
<i>Marianita De Ambrogio</i>	40
Un approccio femminista all'ingiustizia: responsabilità, memoria, riparazione nel tribunale delle donne per l'ex Jugoslavia.	
<i>Miryam H.C. Carlino</i>	53
L'integrazione della prospettiva di genere nell'amministrazione della giustizia: un obiettivo, quali gli strumenti per raggiungerlo?	
<i>Mia Caielli</i>	63
L'esperimento delle <i>Women's Courts</i> in India tra ricostituzione identitaria e accesso alla giustizia.	
<i>Chiara Correndo</i>	76
Elenco delle Autrici	89

PRESENTAZIONE

Elisabetta Donini

Il convegno di cui qui vengono pubblicati gli atti si è imperniato su due centri di interesse principali: contenuti e metodi dell'esperienza culminata nel 2015 nel Tribunale delle Donne di Sarajevo, da un lato e peculiarità degli approcci femministi alla giustizia rispetto a quelli tradizionali e istituzionali, dall'altro.

Nella sua Introduzione, Angela Calvo sottolinea che tra gli obiettivi del CIRSD e «c'è quello di essere collante tra l'approccio teorico e il quotidiano, perché gli studi di genere e delle donne riguardano persone reali» (Calvo, 12). Perciò il Centro ha scelto di avvalersi della collaborazione con le Donne in Nero di Torino, gruppo di femministe pacifiste, per fare interagire l'approfondimento conoscitivo con l'intenzione di trarne strumenti per percorsi teorici e pratici di valorizzazione di vicende vissute da donne «che non si sentono vittime passive, bensì testimoni attive» (ivi, 11). Quest'ultima è una puntualizzazione fondamentale, che ritroveremo in vari altri contributi; qui si lega a un rapido cenno a come le donne comparse nel Tribunale come testimoni siano riuscite a parlare pubblicamente dei loro vissuti e ad affrontare in modo meno traumatico i loro drammi perché sostenute dalla solidarietà di altre donne.

Il testo successivo, di Elisabetta Donini, si concentra sulle collaborazioni che erano state messe in atto tra il CIRSD e le Donne in Nero di Torino nei primi anni '90 e che avevano già portato a relazioni con donne dei Balcani. I casi di maggior rilievo furono due seminari organizzati nel 1993 e nel 1994, in cui intervennero come relatrici studiose e attiviste delle diverse parti in cui si stava frammentando la ex-Jugoslavia; in entrambe le situazioni vennero presentate analiticamente le conseguenze che le guerre in corso stavano avendo sulle vite e sui diritti delle donne, pesantemente colpite dall'inasprimento dell'oppressione patriarcale, intrecciata ora a nazionalismi e militarismi contrapposti, nello scontro *in primis* tra Serbia e Croazia, con l'intervento di entrambe a colpire la

Bosnia. Il dramma delle violenze e degli «stupri etnici», migliaia di donne costrette a lasciare la loro casa e a rifugiarsi nei campi profughi... ma anche la determinazione tenace a «spezzare le barriere delle divisioni etniche, riaffermando la propria dignità anche dopo i peggiori oltraggi, soprusi, dolori subiti» (Donini, 24).

Seguono tre contributi focalizzati sul Tribunale delle Donne tenutosi a Sarajevo nel 2015. Credo opportuno sottolineare come tra gli incontri avvenuti a Torino nel 1993 e 1994 – richiamati sopra – e il Tribunale del 2015 vadano riscontrati importanti legami storici e tematici; da un lato, a inizio anni '90 le relatrici invitate analizzavano fatti che erano in corso proprio allora e che in larga misura ricomparvero poi nelle testimonianze presentate nel 2015. D'altro lato, l'affermazione del bisogno di verità e di giustizia suggerì sin da quel primo periodo la «idea di creare un Tribunale delle Donne» (parole tratte da un articolo di Melita Richter, (citato *ibidem*). Un lungo processo di costruzione di fiducia, di solidarietà, di memoria condivisa, di ricerca di una storia alternativa letta a partire da riflessioni e sentimenti di donne, approdò dopo venti anni all'iniziativa di Sarajevo.

Tra gli incontri del 1993-1994 e il convegno del 2017, oggetto di questa pubblicazione, va sottolineato un ulteriore legame: Melita Richter compare infatti in entrambi i casi tra le relatrici, caratterizzandosi sempre per una particolare attenzione alle dinamiche storiche di lungo periodo che hanno fatto della Serbia e della Croazia le potenze maggiori, mentre la Bosnia-Erzegovina si è trovata stretta «tra i due giganti che non hanno mai spento le mire di espansione nazionale e statale» (Richter, 31).

Qui l'autrice analizza innanzi tutto lo scarto che separa il coraggio di quella parte della società civile che lotta da decenni per il riconoscimento della verità storica dalla persistenza di nuclei di nazionalismo irriducibile per cui sia in Serbia sia in Croazia i vertici politici e larga parte della popolazione celebrano in qualità di eroi criminali di guerra riconosciuti e condannati come tali dal Tribunale internazionale dell'Aia. «Tutto dimostra come il confronto con il passato sia un processo sociale lungo e impervio e il senso di responsabilità un concetto alieno, assente. Mentre, gli strascichi della violenza usata nella guerra si riproducono anche nei tempi di pace» (Richter, 30).

Guardare alle radici più lontane consente di fare emergere i significati profondi delle vicende contemporanee; perciò sono illuminanti le pagine dedicate a una ricostruzione rapida quanto incisiva di come lo Scisma del 1054 tra la Chiesa di Bisanzio e quella di Roma – segnate entrambe dalla volontà di fondere la sfera spirituale con la conquista

territoriale – portò al costituirsi di due soggetti portatori di identità omologanti (rispettivamente serbo-ortodossa e croato-cattolica). Sin da allora ebbe a confrontarsi con i due soggetti più forti la Bosnia, che già nel X secolo predicava la libertà individuale e l'indipendenza nazionale e la cui diversità si forgiò ulteriormente nei quasi cinque secoli di dominio ottomano e di radicamento dell'Islam. «La Bosnia ha saputo conservare [...] la propria particolarità nella pluralità di voci, fedi, usanze, religioni, credenze, alfabeti...» (Richter, 33). Proprio questa mescolanza e questa pluralità andavano distrutte dall'intolleranza dei nazionalismi contrapposti, caratterizzati invece dalla tensione a imporre – ciascuno per parte sua – un popolo etnicamente omologato, un territorio distinto, una propria religione e una propria lingua.

Su queste eredità cariche di drammi, fino alle crudeltà delle guerre degli anni '90, è scaturita da parte di gruppi di donne di tutta la ex Jugoslavia la ricerca di modelli di giustizia nuovi e alternativi, approvati nel 2015 al Tribunale di Sarajevo, esito di un percorso preparatorio lungo e impegnativo. Melita Richter ne tratteggia le premesse e lo svolgimento e ne mette in risalto gli orientamenti fondanti: perché si realizzi un «approccio femminista alla giustizia» occorre che essa non si risolva in una «riconciliazione smemorata». Anzi, rompere i silenzi negazionisti e le tentazioni dell'oblio è stato lo strumento necessario perché le testimoni sentissero riconosciuta e riaffermata la loro dignità; circondate dalla solidarietà e dall'empatia di altre donne, esse trovavano – con fatica, dolore, ma con impressionante tenacia – il coraggio di evocare le indicibili violenze subite durante il conflitto armato, ma anche quelle più subdole che perdurano nel successivo tempo cosiddetto «di pace».

Verità, giustizia, responsabilità: queste stesse parole chiave fondano l'analisi che Marianita De Ambrogio dedica al processo di preparazione, poi allo svolgimento del Tribunale delle Donne, per giungere nella parte conclusiva a interrogarsi su quali significati si possano trarre da quella esperienza. L'autrice sottolinea sin dall'inizio di fare parte della Rete internazionale delle Donne in Nero contro la guerra e di avere così avuto relazioni dirette con «Donne in Nero di altri luoghi [...] caratterizzati da conflitti armati, violenze, discriminazioni che colpiscono innanzi tutto le donne» (De Ambrogio, 41). L'intero testo restituisce l'intensità di tali rapporti, vissuti in prima persona: avere partecipato per anni e anni a iniziative delle e con le Donne in Nero di Belgrado e avere condiviso nella teoria e nelle pratiche l'impegno «contro guerre e militarismo,

nazionalismi, razzismo e sessismo» (*ibidem*) porta a una scrittura densa delle esperienze vissute insieme. Ne sono sintomi la sensibilità e il rispetto per le protagoniste intervenute come testimoni nel Tribunale di Sarajevo che inducono Marianita De Ambrogio a un'importante precisazione preliminare; mentre nell'uso corrente la parola «vittima» rinvia al significato passivo di chi soggiace a soprusi e offese, «le donne che hanno dato vita al Tribunale delle Donne rifiutano di essere rinchiusi nel ruolo di vittime passive, e – pur avendo subito violenze e ingiustizie – vogliono essere riconosciute come soggetti che devono essere ascoltati» (ivi, nota 1).

Per attuare un percorso che rispondesse a quest'esigenza fondamentale, occorre costruire uno spazio sicuro in cui le testimoni si sentissero sostenute da altre donne che insieme a loro si impegnavano a creare una diversa narrazione e a scrivere una storia alternativa basata sulla memoria collettiva, andando oltre gli schemi della giustizia penale tradizionale. L'etica della cura e l'impegno a condividere emozioni e sentimenti hanno alimentato i cinque anni di un capillare lavoro di incontri in città, paesi, villaggi di tutti i territori della ex Jugoslavia: le donne sopravvissute alle violenze hanno così potuto essere realmente protagoniste, modellando esse stesse il processo e appropriandosene.

Nei giorni in cui in Tribunale si è svolto (7-10 maggio 2015) è emersa la forza acquisita collettivamente grazie al lavoro fatto per «mettere la giustizia in mani femministe [...] e] trasformarle da oggetti della narrazione a protagoniste e fonti alternative» (ivi, 44). Marianita De Ambrogio considera «un privilegio» avervi assistito e l'intensità della sua partecipazione è messa in risalto dal calore dei racconti, delle analisi, dei richiami all'empatia con cui venivano condivise tanto le emozioni quanto l'energia che le testimoni comunicavano pur nel dolore delle sofferenze rievocate. È significativo che lo scritto si concluda con frasi tratte da alcune testimonianze; scelgo di citarne due, che restituiscono con grande efficacia le intenzioni e il senso del Tribunale di Sarajevo:

«Il Tribunale delle donne è basato sulla dignità, ci dà la verità e ci fa sentire esseri umani» Sonja (Podgorica, Montenegro);

«Questo tribunale alternativo restituisce dignità alle vittime, dà loro uno status di soggetti e non di oggetti. Le guarisce. Trasforma il dolore e la sofferenza in compassione e solidarietà e responsabilità. Questa è una forma di resistenza, la resistenza femminile al patriarcato» Ervina (Herceg Novi, Montenegro (ivi, 49).

Come luogo in cui si sono scambiati pensieri e speranze, dalla preziosa esperienza di Sarajevo e dalla politica dell'ascolto solidale, del riconoscimento, della cura che lì sono state fatte agire, deve nascere una assunzione di responsabilità da parte di quelle donne che vogliono porre le basi di un futuro libero dal patriarcato. Marianita De Ambrogio sottolinea che occorre continuare il percorso intrapreso nei Balcani, raccogliendone le indicazioni «anche qui nel nostro paese in un tempo e uno spazio cosiddetti pacificati» (ivi, 49), ma in cui è sempre più diffusa la violenza fuori e dentro la famiglia e persistono discriminazioni economiche e sociali contro le donne.

Caratteristico del contributo di Myriam Carlino è che esso analizza il processo di preparazione e il successivo svolgimento del Tribunale di Sarajevo in termini di un approccio femminista alla «ingiustizia». Preliminare alla messa a punto di un percorso di riconoscimento e riparazione è infatti che le offese perpetrate contro singole donne e le violazioni collettive dei diritti umani vengano riconosciute come crimini, sì da «rompere il silenzio storico sulle ingiustizie subite dalle donne, relegate dalla logica nazionalista nell'invisibilità, emarginate ed escluse dalla vita pubblica» (Carlino, 59). Perseguire questo risultato in una dimensione di genere rimanda alla volontà che quante accettano di raccontare il proprio vissuto di sofferenza e di dolore trovino nel partire da sé le risorse per coniugare il personale e il politico, ma che nello stesso tempo siano accompagnate e sostenute dalla solidarietà collettiva delle altre donne impegnate nell'iniziativa.

Miryam Carlino sceglie di concentrarsi sui principi e sulla metodologia che hanno caratterizzato tanto il lungo lavoro reso necessario per giungere alla realizzazione del Tribunale quanto le giornate in cui esso si è attuato. È un modo di procedere che permette all'autrice una scansione efficace dei nodi affrontati e delle soluzioni praticate; innanzi tutto, viene messo in evidenza il carattere orizzontale e democratico dell'*iter* attraverso cui in circa cinque anni le donne che partecipavano come portatrici della loro esperienza personale sono diventate co-protagoniste del percorso collettivo, insieme con le femministe promotrici dell'iniziativa.

I gruppi delle attiviste coinvolte diedero vita a numerosi incontri, anche con ricercatrici e studiose per approfondimenti teorici. Nacque così un «codice di lavoro sul campo» su cui si basarono i contatti con le donne che avrebbero portato nel processo le loro esperienze; proprio perché coinvolte sin dall'inizio in una relazione alla pari, esse contribuirono in modo decisivo alla messa a punto degli orientamenti da seguire. Citerò alcuni tra i principi

fondanti analizzati nel testo: *cura delle relazioni, ascolto, rispetto, uguaglianza delle esperienze e delle conoscenze*, senza gerarchie e riconoscendo pari valore a ogni vissuto, *uguale importanza nel processo di lavoro, ricerca di un equilibrio costante tra le emozioni e i principi stessi*.

Passando alle giornate di svolgimento del Tribunale, Miryam Carlino prosegue in questo tipo di analisi, strumento efficace per cogliere le peculiarità dell'esperienza svoltasi a Sarajevo e in particolare scrive: «L'intuizione metodologica del Tribunale delle Donne consta nel mostrare come un testo soggettivo – la testimonianza del vissuto di una singola donna – sia riconducibile a un'analisi oggettiva del contesto politico, socioeconomico e culturale». Poco più avanti leggiamo: «Le attiviste hanno voluto ricercare un senso comune per pensare ed agire, promuovendo nella relazione solidaristica con le testimoni nuovi percorsi di autonomia» (ivi, 58); di questi percorsi le testimoni sono soggetti responsabili, che rifiutano ogni forma di vittimismo passivo e affidano anzi alle loro narrazioni la volontà di ricostruire una memoria alternativa. È stata questa la forza *della testimonianza personale*, resa possibile dalla relazione di fiducia costruita negli anni di lavoro condiviso, base a sua volta del diventare agenti attive di una trasformazione sociale strutturata su un approccio femminista.

Dopo i tre interventi sul Tribunale di Sarajevo è stato proiettato il video *Tribunale delle donne – Un approccio femminista alla giustizia*, realizzato dalle Donne in Nero di Belgrado, a partire dal materiale registrato nelle tre giornate vissute a Sarajevo. Esso è visibile al link: <https://www.youtube.com/watch?v=-Dxox0t3Kts>; Marianita De Ambrogio ne parla nella sua relazione, sottolineandone la ricchezza e la complessità e dando risalto all'equilibrio, «caratteristico della metodologia femminista [...] tra principi e emozioni, quel saper tenere in costante relazione il personale, il politico, l'affettivo, l'estetico» (De Ambrogio, 48). Se durante le fasi precedenti del convegno i vari contributi erano stati ascoltati con un atteggiamento in cui si percepivano coinvolgimento e attenzione, nei cinquanta minuti del documentario è diventata palpabile l'emozione che si è diffusa in sala, forse soprattutto per come riusciva toccante il coraggio con cui le testimoni narravano gli orrori attraverso cui erano passate, traendo forza dalla solidarietà con cui altre donne le sostenevano.

L'intervento successivo, di Mia Caielli, ha consentito di stemperare la sofferenza trasmessa da quelle parole e quelle immagini, riprendendo il filo di un ragionamento,

apparentemente più freddo, in realtà non meno denso di nodi inquietanti in tema di genere e giustizia. Da studiosa di diritto, l'autrice ha analizzato la questione in termini di «amministrazione della giustizia» e ha messo innanzitutto in evidenza quanto a lungo sia durata l'esclusione delle donne dalla professione forense, richiamando i casi della Gran Bretagna (prima donna nominata giudice nel 1962, pur essendo stato rimosso nel 1919 il divieto di accesso) e degli Stati Uniti (prime donne giudici nel 1920).

Per altro, l'esercizio femminile della funzione giurisdizionale ha continuato a risentire per molto tempo di varie restrizioni, esplicitamente o implicitamente legate a considerazioni sulle attitudini differenti delle donne, o meglio a stereotipi secolari che paiono irriducibili. Mia Caielli si è rifatta ad esempio a un intervento pronunciato nel 1947 in sede di Assemblea Costituente: secondo l'oratore citato «l'arte del giudicare, oltre a richiedere particolari doti di equilibrio e di logica, richiede una costante serenità di giudizio che le donne, per ovvie ragioni fisiologiche e per naturali facoltà psicologiche, non possono avere, specie se si tiene conto che normalmente in esse il sentimento prevale sul razionalità» (Caielli, 65).

Nelle parti che seguono l'autrice fa emergere varie criticità – perciò sopra scrivevo che leggendo il testo ci si imbatte in molti «nodi inquietanti», legati all'analisi di come il diritto costruisce il genere e viceversa. Vediamone alcune. Viene discusso il processo attraverso cui la presenza femminile nelle corti è andata continuamente aumentando, fino a fare emergere come un obiettivo perseguito da commissioni nazionali e sovranazionali il raggiungimento dell'equilibrio di genere in campo giudiziario; ma un'analisi dei documenti ad esempio degli organi giurisdizionali presenti nell'Unione Europea porta ad affermare che la questione della presenza femminile viene trattata meramente in termini di «pari opportunità». Di per sé, non è dunque decisivo il numero delle donne chiamate a fare parte delle corti: si tratta piuttosto di fare in modo che queste ultime «inizino a leggere e interpretare le regole giuridiche vigenti nella consapevolezza del loro carattere sessuato» (ivi, 69), sfatando così il mito della neutralità del diritto.

Si affaccia qui un importante punto di contatto tra questo contributo e quelli relativi al Tribunale di Sarajevo, tutti attenti ai rapporti tra questa esperienza e i luoghi istituzionali in cui si esercita la giustizia in senso tradizionale, in particolare il Tribunale Penale Internazionale dell'Aia. Come scrive Melita Richter (Richter, 31), il Tribunale delle Donne non ha lavorato in opposizione alle sedi che sanzionano i crimini e emettono

sentenze; piuttosto, si può dire che esso si è collocato altrove, alla ricerca di nuovi paradigmi di giustizia. In una prospettiva analoga, a partire proprio dai Tribunali delle Donne Mia Caielli sottolinea che essi «non intendendo in alcun modo sostituirsi a quelli ufficiali, si propongono di colmare le lacune di questi [...] attraverso la creazione di una coscienza pubblica e di una consapevolezza sulle violazioni dei diritti delle donne come violazioni dei diritti umani» (Caielli, 70).

Sarebbe peraltro errato pensare che un'adeguata attenzione di genere nell'esercizio della giustizia possa essere conseguita basandosi su una forma di «essenzialismo», cioè supponendo erroneamente che vi sia una «identità femminile uniforme e condivisa da tutte le donne» e affidandosi perciò a una presenza consistente di donne per ottenere il risultato (ivi, 71). Non solo «femminile» non è sinonimo di «femminista», ma questo stesso termine va considerato al plurale ed è appunto «riuscire a dare voce a più femminismi» la strada da percorrere (*ibidem*), aprendo spazi di dialogo e confronto tra diverse impostazioni di pensiero.

Infine, l'autrice solleva un ulteriore interrogativo: se appare criticabile come paternalistica «l'idea per cui gli uomini ben possono parlare e agire in nome e per conto della componente femminile della società [...] non può non suscitare qualche riflessione la recente normativa adottata in Nuova Zelanda» (ivi, 72), che tra i criteri da rispettare nella composizione delle corti ha introdotto «quello relativo alla “rappresentazione della società”, dove quest'ultima è intesa come consapevolezza e attenzione alla diversità della società, conoscenza delle questioni culturali e di genere» (ivi, 73), senza alcuna menzione del sesso biologico di chi giudica. Può essere questo il punto di arrivo del cammino lungo cui ha proceduto la rivendicazione di una completa parità di accesso per donne e uomini, spostando la questione dal terreno di una equa presenza femminile a quello del riconoscimento che l'esercizio della giustizia richiede di per sé – chiunque ne sia l'attore – un'adeguata attenzione alle dimensioni di genere? Pur se non è un esito certo, non è una prospettiva trascurabile: parafrasando quanto mi è parso di cogliere nel testo di Mia Caielli, a mio parere un passo simile significherebbe che gli sforzi femministi di incidere sui modi, sui contenuti e sugli orientamenti dell'amministrazione della giustizia starebbero riuscendo a trasformare nel profondo tanto quest'ultima quanto chi la esercita, facendo della consapevolezza della differenza di genere una struttura portante dei suoi canoni e delle sue pratiche.

Nell'intervento successivo, Chiara Correndo da un lato si dedica anch'essa allo scavo nei rapporti tra forme ufficiali di giustizia e modi perseguiti in prima persona da organizzazioni di donne; d'altro lato, il suo contributo richiama quelli incentrati sul Tribunale di Sarajevo, perché come quelli si basa sull'analisi di casi concreti. Qui la discussione verte sulle Corti delle donne, che si sono largamente diffuse in India e costituiscono un insieme molto variegato, che «spazia da consigli nati spontaneamente a livello di villaggio oppure promossi da ONG o dall'Unione indiana tramite programmi *ad hoc* a sportelli di assistenza legale costituiti all'interno di associazioni e trasformati all'occorrenza in sedi di conciliazione» (Correndo, 78).

L'efficacia di queste corti – e delle risoluzioni cui pervengono muovendosi tra diritto statale, consuetudinario e religioso – scaturisce dall'alto grado di rispetto di cui esse godono nelle comunità e dalla pressione sociale che riescono a esercitare, facendo leva sull'onore delle parti e sulla maggiore autorevolezza che le risoluzioni ottengono se sono convalidate dagli anziani del villaggio. Qui però emerge un limite: per non essere rifiutate dalla comunità e dalle sue istituzioni di governo tradizionali, le pronunce delle corti non possono essere di rottura, anzi questa modalità informale di risoluzione delle controversie è prevalentemente improntata alla ricerca di percorsi conciliativi, accettabili dalle parti. Tuttavia, l'importanza innovativa delle Corti delle donne appare evidente se si tiene conto che in tali consigli una donna può sentirsi in grado di presentare le sue istanze, perché percepisce vicine a sé, ai suoi valori, al suo linguaggio le donne cui si sta rivolgendo per chiedere giustizia. Riesce invece ben diversamente arduo l'accesso alle corti statali, non solo per le difficoltà strutturali (la scarsa familiarità di molte con linguaggi giuridici e procedure burocratiche, oltre al peso economico del percorso), ma perché sono le donne stesse a rifiutarsi di affrontare la macchina giudiziaria, irta di barriere «che vanno dalla mentalità patriarcale di molti collegi giudicanti, spesso composti da uomini, alla riluttanza di questi a riconoscere la natura *gender-specific* di alcuni diritti o reati» (ivi, 80). Non sono però alternative percorribili né i tribunali di famiglia, trasformati nel tempo in una sorta di famiglia estesa che si dà come scopo precipuo la salvaguardia del matrimonio, né le corti tradizionali o religiose, in cui spesso le donne non possono neppure comparire, perché la loro tutela è affidata al parente maschio più vicino. È su questo sfondo che i consigli di villaggio, con le donne come protagoniste, sono stati percepiti «come un

passaggio necessario per riappropriarsi dello spazio processuale e delle narrazioni giuridiche, troppo spesso impregnate di paradigmi e linguaggi patriarcali» (ivi, 82).

Nelle conclusioni Chiara Correndo mantiene un cauto equilibrio nel sottolineare accanto agli aspetti positivi delle Corti delle donne anche quelli problematici, in particolare il rischio, già accennato sopra, che favorendo la riconciliazione tra coniugi – esito più facilmente accettabile dalle comunità – contribuiscano a convalidare l’assetto gerarchico patriarcale. Pur se è innegabile che sono di tale natura i contesti entro cui i consigli si muovono, essi permettono di «“abitare il diritto” in modo diverso, rinegoziando spazi di esistenza ed espressione per le donne. [...] Si tratta, dunque, di un lento, ma efficace processo di acquisizione di consapevolezza dall’interno, sviluppo delle capacità e aggregazione, attraverso il quale le donne possono uscire dalla condizione di invisibilità in cui sono spesso relegate» (ivi, 84). Nelle ultime frasi viene poi significativamente richiamato il Tribunale delle Donne di Sarajevo come esperienza analoga a quella delle Corti indiane, volta a un percorso di giustizia *femminista*, in cui le donne non siano più «“vittime o oggetti esibiti in giudizio”, ma agenti auto-determinate di cambiamento» (ivi, 85).

È in questa luce che possiamo guardare all’intero intreccio dei contributi: secondo varie prospettive e scegliendo di concentrarsi su diversi aspetti, tutti si misurano con nodi teorici e esperienze concrete concernenti percorsi di approccio femminista alla giustizia, condividendo la tensione a decostruire le gerarchie di genere e di funzioni e a restituire piena dignità di protagoniste alle donne che hanno il coraggio di costruire una memoria alternativa a partire da sé. Con le parole di una delle donne che sono intervenute a Sarajevo al *bisogno di verità* possono dare risposta «le testimonianze delle donne. Loro e il loro coraggio. Il coraggio di parlare e di presentare la loro storia» (Nevena, Leskovac, Serbia).

IL TRIBUNALE DELLE DONNE DI SARAJEVO ALL'UNIVERSITÀ DI TORINO. UNA BREVE INTRODUZIONE AI LAVORI

Angela Calvo, Presidente del CIRSDe

Non è facile introdurre un evento che ha nel titolo parole come: «Tribunale delle Donne» e «giustizia» (o, utilizzando il modo di scrivere di Dasa Duhacek, «in/giustizia»). Immergersi in problemi così emotivamente grandi che hanno generato tanto dolore ma anche tanta consapevolezza in donne che non si sentono vittime passive, bensì testimoni attive, è un onore e contemporaneamente una grande responsabilità per una persona che rappresenta il CIRSDe (Centro di Ricerca e Studi delle Donne e di Genere dell'Università di Torino). Non riesco a non immaginare il volto di Duska e di Eva (due testimoni del Tribunale delle donne di Sarajevo) quando dicono: «Noi che siamo sopravvissute al trauma della guerra dobbiamo parlare» e «Quello che dicono le donne [...] dovrebbe essere incluso nel sistema educativo: è necessario per le generazioni future».

Si parla poco, ormai, della ex-Jugoslavia: il rischio che le nuove generazioni «non conoscano» e non «sappiano» ciò che è realmente successo è concreto. È necessario non dimenticare le ingiustizie subite dalle donne della ex-Jugoslavia durante la guerra così come nei successivi periodi di pace, ma i quotidiani e i media non ne parlano e scrivono quasi più: anche per questo motivo il Tribunale delle Donne di Sarajevo è importante. Anche se non è un tribunale nel senso letterale del termine, la sua esistenza ma, soprattutto, la testimonianza delle sue attiviste è più forte di una sentenza (oltre che essere di aiuto al sistema giudiziario ufficiale). Sono trascorsi 26 anni dall'istituzione del primo Tribunale delle Donne a Lahore (Pakistan) e, purtroppo, sono ancora molte le ferite aperte che continuano a renderlo sempre necessario e attuale: crimini di guerra, violenze militari, sociali e familiari contro le donne che sembrano non finire mai. I Tribunali delle Donne non si focalizzano sugli imputati, ma su chi ha sofferto, su coloro che hanno subito gravi ingiustizie e sui loro diritti violati. La costruzione e il mantenimento dei Tribunali delle Donne non è cosa semplice, in quanto parte dalle persone, dai loro vissuti e dalle loro

emozioni, esponendole pubblicamente e facendo rivivere ferite che, invece di generare rancore, si levano a gran voce a condannare le violenze e i crimini. Il percorso femminista, incentrato anche sul sostegno alle testimoni permette loro di condividere uno spazio sicuro. Il riconoscimento della solidarietà, dell'aiuto e della vicinanza consente alle donne che accettano di rendere pubblici i loro drammi di affrontarli in modo meno traumatico e permette loro di diventare sempre più consapevoli di essere testimoni importanti.

Il CIRSDè è un centro di ricerca e di studi e tra i suoi obiettivi c'è quello di essere collante tra l'approccio teorico e il quotidiano, perché gli studi di genere e delle donne riguardano persone reali, che si devono confrontare con pregiudizi, stigmatizzazioni e, purtroppo, anche con violenze dirette e indirette. Per il CIRSDè ospitare un'iniziativa come questa, «Bisogno di verità. Il Tribunale delle donne, un approccio femminista alla giustizia» è un grande onore e per questo motivo ringrazio Elisabetta Donini (CIRSDè e Donne in Nero di Torino), Marianita De Ambrogio (Donne in Nero di Padova), Miryam Carlino (Donne in Nero di Bologna), Melita Richter (Università di Trieste), Mia Caielli (CIRSDè e Dipartimento di Giurisprudenza), Chiara Correndo (dottoranda presso il Dipartimento di Giurisprudenza), le Donne in Nero di Torino, Trieste, Padova, Belgrado e, soprattutto, le splendide e coraggiose testimoni del Tribunale delle Donne di Sarajevo. Al di là delle loro etnie, appartenenze religiose, condizioni sociali ed economiche, le loro voci si levano insieme dalla Bosnia Erzegovina, dalla Croazia, dalla Macedonia, dalla Serbia, dalla Slovenia, dal Kosovo e dal Montenegro a chiedere, semplicemente, giustizia.

ALLE RADICI DI UNA CONOSCENZA SOLIDALE

Elisabetta Donini

Abstract

Some notes are proposed to show how the cooperation developed between CIRSDe and the group of Women in Black based in Turin as from the beginning of the nineties when some feminists activist against war – tragically present in former Yugoslavia in those years – were invited to explain their situation. This first contact resulted in the organization of the meeting titled *A need for truth*, the proceedings of which are the object of this publication. In my contribution two seminars are mainly recalled: in 1993 and 1994 the issues discussed ranged from the dramatic effects of nationalism and «ethnic rapes» to the women's capacity to resist and their desire for getting justice.

Keywords

Solidarity; responsibility; nationalisms; feminism; pacifism.

1. Gli inizi negli anni '90

La collaborazione che come Donne in Nero della Casa delle Donne di Torino abbiamo avuto con il CIRSDe per preparare l'incontro di fine novembre 2017 sul Tribunale delle Donne di Sarajevo mi ha riportata a esperienze dei primi anni '90 del Novecento, inducendomi a nuove riflessioni su ciò che resta e ciò che è mutato. In queste pagine intendo richiamare alcuni aspetti degli inizi, accennarne gli sviluppi fino ai tempi più vicini, ragionare sulle analogie e differenze tra le due fasi e finalmente proporre alcune questioni con cui la complessità delle guerre balcaniche continua a sollecitarci, per le troppe in-giustizie che restano aperte.

Se il convegno costruito dal CIRSDe nel 2017 insieme con le Donne in Nero è stato l'approdo recente della relazione tra questi due soggetti, alle spalle vi era una vicenda ben più lunga: sin dal 1993-1994, infatti, vi erano stati rapporti – in collaborazione tra le due realtà torinesi¹ – con ricercatrici e attiviste della ex Jugoslavia, invitate a Torino per

¹ Quanto alle Donne in Nero, tale nome venne assunto dal gruppo soltanto in una fase successiva, riprendendo quello che si erano date a gennaio 1988 le prime ebreo israeliane che avevano deciso di

prendere parte a seminari su «Donne e guerra». Dai legami che lì si avviarono nacquero anche altre iniziative e ora vorrei appunto presentare sinteticamente almeno alcuni passi del percorso compiuto insieme.

Quando abbiamo iniziato a rievocarne gli esordi, ci siamo rese conto di come fossero vaghi i ricordi: occorreva potersi rifare a qualche fonte affidabile, cercando ciascuna nella documentazione che aveva conservata. Per parte mia mi sono immersa nei faldoni in cui avevo archiviato le carte relative al CIRSD e le ho sfogliate non senza provare emozione: un po' sbiadite e ingiallite, con fogli di fax ormai illeggibili tanto se ne era deteriorata la stampa, esse mi riportavano a persone, situazioni, legami che mi parlavano di esperienze che per me rimanevano intense e importanti.

Nei verbali del Comitato Scientifico ho trovato traccia del primo seminario, messo in programma per il 1993 con il titolo «Il caso della ex Jugoslavia», all'interno di un ciclo su «Donne e guerra». Le tre relatrici invitate erano Biljana Kasić (politologa e pacifista, da Zagabria), Melita Richter (sociologa, da Trieste, ma nata a Zagabria), Daša Duhaček (*Women's Studies Centre*, da Belgrado), poi sostituita da Mirjana Pekić, (SOS-telefono e Donne in Nero – *Žene u crnom*, in serbo-croato – anche lei da Belgrado). Ho segnalato i luoghi di provenienza, perché il progetto intendeva contribuire non soltanto alle riflessioni di critica della guerra, ma alla consapevolezza che nel caso della ex Jugoslavia era di fondamentale importanza fare emergere relazioni che passavano attraverso i confini imposti nelle menti prima ancora che sul terreno dagli opposti nazionalismi in conflitto.

2. Il primo seminario

Così il 29 aprile 1993 ci incontrammo all'insegna de «La prospettiva di genere nella teoria e nella ricerca» (tale era il titolo dato dal CIRSD e al complesso dei cicli che organizzava ogni anno su diversi argomenti). Come Donne in Nero agli inizi di marzo avevamo scritto

manifestare contro l'occupazione dei territori palestinesi; il movimento crebbe rapidamente e in Israele si estese a molte altre città e punti significativi. Dal 1987 la rete di femministe e pacifiste italiane che si costituì per stringere relazioni con donne palestinesi e israeliane e che ad agosto 1988 promosse un «Campo di pace» a Gerusalemme per incontrare le une e le altre si era chiamata «Visitare luoghi difficili» (Calciati *et al.*, 1989). Attorno al 1992 il gruppo torinese cambiò denominazione e divenne «Io donna contro la guerra», per presentarsi stabilmente come Donne in Nero dalla metà degli anni '90; per semplicità nel seguito userò sempre questo termine, anche se inizialmente improprio.

a due tra le amiche – una in Serbia, l'altra in Croazia – che conoscevamo meglio per trasmettere loro la proposta di un seminario da tenere qui e avevamo inviato una traccia basata sui temi che in quegli anni venivano trattati a Torino nell'ambito dei *Women's studies*, come spunto perché fossero loro a indicarci quali argomenti privilegiare.

Nel seguito proporrò una sintesi dell'incontro, avvalendomi della fortuna insperata di poter disporre di una fonte sicura², mentre inizialmente avevo creduto che i miei appunti fossero l'unica risorsa su cui contare.

Per prima intervenne Melita Richter, che tracciò un quadro dalla fine della II Guerra Mondiale all'inizio delle guerre di separazione. Erano società arretrate, pervase di valori tradizionali, con un passato ottomano a nord-est, asburgico in Slovenia e Croazia; gli obiettivi del Partito comunista al potere miravano all'egualitarismo e allo sviluppo, ma l'industrializzazione – cui veniva sacrificato l'impegno per il progresso dell'agricoltura – si avviò in Croazia e Slovenia, meno in Serbia, dove semmai pesava maggiormente la burocrazia. Nello scontro troppo veloce tra la cultura tradizionale e quella nuova, le donne passarono dai ruoli subordinati alla possibilità di lavorare e guadagnare, però con il doppio peso dell'impegno in famiglia e fuori casa. Dopo la morte di Tito crebbero le spinte nazionaliste e gli spazi ideologici per politiche discriminatorie, con la riscoperta di miti, bandiere, simboli, riti, in cui le persone erano ridotte a espressioni della nazione e l'altro diventava il nemico, colpevole di tutte le difficoltà. I «sacri doveri» verso la patria e l'esaltazione della sua potenza, al di sopra di ogni rischio di morte, prevalsero sui valori della vita.

Successivamente prese la parola (in serbo-croato) Biljana Kasić: nel preparare la sua relazione – disse – non aveva incontrato difficoltà teoriche, ma emotive, nella consapevolezza che non era possibile spiegare come una donna sperimentasse la guerra a livello personale e individuale, quando era ridotta a portare la propria vita nei sacchetti di nylon e quando le immagini terribili che giungevano dal fronte bosniaco generavano sensi di colpa, per l'impossibilità di trovare una via di uscita. Nei confronti delle donne violentate veniva esercitata dai mass media un'azione pornografica di sfruttamento della loro debolezza, senza alcun rispetto per la loro dignità; in guerra non venivano distrutte

² Ho avuto dall'amica Margherita Granero – Donna in Nero tra le più impegnate nelle relazioni con le donne della ex Jugoslavia – un DVD su cui aveva copiato una videocassetta con la registrazione completa del seminario; dispiace a entrambe non ricordare chi avesse fatto la registrazione e non poterla quindi ringraziare.

soltanto le vite umane, ma tutti i criteri umani, a cominciare dai due valori democratici della vita e della libertà, assoggettati al mito della libertà della nazione.

Il tempo di guerra poneva domande al femminismo e richiedeva unità tra femministe e con le donne in genere; mantenere le relazioni era possibile, anche se nella terminologia di quei mesi si parlava di aggressore e aggredito. Era indispensabile che le donne sapessero rispondere alle questioni cruciali per la loro libertà, praticando la solidarietà anche attraverso le barriere delle divisioni tra parti nemiche.

Nel '91, quando tutto iniziò con la secessione della Slovenia dalla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, in Croazia il movimento femminista per la pace era forte, ma presto apparvero spaccature e alcune donne fecero propria l'opzione nazionalista, identificandosi con la rappresentazione del loro Paese come vittima dalla Serbia: era una tesi politica e al tempo stesso una metafora, in cui la Croazia appariva come una donna violentata dalla brutalità degli aggressori.

Altre donne, invece, continuarono a sostenere il pacifismo, la smilitarizzazione e la nonviolenza, sottraendosi alle strutture di potere imperviate sul nazionalismo; esse insistevano per una piattaforma unica e mantennero i contatti con le femministe di Belgrado, cosa non certo facile. Ci fu anzi una campagna contro le donne che rifiutavano il patriottismo: vennero insultate e attaccate come streghe. Dalle aggressioni alla Bosnia e dalle ricollocazioni delle persone su basi «etniche» sorsero i campi profughi, in cui più del 90% delle donne erano musulmane, in maggioranza anche tra quante avevano subito violenza; le femministe croate si trovarono così di fronte a nuove responsabilità e fu importante che insieme con loro si attivassero anche organizzazioni di femministe bosniache.

A differenza di Biljana Kasić, che aveva iniziato accennando alle difficoltà emotive provate nel pensare al proprio intervento, Mirjana Pekić (che parlò anche lei in serbo-croato) dichiarò in primo luogo di non avere con sé materiali preparati, perché aveva saputo di dover venire a Torino soltanto il giorno prima; ma era tale il suo desiderio di essere qui che aveva subito accettato di affrontare le diciassette ore necessarie per il viaggio³. Serba, senza però sentirsi portatrice di un'identità nazionale, tracciò un quadro

³ In quegli stessi anni donne del movimento torinese e di altre città fecero ripetute esperienze di quanto quei viaggi (organizzati per mantenere contatti e per portare aiuti) fossero lunghi e complicati, tra parti di percorso in treno e altre in autobus; controlli alle frontiere, non sempre aperte, quindi con la necessità di spostarsi e provare altrove; oltre a una deviazione inevitabile per l'Ungheria perché era impossibile il passaggio diretto tra Croazia e Serbia.

dell'educazione delle donne serbe nelle tradizioni e nella cultura patriarcale, sì da avere sempre il sorriso sulle labbra, obbedienti, persino contente di mandare un figlio in guerra. Presentò poi alcuni casi che aveva conosciuto partecipando al servizio SOS-telefono: aveva potuto vedere come la violenza dei maschi sulle donne – problema stravecchio, ma cui si era aggiunta una nuova dimensione – scaturisse ora soprattutto dalla differenza di nazionalità e di cultura, specie sotto l'impulso di servizi televisivi che mostravano gli effetti della violenza dei croati sui serbi: il marito allora si sfogava sulla donna oppure correva ad acquistare armi o ad arruolarsi come volontario. Nelle chiamate che arrivavano prima a SOS-telefono i casi di violenza carnale erano più rari, ma in pace come in guerra era la donna a doverne sopportare tanto la vergogna quanto le eventuali conseguenze. Il regime, che simulava di occuparsene, in realtà cercava di nasconderle, oppure le usava come strumenti di propaganda, costringendole a mostrarsi in televisione e a dichiarare la nazionalità di chi le aveva stuprate. Era addirittura stato messo in questione il diritto d'aborto; soltanto con molto tempo e molto impegno erano riuscite a fare riconoscere che la vita della donna e la sua decisione avevano la precedenza su tutto.

Le organizzazioni non nazionaliste erano attaccate e screditate come mercenarie; loro avevano reagito costituendo il «Centro per le donne violentate in guerra» e portando avanti un progetto non solo di aiuto materiale – per dare alloggio, lavoro, cibo, vestiario – ma per mostrare che nonostante le sofferenze terribili patite potevano continuare a vivere e anche ad amare.

Melita Richter, riprendendo la parola, si rifece ai due precedenti discorsi sugli stupri e li approfondì nel contesto più ampio della violenza di guerra, basandosi su esperienze fatte a Rijeka⁴ con le donne dell'organizzazione pacifista Il girasole. Nel vissuto delle donne stuprate⁵, si trattava di un ruolo di vittime deciso per loro dagli uomini dell'etnia opposta, ma anche della propria, perché le donne erano strumento di violenza tra due uomini, come annichilimento totale della personalità delle donne, di cui i mass media si servivano per ottenere consenso internazionale. Le donne erano quindi doppiamente usate, per

⁴ Fiume, nella dizione italiana.

⁵ Sin dal 1992 femministe di Zagabria avevano chiesto di riconoscere lo stupro come «crimine di guerra» e ad esse si erano unite attiviste di Lubiana, Belgrado e Priština, in occasione di una Conferenza internazionale a Praga. Era in questione lo scarto tra la prospettiva femminista, secondo cui lo stupro era un crimine «perpetrato contro il corpo di una donna come tale, come donna-individuo» e quella delle «oligarchie nazionali [che] parlavano di “donne nostre” facendone un preciso utilizzo politico» (Richter, 2003, 24 e nota 6).

sollecitare pietà e ricevere aiuti e denaro e per dividere le etnie. Le donne stuprate non potevano che fuggire, così veniva raggiunto l'obiettivo di scacciare l'etnia più debole; il discorso sulla violenza doveva però tenere conto anche di quella sugli uomini: le donne di Rijeka si occupavano di quelli internati nei campi o costretti ad andare al fronte, come nel caso di musulmani di Bosnia fuggiti in Croazia e rimandati a combattere sul fronte bosniaco.

Nel dibattito che seguì, molto ricco di domande alle relatrici e di interventi e commenti del pubblico, tra i punti messi a fuoco ci furono varie precisazioni sul fatto che non si doveva presupporre che tutte le donne fossero pacifiste (né tutti gli uomini votati a fare la guerra). Secondo Biljana Kasić il problema stava nella socializzazione sviluppatasi in un mondo patriarcale e maschile, in cui non erano mancate le donne soldato, fino al caso dell'Iraq, dove certo non erano intervenute solo come infermiere; la preoccupava una concezione della storia letta secondo una linea di progresso con periodi di pace e altri di guerra, piuttosto si era convinta che la guerra andava considerata come sempre presente, senza confini tra pace e guerra, perché in una società militarista in tempo di pace si preparavano nuove guerre.

In risposta a una domanda circa le loro speranze fu molto toccante un'osservazione di Biljana Kasić: nei campi le donne erano stufe dell'ossessione di ricevere zucchero, avrebbero desiderato lacca, smalto, uno specchio. Melita Richter aggiunse che in passato, come donne e come persone, avevano avuto una visione diversa della convivenza tra i popoli; perciò la speranza era tornare a relazioni civili, con una risoluzione democratica dei problemi, senza armi e miti di sangue.

Venne poi sollevata la questione del ruolo svolto dalle religioni: tutte e tre le relatrici parlarono del legame in cui si erano saldate religione e purezza etnica nei casi – opposti ma corrispondenti – della Chiesa cattolica in Croazia e di quella ortodossa in Serbia. Secondo Biljana Kasić entrambe le chiese a livello formale chiamavano i loro fedeli alla pace, ma nella sostanza – in particolare nei confronti delle donne – il loro comportamento era vergognoso, come se avessero il diritto di sostituirsi alla donna nel decidere che doveva tenere il bambino per ragioni religiose. Mirjana Pekić commentò a sua volta che era cinico parlare del diritto alla vita del bambino non nato, mentre erano tanto numerosi i morti in guerra; in Serbia, inoltre, incideva anche la preoccupazione demografica che alimentava il progetto di fare crescere la natalità.

Melita Richter introdusse una prospettiva temporale più ampia, guardando al riapparire di forze ataviche e risalendo allo scisma del 1054, quando gli slavi del sud si legarono alla Chiesa d'Oriente, mentre croati e sloveni si identificarono con quella di Roma. Più di recente l'impianto marxista della Repubblica Socialista aveva cercato per quarant'anni di vietare i rapporti con le chiese, ma al dissolversi dei legami federali le popolazioni avevano trovato nel revanscismo religioso i fondamenti delle proprie diverse identità, proposte a quel punto come espressioni etniche: la Chiesa serba come ultimo baluardo della «serbità» contro il cattolicesimo e l'islamismo e altrettanto – a ruoli rovesciati – per la Chiesa croata.

3. I passi successivi e il secondo seminario

Dopo il primo seminario, sentimmo tutte la responsabilità di non lasciar cadere i rapporti che si erano creati; fu degna di nota un'ulteriore collaborazione con le Donne in Nero, che attraverso i loro contatti si fecero portatrici di una richiesta di sostegno proveniente dal Centro di *Women's Studies* di Belgrado. Di lì nacque «Un'iniziativa per le colleghe della ex-Yugoslavia», con cui a dicembre 1993 il CIRSDDe promosse una raccolta di fondi per «offrire un segno concreto di solidarietà che permetta – per quanto è possibile – una “normalità” culturale e una possibilità di sopravvivenza “politica” (intesa in questo caso come spazi di ricerca e di visibilità a loro e ai loro interessi di studio)».

Il desiderio di approfondire i rapporti nel campo della ricerca portò poi dal 2 al 6 maggio 1994 alla settimana di studio «*Universitas. Gli orizzonti della Ricerca Europea. La situazione nella ex-Jugoslavia*», organizzata dal Dipartimento di Scienze del Linguaggio e di Letterature Moderne e Compare, conclusa da un incontro svolto in collaborazione con il CIRSDDe. I e le docenti ospiti, provenienti da atenei di Sarajevo (Bosnia), Rijeka (Croazia), Novi Sad (Vojvodina – Serbia), tennero lezioni e seminari e discussero sullo stato della ricerca nelle singole aree disciplinari. Un documento finale (sottoscritto da tutte e tutti i partecipanti, incluse due rappresentanti del CIRSDDe) denunciò le pesanti ripercussioni dei conflitti in corso all'interno delle università: forme di censura, gravi manifestazioni di intolleranza – politica, etnica e religiosa –, emarginazione dalla società, riduzione dell'autonomia universitaria, misure volte a soffocare le voci che contrastavano

l'odio e la discriminazione e invocavano invece la democrazia e il pluralismo. Il documento venne poi diffuso fra le università italiane, ex Jugoslave e tedesche ed ebbe anche eco sulla stampa e sulla televisione italiana, serba e tedesca, con un impatto importante per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sugli effetti della guerra e dell'embargo sulla didattica e la ricerca nei paesi coinvolti⁶.

Alla fine del medesimo mese di maggio si tenne un secondo seminario, ancora all'interno del ciclo «Donne e guerra», entro il più ampio filone dedicato a «La prospettiva di genere nella teoria e nella ricerca», analogamente a quanto era stato fatto l'anno precedente e con la stessa collaborazione tra il CIRSDe e le Donne in Nero. L'incontro si svolse il 25 maggio 1994, con il titolo «Analisi della condizione femminile (politica demografica, occupazione, modelli culturali) nella ex-Jugoslavia nel 1993-94»; vi parteciparono Radojka Borić (Zagabria), Stanislavska Zajović (Belgrado, che nel seguito citerò come Staša, perché quello era il nome con cui la conoscevamo da tempo), Radmila Žarković (per noi Rada, che volle comparire come «bosniaca residente a Belgrado»)⁷. Come per il primo seminario, ho indicato le provenienze che le invitate avevano scelto di fare comparire non certo per introdurre una dimensione etnicizzata, ma perché anzi – a guerra in corso – che le tre relatrici avessero alle spalle retroterra tanto diversi (croato, serbo, bosniaco) di per sé mostrava quanto forte fosse la loro volontà di non lasciarsi imprigionare in appartenenze divisive. Aggiungo l'informazione, anch'essa importante, circa i gruppi di riferimento: il *Center for women war victims* di Zagabria per Radojka Borić e le Donne in nero di Belgrado per Staša Zajović e Rada Žarković.

Per questo secondo seminario oltre che di una pagina ritrovata tra le carte del CIRSDe, inclusa nella «Relazione dell'attività scientifica. Anno Accademico 1993 - 1994» redatta dal Centro, dispongo unicamente dei miei appunti ed è di questo insieme di materiali che mi avvarrò.

Comune alle tre presentazioni fu l'espone come il conflitto avesse avuto origine dalla situazione socio-economica caratterizzata da una grave crisi, dalla difficoltà di sviluppo di una «società civile», dalla pressione esercitata dai mezzi di comunicazione di massa

⁶ Ho tratto queste informazioni dalla «Relazione dell'Attività scientifica. Anno Accademico 1993-1994» cui tornerò poco oltre.

⁷ Come nel 1993, in un primo tempo era stata invitata da Belgrado Daša Duhaček del *Women's Studies Centre*, ma di nuovo non aveva potuto venire; anche per Zagabria fu necessario un cambiamento del nome in programma. In quegli anni i contatti (e soprattutto i viaggi) con e tra le diverse parti della ex Jugoslavia erano a dir poco difficili e esposti a continue incertezze.

per far divampare gli scontri. Circa le condizioni delle donne nel 1994, venne sottolineato un enorme peggioramento in tema di lavoro e una grave diminuzione dei servizi sociali; in più, in Serbia pesavano sulla popolazione le dure difficoltà dovute all'embargo.

Radojka Borić iniziò soffermandosi su un confronto con le situazioni di prima della guerra: a livello politico era riconosciuta almeno formalmente l'eguaglianza tra uomini e donne, c'era parità di stipendi, parità nella coppia, parità di diritti, diritto d'aborto. Il patriarcato agiva in modo più nascosto: la classica disparità nella distribuzione del potere, carriere più lente e difficili pur essendo relativamente alto il numero delle laureate, la sfera pubblica rimaneva sessista. Nelle nuove condizioni le donne venivano pesantemente confinate nel ruolo di mogli e madri, all'insegna della loro funzione di riprodurre il ceppo della nazione e di rialzare la crescita demografica, a fronte della morte in guerra di tanti giovani. Le autorità croate – appoggiate dalla Chiesa – davano sostegno ai «movimenti per la vita», propugnando un progetto di «futura famiglia nazionale» con tre o quattro figli. In un simile contesto, nel suo Centro si erano trovate a dover fare fronte come femministe alla retorica propagandistica secondo cui «i serbi violentavano le donne croate» (e viceversa in Serbia) senza che si dicesse piuttosto che «gli uomini violentavano le donne» e senza che si denunciasse il carattere individuale del crimine.

Intervenendo subito dopo, Staša Zajović descrisse per la Serbia processi del tutto analoghi, sia rispetto ai diritti perduti sul lavoro sia rispetto alla pressione sulle donne perché mettessero al mondo tanti figli (anche in quel caso la famiglia ideale doveva averne almeno tre)⁸ e lei ricordava di avere visto nel '90 un cartello su cui era scritto che «le donne che partoriscono poco si ammalano di cancro». Alla fase caratterizzata dalla pressione demografica per timore di estinguersi, ne era succeduta una seconda in cui i figli andavano generati per motivi nazionalistici: cento nuovi bambini per ogni soldato serbo caduto. Nella terza fase, quella in corso, diventava ancora più urgente sostituire i sempre più numerosi morti in guerra: le madri erano mobilitate per il fronte patriottico ma anche nelle case, dove i guerrieri di ritorno dall'aver stuprato donne di altre etnie si sentivano legittimati a violentare le proprie mogli.

Il discorso di Rada Žarković espresse la sofferenza e al tempo stesso la forza che lei traeva dalla sua esperienza personale: viveva a Mostar e si era rifiutata di schierarsi anche

⁸ L'oratrice aggiunse un commento, davvero penoso da ascoltare: ai tempi di Tito venivano premiate con una medaglia le madri di nove figli; era invece considerata pericolosa la crescita demografica delle minoranze di albanesi, rom, turchi.

quando la città prima venne accerchiata dalle forze serbe, poi si trovò divisa in due parti, una croato-bosniaca e l'altra musulmano-bosniaca. Lei si dichiarava jugoslava, ma ormai non era ammesso; l'emarginazione la costrinse a fuggire, venne criticata perché non prendeva parte per il suo popolo e quando il suo unico fratello perse la vita in guerra temette che anche la sua famiglia la condannasse; per fortuna però le sue figlie e i genitori non le rimproverarono di continuare a incolpare della guerra il regime e di mantenersi pacifista e antimilitarista.

Circa le attività dei singoli gruppi, Staša Zajović si soffermò sul percorso delle Donne in Nero, nate il 9 ottobre 1991 e impegnate da allora – a Belgrado e in alcune altre località – in un movimento di disubbidienza civile nonviolenta contro nazionalismi e militarismi, ma anche contro la mobilitazione forzata⁹.

Radojka Borić e Rada Žarković parlarono a lungo del lavoro che i loro gruppi facevano nei campi profughi: non soltanto solidarietà materiale, ma soprattutto sostegno psicologico, perché le donne rifugiate recuperassero autostima e rispetto di se stesse e per attivare una rete interna di auto-aiuto, tanto più necessaria in situazioni ricattatorie e autoritarie quali quelle dei campi, fonti per le donne di perdita di identità e di continua ansia sul proprio *status*. Appariva altrettanto necessario contrastare la strategia del vittimismo che i regimi serbo e croato proiettavano non soltanto sulle e sui profughi, ma ciascuno sulla propria patria e nazione.

Tra le azioni citate, una colpì profondamente tutte noi che stavamo ascoltando: Rada Žarković descrisse il progetto «Mi ricordo» (*Sjećam Se* in serbo-croato), raccolta di memorie di donne rifugiate, fatta perché rimanesse traccia delle esperienze vissute. Nel 1995 ne scaturì una pubblicazione che ancora commuove chi andò là in quegli anni e frequentò i campi profughi attorno a Belgrado: di ogni donna compare una testimonianza manoscritta e un disegno, per ciascuna segue la trascrizione in serbo-croato e le traduzioni in inglese, italiano e spagnolo. La veste stessa del libro – stampato su carta paglia riciclata, con una copertina rosa pallido e tutti i manoscritti e i disegni delle donne anch'essi su carta rosa – rimane impressa nel ricordo di chiunque lo abbia avuto tra le mani. Sono tutte memorie in cui si possono leggere la generosità e il coraggio con cui in tante seppero

⁹ Il sostegno dato in quegli anni ai disertori fu uno sforzo in cui si impegnarono anche Donne in Nero di altri paesi – specie in Spagna – per aiutare all'espatrio e per dare rifugio.

partire da sé e condividere con altre la propria storia; tutte meriterebbero di essere riportate, mi limito a un brano, con il rimpianto di tralasciarne troppi altri:

«Da quando ho lasciato la mia magnifica Bosnia e la mia Tuzla, la città che più ho amato, tutto è andato alla rovescia. Non c'è pace, non c'è un posto dove restare; questo vuol dire sopravvivere tra gente straniera. Tornare ancora non si può, ma ti danno soltanto una sistemazione, un luogo dove stare, ma in modo vago e provvisorio. [...] È dura questa vita, è pesante da portare il nome di profugo. [...] Me ne sono andata dalla mia Tuzla, senza capire cosa accadeva, perché, per colpa di chi, senza capirci nulla. So soltanto che mi dissero «scappa in fretta, lascia tutto, non badare a te, non guardare indietro, ma scappa». Ma dove, come, da chi? Tutto questo è triste e desolante. Dalla culla alla tomba, è questa la mia stagione peggiore»

Trkulja Ljubica
Skojevaska 6, XVI, 63 Tuzla,
22.XI.1993, Miloševac
(Žarković, 1995, 27***)¹⁰.

4. Donne, soggetto di giustizia

Quando il seminario stava per terminare, Staša Zajović citò una frase di Christa Wolf: «È possibile sapere quando comincia la guerra, ma quando comincia la vigilia della guerra?» (Wolf, 1983; trad. it. 1984, 81)¹¹; in altre parole – se posso tentare una parafrasi – sono complessi e oscuri i processi che dai primi risentimenti e rivendicazioni in cui le parti cominciano a dividersi fino a contrapporsi, portano all'addensarsi delle minacce e poi alla deflagrazione armata. Nel caso della ex Jugoslavia era stata una vicenda lunga, con scontri tra oligarchi, arroccamenti nazionalistici, predominio militarista sulla popolazione civile; le Donne in Nero di Belgrado dicevano in modo molto incisivo che una pre-condizione per combattere era che venissero militarizzate le menti.

¹⁰ Nelle pagine iniziali Rada Žarković, curatrice del volume, precisò che ogni donna aveva firmato come desiderava e citò proprio «Ljubica, di Tuzla, che ha firmato ogni volta con l'indirizzo completo, n. di app. e piano della casa che una volta era sua» (Žarković, 1995).

¹¹ Poco prima c'è un altro passo che credo utile riportare; sono sempre parole di Cassandra: «Dieci anni di guerra. Furono lunghi abbastanza da far dimenticare completamente come nacque la guerra. Durante la guerra si pensa solo a come andrà a finire. E si rimanda la vita. Quando sono in molti a fare così, dentro di noi nasce lo spazio vuoto dove si rovescia la guerra» (ivi, 80).

Il gruppo aveva scelto il simbolo del lutto per legarsi alla sensibilità antica delle donne, passando però dalla condizione secolare di «vittime» ad una storia alternativa, in cui il motto «Non in nostro nome» esprimeva il rifiuto della guerra e delle spinte all'antagonismo e all'odio. Storia alternativa che poteva scaturire soltanto dai vissuti di donne che fossero riuscite a spezzare le barriere delle divisioni etniche, riaffermando la propria dignità anche dopo i peggiori oltraggi, soprusi, dolori subiti.

A questo proposito mi sembrano significativi alcuni brani di un articolo di Melita Richter pubblicato sulla rivista triestina *Germinal*, contenente il resoconto di un convegno svolto a Mantova nell'ottobre 1996:

«Molte donne provenienti dalla Bosnia sostengono che la Bosnia multinazionale e multiculturale esiste e riuscirà a sopravvivere alla demenziale voglia della spartizione [...]. Questa sopravvivenza dipende da alcune condizioni indispensabili: che vengano puniti i crimini di guerra e che la gente cacciata dalle proprie case possa ritornare. Permangono però dei dubbi che le strutture esistenti locali o internazionali, siano pronte ad ottemperare a queste richieste e si fa strada l'idea di creare un Tribunale delle Donne. E' grande la voglia di vita, di comunicazione, ma anche di giustizia che esprimono le donne bosniache [...].» (Richter, 2003, 25, nota 7).

Nello stesso testo leggiamo poco oltre:

«[...] chi ha commesso o consentito il crimine e chi lo ha eseguito materialmente, deve confrontarsi con le proprie responsabilità, deve essere giudicato. In tale atto di giustizia è riposto il futuro del paese stesso, il suo asse, etico, morale e valoriale. [...] A Mantova quest'esigenza è stata affermata con vigore in primo luogo dalle donne della Bosnia; tra l'altro esse hanno espresso timore e sfiducia verso tribunali degli uomini e verso quelli internazionali [...]. Non vi sarà pace finché il crimine non sarà punito; ce lo hanno detto in mille forme» (ivi, 29).

Già a metà degli anni '90 (come ho scritto sopra, il convegno di Mantova risale al 1996), si stava dunque facendo strada «l'idea di creare un Tribunale delle Donne». Il percorso con cui esso si è realizzato non è stato certo né breve né facile¹², ma l'impegno tenace di donne di tutti i territori della ex Jugoslavia e il coraggio con cui molte sopravvissute a tragedie e orrori hanno accettato di portarne la testimonianza hanno avuto finalmente

¹² Secondo la ricostruzione dettagliata di Staša Zajović, la fase più intensa del lavoro di preparazione ha avuto inizio nel 2010, riprendendo «l'idea di creare un Tribunale delle Donne» già affacciata in anni precedenti (Zajović, 2015).

sbocco nel 2015 a Sarajevo, con il Tribunale su cui due anni dopo si è tenuto a Torino l'incontro promosso in collaborazione dal CIRSD e dalle Donne in Nero.

Sono così tornata agli inizi di questo scritto. Negli incontri originari – 1993 e 1994 – le relatrici che provenivano dalle varie parti in guerra dell'area balcanica ci avevano sollecitate alla solidarietà rispetto ai drammi che erano in corso proprio in quel periodo; dopo più di vent'anni riflettere sul Tribunale di Sarajevo ci ha messe di fronte alla responsabilità di interrogarci sul significato di «un approccio femminista alla giustizia» e soprattutto di cercare anche noi i mezzi per contribuire a estendere la consapevolezza che quello alla verità è un diritto e al tempo stesso un bisogno.

Termino riprendendo una frase che Rada Iveković ha tratto in parte da materiali non ancora pubblicati delle Donne in Nero di Belgrado, redatti nella fase di preparazione del Tribunale:

«Invece di essere oggetti dell'ingiustizia e della violenza, le donne diventano soggetti della giustizia, e questo è un carattere sovversivo dei tribunali delle donne. [...] Un ulteriore problema sarà il sovrapporsi di nuovi impegni e casi individuali, se il Tribunale (probabilmente con un nome diverso) continuerà le sue attività in un nuovo modo e con nuovi compiti» (Iveković, 2015, 129 e nota 25; trad. it. 2016, 154 e 163, nota 25).

È questo il compito che le protagoniste – attiviste e testimoni – continuano a darsi, avendo come linea guida «la pratica dell'etica femminile e della responsabilità della cura», per trasformare la sofferenza in «lotta contro l'oblio e per la dignità» e per «una vera giustizia riparativa, di sé e del modello sociale»¹³. A un impegno analogo ci sentiamo chiamate anche noi Donne in Nero italiane, come femministe e pacifiste legate da tempo ad amiche di tutte le parti della ex Jugoslavia, da cui abbiamo imparato molto e con cui desideriamo continuare a confrontarci, in questo mondo che aggiunge tragicamente guerre a guerre.

¹³ Traggio queste frasi da una sintesi scritta da Umberta Biasioli (Donna in Nero, Verona) a partire da un incontro delle Donne in Nero e del Centro per gli Studi delle Donne, tenutosi a Belgrado nel 2015.

Bibliografia

Calciati Giovanna, Cappelletti Gabriella, Corbetta Luisa, Fresa Marina, Ortona Carla, Rossato Rosanna e Uccelli Ermenegilda (cur.), *Donne a Gerusalemme, incontri tra italiane, palestinesi, israeliane*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1989.

Iveković Rada, “Violence and Healing: The War and the Post-War Period from the First Generation and Beyond”, in Žene u crnom and Centar for Women’s Studies, *Women’s Court: About the Process*, Belgrade 2015, pp. 100-136 (trad.it. “Violenza e riparazione. La guerra e il dopoguerra dalla prima generazione in poi”, in Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia*, edizione italiana a cura delle Donne in Nero di Udine, Nepi (Viterbo), 2016, pp. 122-165).

Richter Melita, “Introduzione”, in Richter Melita e Bacchi Maria (cur.), *Le guerre cominciano a primavera. Soggetti e generi nel conflitto jugoslavo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, pp. 19-58.

Richter Melita e Bacchi Maria (cur.), *Le guerre cominciano a primavera. Soggetti e generi nel conflitto jugoslavo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003.

Wolf Christa, *Kassandra*, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar, 1983 (trad. it. *Cassandra*, Edizioni e/o, Roma, 1984).

Zajović Staša, “The Women’s Court – A Feminist Approach to Justice. Review of the Process of Organizing the Women’s Court”, in Žene u crnom and Centar for Women’s Studies, *Women’s Court: About the Process*, Belgrade, 2015, pp. 6-67 (trad. it. “Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia. Analisi del processo di organizzazione del Tribunale delle donne”, in Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia*, a cura delle Donne in Nero di Udine, Nepi (Viterbo), 2016, pp. 12-85).

Žarković Radmila Manojlović (cur.), *Sjećam Se, Žene u crnom*, Beograd, 1995 (trad. it include nel testo).

DALLA MEMORIA COLLETTIVA AL DIRITTO ALLA GIUSTIZIA. LA FATICOSA VIA
NELLA EX JUGOSLAVIA

Melita Richter

Abstract

Starting from critical reflections on the formation of Nation States after the dissolution of the Socialist Yugoslavia and reporting briefly on historical framework of Bosnia-Herzegovina, this article focuses on the experience of the International Women's Court that took place in Sarajevo in May 2015. The Women's Court, body created by the civil society with a feminist approach to justice, is an alternative space for women's testimonies of suffering and injustice during the war as well a space to acknowledge their resistance to the nationalistic ideology, the militarisation of the society and a new form of violence and exclusion, practices that still continue even in the post-war period.

Keywords

Structural violence; in-justice; feminist ethics; responsibility.

Ringrazio di cuore il CIRSDe, ringrazio le amiche Elisabetta Donini, Margherita Granero, Anna Valente della rete Donne in Nero di Torino a cui mi lega una lunga e sincera amicizia, per quest'opportunità di riflessione condivisa sulla situazione attuale nell'area dell'ex Jugoslavia e sul percorso che le donne hanno fatto nel periodo postbellico di cui poco si sa, poco si discute, poco si trasmette oltre i confini nazionali. Ritengo che il loro contributo alla normalizzazione dei rapporti sociali e umani tra parti separate della società, risultato di guerre, nazionalismi e formazione degli stati nazionali, sia il più notevole, il più solido.

1.

Nel titolo di questo incontro, sono evidenti concetti chiave di cui oggi vogliamo parlare e questi rispondono alle esigenze che la società bosniaca – e non soltanto quella del

complesso mosaico balcanico – richiede ad alta voce: *verità, giustizia*. A questi aggiungo la *responsabilità*, di cui parlano nelle loro relazioni Marianita De Ambrogio e Miryam Carlino. Un concetto che si manifesta più nella sua assenza che nel radicamento e diffusione. Non posso non ricordare come anche la recente condanna all'ergastolo di uno dei più feroci criminali di guerra e lo stratega della pulizia etnica in Bosnia, Ratko Mladić¹, condanna pronunciata dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, ha prodotto manifestazioni di costernazione e di rifiuto da una parte di quella Serbia profonda che non ha mai accettato la sconfitta della sua politica e dell'ideologia nazionalista, come ha affermato nel lontano 2002 Latinka Perović, figura di spicco della dissidenza politica belgradese: «il crimine non viene considerato tale, ma lo strumento di una politica che è stata sconfitta nei fatti, non nelle menti. Non bisogna ingannarsi: quanto è avvenuto rappresenta una profonda regressione delle coscienze» (Richter e Bacchi, 2003, 31).

Tuttora, sul crimine si tace e la *in-giustizia* si presenta come elemento chiave dell'incastro strutturale degli Stati-nazione nati dalle ceneri della Jugoslavia. Vi è però un'altra Serbia alla quale guardiamo con attenzione, e del cui coraggio civile ho parlato e scritto in diverse occasioni, riportando voci di ribellione alle politiche nazionaliste ed espansioniste, una Serbia che da decenni lotta per il riconoscimento della «verità dei fatti».

Neppure la situazione in altre parti dell'ex area jugoslava è molto diversa. Lo dimostra la reazione di una vasta parte della Croazia e dell'Erzegovina (regione meridionale dello stato di Bosnia-Erzegovina, abitata prevalentemente dai cattolici croati) alla condanna per i crimini commessi durante la guerra, comminata al generale dell'esercito croato-bosniaco del HVO², Slobodan Praljak, e ai cinque croati bosniaci per i quali sono state quasi per intero confermate le condanne di colpevolezza espresse in primo grado dalla Corte dell'Aia³. La condanna confermata a Praljak è stata emanata il 29 novembre 2017, appena una settimana dopo la sentenza di condanna all'ergastolo inflitta a Ratko Mladić.

¹ Ratko Mladić è stato condannato il 22 novembre 2017 per 10 degli 11 capi d'accusa. Fu assolto dalle accuse di genocidio in alcune località della Bosnia ma condannato per il genocidio a Srebrenica, per persecuzione, sterminio, crimini contro l'umanità, omicidio, atti inumani di dislocamenti forzati, deportazione, terrorismo, attacchi illegali ai civili, presa di ostaggi.

² Il Consiglio di difesa croato (in croato: Hrvatsko vijeće obrane, *HVO*) attivo tra il 1992 e il 1995 è stato l'esercito della Repubblica Croata di Bosnia-Erzegovina, l'entità autonoma dei croati di Bosnia-Erzegovina.

³ Riferendosi al generale Praljak e al suo ruolo nella guerra in Bosnia, la giornalista Azra Nuhefendić ricorda che il colpo decisivo per la distruzione del ponte di Mostar, lo *Stari* (il Vecchio) fu sparato dai croati, «responsabili della distruzione, sei croato-bosniaci, che erano i massimi esponenti politici e militari

Durante la pronuncia del verdetto, Praljak si è suicidato con un gesto plateale, bevendo in diretta una fiala contenente veleno. Gesto sconvolgente che ha suscitato reazioni di shock e isteria, e un diffuso rifiuto della sentenza da parte di masse di croati e dei vertici politici del paese. Mladić in Serbia, Praljak in Croazia, criminali di guerra condannati dal Tribunale internazionale dell’Aia, considerati eroi a casa e processati «ingiustamente». Per poter partecipare al lutto ed esprimere l’onore al generale suicida, la Presidente della Croazia, Kolinda Grabar Kitarović ha interrotto una visita in Islanda, mentre il Premier Plenković ha parlato di un’ingiustizia inflitta all’intero Paese che andava respinta. Soprattutto andava rigettata la responsabilità dell’allora Governo legittimo della Croazia (di Franjo Tudjman) per le azioni nella Bosnia-Erzegovina tramite il suo braccio armato, il HVO. Si tratta della responsabilità assodata dal Tribunale dell’Aia che è piombata addosso alla Croazia «inaspettatamente» assieme alla condanna ai personaggi dei vertici militari e politici della Herceg-Bosnia.

Tutto questo dimostra che le classi dirigenti serbe, croate, bosniache⁴ – e non dimentichiamo gli albanesi kosovari – adottano riguardo al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, il medesimo atteggiamento: un generale rifiuto e disconoscimento del suo operato. In tutto ciò, ben poco si parla delle vittime della guerra, della sofferenza inflitta a intere popolazioni stipate nei contenitori etnici e dell’ingiustizia postbellica. Tutto dimostra come il confronto con il passato sia un processo sociale lungo e impervio e il senso di responsabilità un concetto alieno, assente. Mentre, gli strascichi della violenza usata nella guerra si riproducono anche nei tempi di pace.

della cosiddetta Comunità Croata di Herceg-Bosnia (l’entità autoproclamata nel 1991 e disciolta nel 1994). Essi sono stati giudicati dal Tribunale dell’Aia perché responsabili di una *impresa criminale congiunta* e condannati dai dieci ai venticinque anni di prigionia. Tra di loro il generale croato Slobodan Praljak, condannato a venti anni, in quanto riconosciuto come principale responsabile della distruzione dello Stari Most. È stato lui a dichiarare che “quelle pietre” (il ponte) non avevano nessun valore».

<https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Mostar-il-Vecchio-venti-anni-dopo-143828>

⁴ «Bosgnacco», l’infelice traduzione del termine *bošnjac*, diverso da «bosniaco», *bosanac*. Mentre bosniaco è il cittadino della Bosnia-Erzegovina senza alcuna indicazione identitaria religiosa, quindi cittadino laico, oppure chi non accetta appartenenze di parte, bosgnacco – *bošnjac*, espressione legata al mito di una Bosnia medievale orgogliosa della cultura bogomila, poi aperta all’islam, oggi rappresenta i bosniaci musulmani. Quelli che la Jugoslavia socialista nominava con la *M* maiuscola per differenziare l’appartenenza nazionale da quella religiosa (quest’ultima scritta con la *m* minuscola. Oggi il termine *bošnjac* fonde le due identità, nazionale e religiosa ed entra, accanto ai serbi e ai croati, ad essere uno dei popoli costituenti della Bosnia-Erzegovina. Sarà questa la chiave di lettura di tutta la complessa identità bosniaca attualmente ristretta alle categorie serbo, croato e bosgnacco, presenti in Costituzione, nel Parlamento, nei ministeri, nei partiti (etnici), nelle comunità. Un intero sistema basato su divisioni etno-nazionali e sigillato dagli accordi di Dayton, sistema che esclude le minoranze, come pure l’opzione bosniaca laica: se alle elezioni una persona si dichiara *bosanac*, bosniaco, viene classificata come «altro».

A differenza delle posizioni governative, una parte della società civile, quella che ha praticato la resistenza ai nazionalismi durante la guerra, tra cui in primo luogo nomino le Donne in Nero di Belgrado, esprime la necessità di creare degli spazi alternativi di testimonianze delle vittime della guerra e di creazione di nuovi paradigmi della giustizia. Da qui, e dall'esperienza internazionale delle donne del mondo che hanno promosso i Tribunali delle donne in Tunisia, India, Messico, Sudafrica, Iraq, Cambogia e altri ancora, nasce l'idea di creare un Tribunale delle Donne con un approccio femminista alla giustizia anche nell'area jugoslava. In nessun modo questo Tribunale si sarebbe posto in opposizione al Tribunale dell'Aia, ma sarebbe stato complementare al suo operato. E, nonostante le critiche sulle modalità con cui il Tribunale dell'Aia aveva operato, le attiviste dei movimenti femministi considerano il suo ruolo decisivo:

«Il Tribunale Internazionale dell'Aia per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia è stato importante perché, se non ci fosse stato, nessuno sarebbe stato condannato. Un altro merito è quello di avere ottenuto il riconoscimento per la prima volta dello stupro come crimine di guerra grazie alla pressione delle donne; per questo è importante l'internazionalismo delle donne» (Zajović e Žarković, 2013).

Inoltre, hanno precisato:

«Il Tribunale delle donne della ex Jugoslavia non vuole essere una copia del Tribunale dell'Aia. Cerchiamo modelli alternativi di giustizia. Vanno individuati nuovi crimini e vanno introdotti nel diritto internazionale. Bisogna creare spazio per testimonianze delle donne su crimini dimenticati, non riconosciuti» (*ibidem*).

2.

Perché la Bosnia-Erzegovina? Perché in Bosnia-Erzegovina la massima distruzione del tessuto sociale, culturale, materiale, industriale? Perché l'assedio più lungo e feroce della storia di una città, Sarajevo? Perché il crimine così efferato in questo paese nel cuore della Jugoslavia?

Sarebbe da contestualizzare la storia della Bosnia, la sua posizione tra i due giganti che non hanno mai spento le mire di espansione nazionale e statale, i vicini dal lato orientale e da quello occidentale: la Serbia e la Croazia; la sua scomoda posizione trovata in mezzo allo strappo tra la Chiesa di Roma e quella di Bisanzio, nel cuore dello Scisma

della cristianità (1054); due entità che hanno sempre cercato di fondere la sfera spirituale con la conquista territoriale. Esercitando queste pretese sul territorio bosniaco, le due Chiese che poi diventano soggetti portatori di identità omologanti, croata/cattolicesimo e serba/chiesa serbo ortodossa, hanno avuto a che fare con quel nocciolo duro che rappresentava una Bosnia *bogomila*⁵, predicante la libertà individuale e l'indipendenza nazionale già nel X secolo; il regno di Kulin Ban e la «Chiesa bosniaca» sorta sulle fonti di un dualismo *patariano*... E infine, l'elemento decisivo che forgia la diversità bosniaca: i quasi cinque secoli della dominazione ottomana, l'Islam...Dopo il dominio ottomano subentrerà la monarchia Austro-Ungarica che «non seppe né poteva risolvere nessuna delle grandi ed elementari questioni di sostanza presenti nelle terre occupate» (Andrić, 1996, 30)⁶. E non dimentichiamo un'altra identità preziosa che si innesta nel tessuto urbano bosniaco, la componente ebraica. Gli ebrei, cacciati dalla Spagna dai regnanti Ferdinando e Isabella, trovano in Bosnia una terra accogliente.

⁵ «Il bogomilismo era una dottrina cristiana, giudicata ereticale, che affonda le sue radici nello gnosticismo. In sintesi, i bogomili professano la fede in un'ottica dualistica dell'universo che vede la netta contrapposizione tra bene e male. L'eredità culturale dello gnosticismo si diffuse dapprima lungo la costa settentrionale dell'Africa e successivamente penetrò in Anatolia e nei Balcani. Qui, secondo la tradizione, il monaco Bogumil diffuse il messaggio gnostico prima in Bulgaria e poi in Serbia e Bosnia. I Bogumili sono il corrispettivo slavo dei Catari, che si diffusero nella Francia meridionale durante il XV secolo. L'eresia bogomila, come quella catara, fu aspramente combattuta dalla Chiesa poiché ne rappresentava un'alternativa credibile e, quindi, un nemico temibile». Si veda in: «L'eredità bogomila e Islam bosniaco», <http://www.eastjournal.net/archives/2507>.

«I seguaci di questo movimento si autonominavano semplicemente cristiani e Chiesa bosniaca. Rappresentavano una terza forma oppure la terza via del cristianesimo, ponendosi tra i due giganti cristiani in lotta. Hanno influenzato fortemente il destino della Bosnia. [...] Predicavano la libertà individuale, responsabilità personale e indipendenza nazionale. Sino alla fine dello stato bosniaco medievale, la Chiesa bosniaca divenne quindi il sostegno e l'appoggio spirituale per i tentativi politici di indipendenza» (Ströhm, 1977, 265-266).

⁶ Andrić si riferisce all'eredità ottomana del governo delle terre e del compito che fu affidato alla monarchia degli Asburgo al Congresso di Berlino (1878) che avrebbe dovuto «introdurre in quelle terre un assetto più giusto e migliore e in primo luogo sciogliere gli antiquati e impossibili rapporti agrari, fonte di insoddisfazioni e di impoverimento generalizzato delle terre» (ivi, 31). Un altro aspetto che l'autore tratta nello stesso testo è quello dell'architettura e dell'urbanistica «dell'occupatore» senza risparmiare la lama della critica, considerando che pure attraverso la moderna forma fisica della città «innestata» in quella che era la Sarajevo orientale, in decadenza ma pur sempre *armoniosa e logica*: «questa architettura senza spirito né slancio, senza vita né gioia di vita, estranea alle condizioni e alle esigenze dei tempi nuovi e agli interessi di grandi masse di popolazione, lasciò il suo triste contrassegno su una parte di Sarajevo» (*ibidem*).

In realtà, la questione era molto più complessa, e una delle ragioni di non accettazione di questo «innesto» degli Asburgo fu il fatto che la monarchia rappresentava una potenza cristiana europea, fatto che non facilitò la vita dei musulmani. Secondo alcuni autori, tra il 1880 e il 1910, pochi anni prima della prima guerra mondiale, quasi 150.000 musulmani abbandonarono il paese per emigrare in Turchia. «Nello stesso periodo, la popolazione cristiana della Bosnia poté realizzare meglio i suoi desideri nazionali e religiosi, per cui gli austriaci, secondo il principio "*divide et impera*" favorirono dapprima i serbi ortodossi, e in seguito invece i croati, cattolici» (Ströhm, 1977, 267).

La Bosnia ha saputo conservare tra spada e commercio, tra spiritualità e cultura materiale, la saggezza orientale e l'arte della sopravvivenza nei secoli sotto tutti i regimi, la propria particolarità nella pluralità di voci, fedi, usanze, religioni, credenze, alfabeti... La maggior parte dei matrimoni misti di tutta l'area jugoslava si celebravano in Bosnia-Erzegovina⁷. «Nella Jugoslavia socialista far parte di un matrimonio misto, cioè tra persone di diversa religione o nazionalità, era motivo di orgoglio».⁸ Questa Bosnia è stata squartata, distrutta, sia fisicamente, che nei suoi valori fondamentali. L'esistenza dell'Altro, la convivenza di una diversità interattiva, sono elementi fondanti della Bosnia-Erzegovina multietnica. È nell'ordine delle cose del nazionalismo di tendere a un popolo etnicamente omologato, un territorio distinto, una lingua. E, non guasta, un Dio. La Bosnia-Erzegovina non è mai stata una terra simile. È per questo che la sua mescolanza e pluralità andavano distrutte. Venti anni dopo Dayton⁹, questa società non esiste. Neppure uno Stato bosniaco, basato come ogni altro Stato su presupposti quali un presidente, un governo, un parlamento, un unico territorio con istituzioni che si fondano sulla parità dei diritti di tutti i cittadini – non esiste. Lo sostiene in un'aspra critica alla «realpolitik» di Dayton, Zlatko Dizdarević, giornalista, scrittore e diplomatico che è stato portavoce di questo paese in diversi

⁷ Chi legge si potrà trovare disorientata/o dal doppio uso della denominazione del paese: Bosnia e Bosnia-Erzegovina. Cercherò di chiarire la questione che richiederebbe una esposizione più dettagliata: il paese storico viene nominato già nel X secolo con il nome Bosina, Bosen e il successivo potente regno medievale della dinastia Kotromanić, per lunghi secoli si identifica in Bosnia. Durante l'Impero Ottomano la Bosnia è costituita in *eyalet* bosniaco, mantiene i suoi confini medievali e rappresenta la più occidentale unità amministrativa e militare dell'Impero. Riceve nel 1833 il nome aggiunto di Erzegovina (Hercegovina, dal tedesco Herzog) come risultato di cambiamenti politici nella regione. Da Repubblica federata, la Bosnia-Erzegovina fa parte dello stato della Jugoslavia socialista nel 1945. Il 1 marzo 1992 è riconosciuta Stato sovrano con il nome Bosna i Hercegovina (nel testo: Bosnia-Erzegovina).

⁸ L'articolo di Dizdarević Damir, pubblicato originalmente su Peščanik, Belgrado, è riportato in italiano su: <https://www.balcanicaucasos.org/aree/Bosnia.../Amori-amari-a-Sarajevo-114840>.

⁹ Dopo una lunga serie di negoziati e operazioni belliche, l'accordo di Dayton, denominato secondo la cittadina americana dell'Ohio dove è situata la base militare nella quale si raggiunse l'accordo, fu firmato il 21 novembre 1995 tra i tre detentori del potere etnonazionale in conflitto: Slobodan Milošević, presidente della Serbia, Franjo Tuđman, presidente della Croazia, Alija Izetbegović, all'epoca formale presidente della Bosnia-Erzegovina. L'accordo significò la cessazione delle ostilità ma anche la formalizzazione dell'assetto territoriale che confermava le conquiste belliche e la divisione (trasferimenti forzati) della popolazione su basi etnonazionali. La Bosnia-Erzegovina diventa così uno Stato composto da due entità, dalla Federazione dei croati e dei *bosgnacchi* (musulmani), e dalla Repubblica Serba. La studiosa della questione dei Balcani occidentali, Tatjana Sekulić, sociologa, descrive così le conseguenze dell'implementazione dell'accordo:

«La struttura sociale ed etnica della popolazione era completamente cambiata, e crimini compiuti nel nome dei popoli stessi avevano ormai, in maniera duratura e forse irreversibile, danneggiato le tradizioni culturali della società bosniaca. [...] La pace di Dayton fu firmata soltanto nel momento in cui erano stati portati a termine quasi completamente i processi di disintegrazione sociale, condotti con mezzi ed in maniera tanto violenta da lasciare ben poca speranza di poter costruire, in un futuro vicino, solide fondamenta per una nuova società bosniaca» (Sekulić, 2002, 121-122).

continenti, una personalità con un'esperienza di vita che gli consente di giudicare la potenza distruttiva dell'etno-nazionalismo attualmente dominante nel Paese.

Dayton ha sigillato il completamento bellico della disintegrazione della società bosniaca. Sì, ha portato la pace, una pace fredda a un paese dilaniato nel suo essere plurale, a un paese i cui cittadini non si riconoscono, a una Bosnia-Erzegovina profondamente violata nelle sue origini storiche, culturali e civilizzatrici.

3.

Le questioni che la guerra ha lasciato in eredità all'intera area dei Balcani occidentali, l'esigenza di confrontarsi con la responsabilità hanno portato alla ricerca e all'elaborazione dei nuovi, alternativi modelli di giustizia. Si tratta di *giustizia transizionale* promossa da un gruppo di intellettuali, giuristi, filosofi e pacifisti serbi assieme al movimento femminista delle Donne in Nero di Belgrado. La *giustizia transizionale* alla quale essi si ispirano include non soltanto sanzioni penali, ma anche quelle non penali in cui la società civile gioca un ruolo principale e si assume la responsabilità sostanziale. Secondo la definizione dei promotori del concetto, la *giustizia transizionale* rappresenta «un insieme di istituzioni, processi, misure e decisioni morali, legali, politiche e sociali che vengono stabiliti e implementati nel processo di transizione democratica, cioè nel passaggio dai regimi criminali, dittatoriali verso la democrazia» (Dimitrijević, 2007).

Su queste basi nasce l'esigenza di dare le risposte e di capire che cosa è stato fatto in nome delle nazioni e di creare un clima politico, culturale, spirituale ed emozionale diverso da quello che ha generato la/le guerra/e e giustificato i crimini di guerra. In questo processo del superamento del passato criminale, il ruolo della società civile diventa essenziale. I movimenti femministi e pacifisti lo esprimono chiaramente:

«Sia durante la guerra che ora che i conflitti armati sono finiti, il nostro obiettivo permanente è quello di demolire gli schemi culturali, i sistemi ideologici e i valori che hanno generato la guerra, che l'hanno giustificata e che ancora giustificano la guerra e i crimini di guerra» (Zajović, 2005).

Per cui, tra gli obbiettivi morali si prefiggono «l'obbligo e la responsabilità di esercitare pressione permanente sulle istituzioni statali affinché si denuncino i crimini e si puniscano tutti gli organizzatori, i comandanti e gli esecutori dei crimini di guerra» (*ibidem*).

Consapevoli delle difficoltà nel procedere in tale direzione, e soprattutto nell'affrontare pubblicamente alcuni temi scottanti come per esempio lo stupro delle donne¹⁰ lasciato nell'ombra nel dibattito pubblico, nonostante sia stato l'arma efficiente della pulizia etnica in Bosnia-Erzegovina¹¹, le associazioni di donne dell'intera area jugoslava hanno mantenuto i loro legami e hanno fatto notevoli passi avanti. Uno di questi è stato il *Tribunale delle Donne – un approccio femminista alla giustizia*, lanciato da organizzazioni femministe di tutti i paesi della ex Jugoslavia¹².

Perché l'approccio femminista, che cosa significa?

Lo spiegano bene le Donne in Nero nell'ampio materiale che raccoglie la loro lunga esperienza di preparazione dell'evento¹³, una preparazione impegnativa che includeva spostamenti oltre i confini dei nuovi stati nazionali dove incontrare attiviste, associazioni di donne, vittime della violenza, potenziali testimoni e dove praticare dei workshop, letture, presentazioni video, seminari e discussioni nei circoli femministi, luoghi protetti, dove superare l'esitazione di molte che con difficoltà accettavano di parlare della violenza subita. Questa tenace attività preparatoria, a cui hanno preso parte circa 5.000 persone, è durata quasi cinque anni, e ha dimostrato che c'erano donne pronte a testimoniare, che bisognava sostenerle e creare reti di solidarietà per dare loro l'opportunità di uscire fuori dall'ombra, di appropriarsi della parola e della propria dignità.

¹⁰ Nella relazione già citata, Staša Zajović scrive: «Solo un numero davvero minimo di processi per guerra e per crimini di guerra si stanno svolgendo nelle corti locali. Altre forme di giustizia transizionale – non penale – così come commissioni per la verità e la riconciliazione / pulizia / risarcimenti / compensazione / restituzione, che sono alcuni esempi, o non vengono affatto prese in considerazione o si praticano esclusivamente sotto la pressione di fattori esterni, per ragioni pragmatiche e non sono il frutto di una sentita e reale esigenza di superare il passato» (*ibidem*).

¹¹ Generalmente, tra le accuse ai criminali di guerra non si legge alcun capo d'accusa per le violenze inflitte alle donne, per gli stupri.

¹² Il Comitato organizzatore dell'Iniziativa è stato composto da: Movimento delle Madri delle *enclaves* di Srebrenica e Žepa, Sarajevo, Fondazione CURE, Sarajevo, Forum delle Donne, Bratunac, (Bosnia Erzegovina); Centro per le Donne Vittime di Guerra, Zagabria, Centro per gli Studi delle Donne, Zagabria (Croazia); Lobby delle Donne di Slovenia, Lubiana, (Slovenia); Centro per gli studi delle Donne per la pace, Kotor (Montenegro); Commissione per l'Uguaglianza di Genere, Skopje, (Macedonia); Kosovo Rete delle Donne, Priština (Kosovo); Centro di Studi delle Donne, Belgrado, Donne in Nero, Belgrado, (Serbia).

¹³ Una parte del materiale è stata raccolta e tradotta in italiano in *Žene u crnom and Centar for Women's Studies*. Belgrade, (trad. it. 2016).

«L'approccio femminista alla giustizia è un atto di responsabilità, motivato dalla constatazione dell'invisibilità del contributo femminile ai processi di *giustizia transizionale*, in cui le donne sono emarginate e ridotte a oggetti di violenza. Al contrario, un punto di vista di genere rappresenta l'atto di riparazione a un'ingiustizia inflitta a un numero considerevole di donne, che hanno partecipato alla resistenza nonviolenta contro la guerra, come pure rappresenta l'avvio di percorsi di fiducia/riconciliazione e di costruzione della pace. In breve, l'approccio femminista implica la volontà di sottolineare la continuità della presenza delle donne che hanno resistito alla guerra» (ivi, 19).

Il Tribunale ha avuto un'ampia adesione. Si è svolto dal 7 al 10 maggio 2015 a Sarajevo, città-simbolo del martirio della società civile bosniaca e della vergogna europea. Iniziato con la silenziosa manifestazione nelle vie e nelle piazze del centro della città, dove 500 donne, testimoni e attiviste, venute da tutte le parti dell'ex Jugoslavia e dall'estero, annunciavano di non essere pronte a una «riconciliazione smemorata», ma decise a intraprendere la lotta contro l'oblio e tramutarla in lotta per la dignità. L'evento è proseguito nel Bosanski kulturni centar, nel centro cittadino.

Dal palco del Tribunale dove con grande coraggio le donne denunciavano la violenza subita dal 1991 fino al 2015, è stata richiesta ad alta voce l'attivazione di tutte le forme di responsabilità: individuale, collettiva, morale e politica e di tutti i meccanismi disponibili per fornire il risarcimento e la riabilitazione delle vittime.

Le donne testimoniavano le indicibili violenze subite durante il conflitto bellico e quelle subdole che si trascinano e radicano nei tempi di pace. Vi è una visibile continuità della violenza che la popolazione civile subisce in base alla propria identità etnica, religiosa o nazionale e di genere, esposta all'esclusione sociale, all'espulsione dai processi produttivi, alla marginalizzazione economica e culturale e a molteplici forme di violenza che si manifestano anche nel periodo di pace.

Riporto una breve descrizione dell'evento annotata da Andrea Oskari Rossini, unico giornalista uomo presente in sala:

«Alcune centinaia di donne ascoltano in silenzio. Sul lato sinistro del palco ci sono le testimoni. Dall'altro lato ci sono le esperte del Tribunale che, alla fine di ogni sessione, riportano le singole storie nel contesto della guerra contro le donne che viene combattuta ogni giorno, in questa regione e nel mondo intero. [...] Le donne prendono la parola una dopo l'altra, emergendo al centro del palco dalla penombra. Una testimone, di un villaggio della Bosnia orientale, racconta degli stupri subiti a 15 anni nel campo di concentramento di Bratunac. Continua descrivendo la solitudine del dopoguerra, la povertà, il matrimonio e l'inizio di un nuovo incubo di violenza ("un'altra forma di campo"). Quando racconta del divorzio, e che "hanno preso

la mia adolescenza, ma il mio presente e futuro non lo avranno”, tutta la platea si alza in piedi. Le donne applaudono senza fermarsi. Non è solo un segno di rispetto. È uno scambio di energia» (Rossini, 2015).

Oltre le testimoni, sul palco erano presenti filosofe, giuriste, sociologhe, scrittrici, antropologhe, tra cui le attiviste internazionali che formavano il Collegio giudicante del Tribunale, una autorevole presenza di esperte. Il Collegio non esprimeva un giudizio valoriale sulle narrazioni delle testimoni, ma contestualizzava le singole storie riconducendole ad una cornice storica più ampia, collettiva. Allo stesso tempo, il Collegio esaminava le responsabilità dei principali agenti che hanno alimentato e condotto le guerre nei Balcani: gli stati, le chiese, i media, l’ideologia, il ruolo degli intellettuali nazionalisti e le politiche pianificate di esclusione dell’altro dal corpo della nazione.

Dal punto di vista dell’etica femminista, la co-presenza sul palco di testimoni, donne semplici, assieme alle teoriche, conferma la valenza delle storie e delle conoscenze delle donne senza gerarchie. E lo spazio pubblico in cui avvenivano le testimonianze sulla violenza e l’ingiustizia, diventava molto di più di un luogo di sola denuncia, diventava uno spazio politico alternativo.

«Con il Tribunale delle Donne – un approccio femminista alla giustizia, noi provvediamo e creiamo nuove politiche di conoscenza, riconsideriamo le relazioni tra teoria e pratica/esperienza, costruiamo solidarietà e fiducia reciproca, scriviamo storia alternativa delle donne e memoria storica collettiva» (Volantino-invito, 2015).

Il Tribunale delle Donne di Sarajevo ha indicato un passo positivo nel perseguimento della giustizia. Alla società civile ha offerto un’opportunità di capire, demolire e rifiutare i meccanismi che hanno condotto alla guerra, di confrontarsi e cercare di superare il passato criminale, quello in cui il male si infligge all’*altro* in nome della nazione.

Il Tribunale delle Donne non emana sentenze, non spedisce nessuno in carcere, ma contribuisce alla creazione di un clima politico e culturale contro il crimine. Questo e già tanto. È la scelta delle attiviste dei movimenti pacifisti e femministi dell’intera area della ex Jugoslavia nel faticoso cammino verso il raggiungimento di una pace giusta e permanente, come pre-condizione vitale per lo sviluppo della società civile¹⁴.

¹⁴ Sull’argomento ho scritto in diverse occasioni. Cito qui ad esempio: Richter, 2016, in Catania e Vaccari (cur.), 2016, 101-117; Richter, 2016, in Camilotti e Regazzoni (cur.), 2016, 37-45; Richter, 2012, in *A rivista anarchica*, 2012.

Bibliografia

Andrić Ivo, “Questa è la città”, in Del Giudice Piero (cur.), *Sarajevo*, Edizioni E, Trieste, 1996.

Dimitrijević Nenad, “Moral Responsibility for Collective Crime”, 2007, reperibile on line:
<http://pescanik.net/moral-responsibility-for-collective-crime/>

Dizdarević Damir, reperibile on line:
<https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia.../Amori-amari-a-Sarajevo-114840>

“L’eredità bogomila e Islam bosniaco”, in *East Journal*, reperibile on line:
<http://www.eastjournal.net/archives/2507>

Nuhfendić Azra, “Mostrar il Vecchio venti anni dopo”, reperibile on line:
<https://www.balcanicaucaso.org/aree/Bosnia-Erzegovina/Mostar-il-Vecchio-venti-anni-dopo-143828>

Richter Melita, “La violenza strutturale nelle guerre dell’ex Jugoslavia. Come superare lo stigma di essere vittime”, in: Catania Valentina e Vaccari Lorisa (cur.), *Donne in guerra. La violenza di genere dal primo conflitto mondiale all’Isis*, Cierre edizioni, Cgl Spi, Comune di Verona, Verona, 2016, pp. 101-117.

Richter Melita, “Bosnia Erzegovina. 20 anni dagli Accordi di Pace di Dayton”, in Camilotti Silvia e Regazzoni Susanna (cur.), *Venti anni di pace fredda in Bosnia Erzegovina*, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2016, pp. 37-45.

Richter Melita, “In alto, sul monte Srd”, in *A rivista anarchica*, anno 42, n. 373, 2012.

Richter Melita e Bacchi Maria (cur.), *Le guerre cominciano a primavera. Soggetti e genere nel conflitto jugoslavo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003.

Rossini Oskari Andrea, “Sarajevo, il Tribunale delle Donne”, reperibile on line: www.balcanicaucaso.org, 11 maggio 2015.

Sekulić Tatjana, *Violenza etnica. I Balcani tra etnonazionalismo e democrazia*, Carocci, Roma, 2002.

Ströhm Carl Gustaf, *Senza Tito può la Jugoslavia sopravvivere?*, Edizioni LINT, Trieste, 1977.

Volantino-invito delle Donne in Nero al *Tribunale delle donne – un approccio femminista alla giustizia*, Sarajevo, 7-10 Maggio 2015.

Zajović Staša e Žarković Rada, *Dibattito sulla Pace*, documento inedito presentato all’incontro promosso dalle Donne in Nero e Arte da mangiare - mangiare Arte, Milano, Società umanitaria, 13 ottobre 2013.

Zajović Staša, *Un approccio femminista nell'affrontare il passato e la giustizia transizionale – esperienza della Serbia*, documento scritto per la Conferenza della Rete Internazionale delle Donne in Nero, Gerusalemme/Israele 12 – 16 Agosto 2005.

Žene u crnom and Centar for Women’s Studies, *Women’s Court: About the Process*, Belgrade, 2015 (trad. it. Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia*, edizione italiana a cura delle Donne in Nero di Udine, Nepi (Viterbo), 2016).

IL TRIBUNALE DELLE DONNE: UN PERCORSO PER METTERE LA GIUSTIZIA IN MANI FEMMINISTE

Marianita De Ambrogio

Abstract

The purpose of this presentation is to show how the Balkans Women's Court was born and how it was developed, on what vision of justice this experience is based, how the public session of the Court went on, May 7th to 10th in Sarajevo.

A second aim is to focalize main and distinctive issues of this remarkable experience. Without pretending to be exhaustive, this is an attempt at seizing meanings and consequences of such an approach not only in the Balkans.

Keywords

Feminist approach to justice; listening; responsibility; solidarity; reparations; memory; truth.

Innanzitutto un ringraziamento a chi ha pensato e organizzato questo bellissimo incontro. Grazie per aver messo al centro della discussione questo binomio, donne e giustizia, e grazie per aver scelto di partire da un'esperienza che, pur nascendo dalla violenza, dall'ingiustizia e dalla sofferenza, sta riuscendo a costruire un percorso di speranza per tutte le donne.

Cercherò di descrivere e spiegare da che cosa nasce e come si sviluppa il Tribunale delle Donne, quale idea di giustizia sia alla base di questo percorso, cos'è accaduto a Sarajevo dal 7 al 10 maggio 2015 e cosa può significare per noi questa vicenda.

Cercherò di mettere a fuoco gli elementi essenziali che caratterizzano questa straordinaria esperienza, nel tentativo, certamente non esaustivo, di coglierne il significato e le ricadute nella regione dei Balcani e non solo.

1. Da che cosa nasce e come si sviluppa il Tribunale delle Donne

Faccio parte della Rete internazionale delle Donne in Nero contro la guerra e questo mi

ha permesso di entrare in relazione con Donne in Nero di altri luoghi – «luoghi difficili» noi li chiamiamo – caratterizzati da conflitti armati, violenze, discriminazioni, che colpiscono innanzitutto le donne. Le Donne in Nero dei Balcani, come di Israele, Colombia, India, Armenia – tanto per citare alcuni di questi «luoghi difficili» – si sono impegnate, e continuano a farlo, contro guerre e militarismo, nazionalismi, razzismo e sessismo, e nel fare questo si sono inevitabilmente imbattute nella realtà delle vittime¹ di questi crimini, con il loro bisogno di giustizia e verità, che i tribunali istituzionali molto raramente sono in grado di soddisfare.

È da questa esigenza di giustizia che nascono i Tribunali delle Donne, che hanno una storia lunga di oltre due decenni: dal primo, istituito in Pakistan nel 1992, ne sono poi stati organizzati quasi quaranta, in India, Egitto, Giappone, Sudafrica... Nel corso di questi procedimenti un'impressionante varietà di ingiustizie commesse contro le donne ha trovato un nome².

Il Tribunale delle Donne dei Balcani è il primo che si svolge in Europa. Nasce come gli altri da un'esigenza di giustizia: le guerre che hanno insanguinato la Jugoslavia infatti si sono concluse, ma i crimini restano impuniti, spesso nemmeno riconosciuti come tali; la giustizia penale istituzionale – Tribunale internazionale dell'Aia che chiuderà i battenti a fine dicembre 2017 e tribunali locali dei vari stati etnici³ nati dalla disgregazione della Jugoslavia – ha mostrato e continua a mostrare i suoi condizionamenti politici. C'è

¹ Ritengo necessaria una precisazione sull'uso della parola «vittima». Nel suo uso corrente «vittima» ha un significato passivo, come si può vedere consultando qualsiasi dizionario (nel *Dizionario della lingua italiana* di Nicola Zingarelli, tra le altre, possiamo leggere queste definizioni: «Chi perde la vita o subisce gravi danni personali o patrimoniali, in seguito a calamità, sventure, disastri, incidenti e simili», e anche: «Chi soggiace ad azioni ingiuste, a prepotenze, violenze, sopercchie, sopraffazioni e simili»). D'altra parte, come si vedrà nel prosieguo di questo intervento, le donne che hanno dato vita al Tribunale delle Donne rifiutano di essere rinchiusi nel ruolo di vittime passive, e – pur avendo subito violenze e ingiustizie – vogliono essere riconosciute come soggetti che devono essere ascoltati. Di volta in volta apparirà chiaro dal contesto in quale dei due sensi verrà usata la parola.

² Trovo fondamentale per approfondire la conoscenza dei Tribunali dei popoli, e in particolare dei Tribunali delle Donne, il saggio di Dianne Otto, 2017. Dianne Otto (Melbourne Law School, Australia) ha partecipato come esperta al Tribunale della Cambogia nel 2013 ed è stata membro del Consiglio Giudiziale del Tribunale delle Donne a Sarajevo.

³ Uso per comodità il termine «etnico»: «etnia» infatti è un altro termine – entrato in uso anche grazie alla guerra e ai nazionalismi tuttora dominanti che l'hanno diffuso – a mio modo di vedere discutibile. Cito solo dall'Enciclopedia Treccani: «Il gruppo etnico viene percepito nell'immaginario collettivo come un aggregato sociale omogeneo, i cui membri condividono una cultura, una storia, una lingua, un territorio, una religione ecc. e rivendicano per questo una identità comune. Molti studiosi (principalmente antropologi culturali e storici) hanno viceversa sottolineato il carattere arbitrario e costruito delle appartenenze etniche, evidenziando i fenomeni politici che sono alla base della nascita dei gruppi etnici. Più che una comune "sostanza", gli appartenenti a un gruppo etnico condividerebbero una contrapposizione con altri gruppi etnici o nazionali» (<http://www.treccani.it/enciclopedia/etnia/>).

bisogno – hanno pensato molte donne dei Balcani – di una giustizia *altra*, che si prenda cura delle vittime e delle loro sofferenze, che documenti i crimini, ma anche le scelte di coraggio civile e solidarietà fatte a rischio della vita, una giustizia che educi ad essere responsabili e ponga così le basi di un futuro diverso. Per questo era necessario offrire alle donne uno spazio sicuro in cui poter testimoniare sentendosi sostenute da altre donne, non rinchiusi nel ruolo di vittime ma soggetti che vogliono essere ascoltati per ottenere riconoscimento.

L'obiettivo era creare una diversa narrazione di quanto è avvenuto, scrivere una storia alternativa delle donne, una memoria storica collettiva, creare nuovi paradigmi di giustizia che vadano al di là degli schemi della giustizia penale tradizionale.

Il Tribunale delle Donne è un lungo percorso, che prende vita alla fine del 2010, vi lavorano associazioni di donne di tutti i paesi della ex Jugoslavia⁴ – e già questo ha un alto significato di rottura con le politiche nazionaliste all'origine delle guerre degli anni '90 e tuttora dominanti (non solo nei Balcani purtroppo), politiche che avrebbero voluto che queste donne si considerassero nemiche. Ma non è questa la pratica messa in atto fin dagli anni delle guerre da tali gruppi, in primis dalle Donne in Nero di Belgrado che del Tribunale delle Donne hanno assunto il ruolo di coordinatrici. Mosse da un fortissimo senso civico e dall'etica della «cura», dall'impegno a costruire relazioni umane basate sul reciproco rispetto e sulla capacità di condividere emozioni e sentimenti, queste donne hanno chiesto e continuano a chiedere di fare i conti con il passato fino in fondo, consapevoli che non si potrà costruire nessun futuro sui crimini rimasti impuniti.

Convinte che il Tribunale penale del L'Aia (a cui tuttavia va riconosciuto il merito di aver raccolto un'imponente documentazione sui crimini commessi) non sia stato in grado di rispondere al loro bisogno di verità e di giustizia, queste donne – che pure sono andate a L'Aia e per testimoniare e per protestare – ne hanno denunciato l'insufficienza e hanno cercato di inventarsi qualcosa d'altro, un luogo diverso, dove si possano mettere le vittime nella condizione di raccontarsi come soggetti che cercano di ritrovare la propria umanità dopo tanta negazione e continuare a vivere: il Tribunale delle Donne. Appunto.

⁴ Il Comitato Organizzatore del Tribunale delle Donne era composto da: Movimento delle Madri delle enclave di Srebrenica e Žepa, Fondazione «Cure» [ragazze], Sarajevo (Bosnia Erzegovina); Centro per le Donne Vittime di Guerra, Centro per gli Studi delle Donne, Zagabria (Croazia); Lobby delle Donne di Slovenia, Maribor (Slovenia); Centro per gli Studi delle Donne per la pace «Anima», Kotor, (Montenegro); Consiglio nazionale per l'Uguaglianza di Genere, Skopje (Macedonia); Rete delle Donne, Priština (Kosovo); Centro di Studi delle Donne e Donne in Nero, Belgrado (Serbia).

Per realizzarlo ci sono voluti cinque anni, durante i quali è stato fatto un imponente lavoro di base per restituire la titolarità del processo alle vittime e alle superstiti. Centinaia di riunioni sono state tenute in paesi, città e villaggi con gruppi di donne sopravvissute alle violenze, in modo che esse potessero modellare il processo e appropriarsene. Circa cinquemila donne sono state coinvolte in questo percorso.

Tutto questo viene descritto nel libro *Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia* (Žene u crnom and Centar for Women's Studies, 2015), tradotto in italiano dalle Donne in Nero di Udine. È uno strumento prezioso, di cui consiglio vivamente la lettura, che ripercorre il processo che ha portato alla realizzazione del Tribunale delle Donne nei territori della ex Jugoslavia, elaborando una riflessione sulla giustizia in un'ottica femminista. Alla presentazione di Daša Duhaček, direttrice del Centro Studi delle Donne di Belgrado, seguono tre saggi: nel primo Staša Zajović, co-fondatrice e coordinatrice delle Donne in Nero di Belgrado, descrive e analizza il processo di organizzazione del Tribunale delle Donne, mettendone in evidenza problemi e difficoltà incontrati, obiettivi, metodologia, prospettive future; nel secondo Daša Duhaček prende in considerazione le varie teorie, filosofiche e anche femministe, sulla giustizia per arrivare ad analizzare il concetto di giustizia femminista alla base del Tribunale delle Donne; nel terzo infine Rada Iveković, filosofa femminista, esamina la specificità della violenza contro le donne nel contesto di completa devastazione che emerge dalle testimonianze, «una violenza di stato “strutturale” agita in un contesto in cui i crimini non sono stati ancora puniti»⁵ e afferma la necessità di considerare la relazione tra i sessi come punto centrale di ogni diseguaglianza. Daša Duhaček nella presentazione, pur sottolineando la difficoltà di descrivere un processo così lungo e complesso, ne evidenzia l'importanza per il pensiero e le pratiche femministe: «Questi testi - conclude - ci spingono a rivolgere la nostra attenzione alle ingiustizie, a riconoscerne le vittime e la loro resistenza e a considerare i nuovi paradigmi che il Tribunale delle Donne ci offre»⁶.

⁵ Žene u crnom and Centar for Women's Studies, 2015 (trad. it. 2016, 11).

⁶ *Ibidem*.

2. Quale idea di giustizia alla base di questo processo?

Il Tribunale delle Donne rivendica la necessità di una giustizia «altra»; senza negare l'esistenza e anche la necessità di una giustizia penale istituzionale, ne coglie l'insufficienza, l'indifferenza nei confronti delle vittime spesso emarginate, umiliate e zittite (a L'Aia addirittura i criminali, avendo la possibilità di difendersi da soli, potevano interrogare le vittime...). Si percorre quindi un'altra strada che, partendo dalla consapevolezza dell'inadeguatezza della giustizia istituzionale, mette al centro il riconoscimento dell'ingiustizia: è la testimonianza dell'ingiustizia ad essere al centro del procedimento, è essa a definire il reato.

In un'ottica femminista non è sufficiente individuare i singoli responsabili dei crimini, ma è necessario innanzi tutto un ascolto solidale ed empatico con le donne che raccontano la violenza e l'ingiustizia e, nel contempo, è necessario il riconoscimento della loro capacità di resistenza di fronte alle esperienze che hanno vissuto e alle loro conseguenze: la giustizia comincia dal loro bisogno di essere accettate, di uscire dall'isolamento, di sentirsi bene, per loro il Tribunale ha un'importanza *terapeutica*⁷.

È necessario inoltre allargare lo sguardo oltre le responsabilità dei singoli per individuare le responsabilità collettive, strutturali, degli stati, dei governi, delle istituzioni a vari livelli e mettere in discussione le strutture del potere economico, militare e di genere.

Mettere la giustizia in mani femministe significa allora liberare le donne dal ruolo di vittime di ingiustizie per farle divenire promotrici di giustizia, mettere nelle loro mani quel diritto che le ha marginalizzate, trasformarle da oggetti della narrazione a protagoniste e fonti alternative di narrazione su quanto è accaduto, da vittime passive e impotenti a protagoniste della lotta contro ingiustizia e violenza.

⁷ Sulla giustizia come guarigione si veda il bel racconto di Lepa Mladjenović sul Festival della memoria svoltosi in Guatemala nel 2011, centrato sul concetto che guarire è giustizia (Mladjenović, 2012).

3. Sarajevo 7 - 10 maggio 2015

Tutto questo è diventato pubblico e visibile a Sarajevo dal 7 al 10 maggio 2015.

Ho avuto il privilegio, insieme con altre Donne in Nero italiane, di partecipare alla sessione del Tribunale delle Donne che si è insediato a Sarajevo, città simbolo delle guerre che hanno insanguinato i Balcani negli anni '90.

Circa cinquecento donne hanno partecipato all'evento, in maggioranza balcaniche, di tutti i paesi nati dalla disgregazione della Jugoslavia, ma erano presenti anche donne italiane, spagnole, belghe, britanniche della Rete internazionale delle Donne in Nero, senza contare le esperte internazionali che componevano la Giuria o Consiglio giudiziale⁸ e le ospiti dall'Argentina, da Israele e dalla Palestina⁹, chiamate a sottolineare la solidarietà internazionale e a sommare le loro testimonianze a quelle delle testimoni balcaniche.

Il Tribunale si è aperto con una manifestazione/corteo nella zona centrale di Sarajevo. In testa donne di tutta la ex Jugoslavia, che hanno portato nei giorni seguenti le loro testimonianze, e tra loro Nora Kortinas, Madre de Plaza de Mayo: reggevano un grande striscione con la scritta «Tribunale delle donne – Un approccio femminista alla giustizia»; seguivano altri striscioni con le parole chiave attorno a cui si è articolato il lavoro che tante donne hanno portato avanti: «Solidarietà», «Responsabilità», «Memoria», «Donne insieme per una pace giusta».

Le testimonianze delle donne hanno costituito l'ossatura del Tribunale. Centinaia di donne, durante la preparazione del Tribunale, sono riuscite, con coraggio e dolore, a raccontare la loro storia superando la paura di rivivere il trauma e la paura di mettere a rischio la sicurezza propria e delle loro famiglie; a Sarajevo trentasei di loro hanno preso la parola in pubblico¹⁰.

Le testimonianze sono state organizzate per temi (violenza etnica, violenza militarista,

⁸ Sul ruolo di questo Consiglio si veda più avanti. Le componenti erano: Vesna Rakić-Vodinelić, Belgrado, Serbia, presidente; Charlotte Bunch, Center for Women's Global Leadership, Rutgers University, Stati Uniti; Kirsten Campbell, Goldsmiths College, Londra, Regno Unito; Gorana Mlinarević, attivista e ricercatrice femminista, Sarajevo, Bosnia Erzegovina; Dianne Otto, Melbourne Law School, Australia; Latinka Perović, Istituto per la Storia della Serbia, Belgrado, Serbia; Vesna Teršelič, Documenta – Centro per il confronto con il Passato, Zagabria, Croazia.

⁹ Nora Kortinas delle Madres de Plaza de Mayo (Argentina), Naila Ayesh, attivista palestinese di Gaza e Lily Traubman delle Donne in Nero di Israele.

¹⁰ Il numero limitato dipendeva da esigenze di tempo e dalla disponibilità delle donne a parlare in pubblico, si sono quindi scelte insieme le testimonianze da portare in pubblico. Le testimoni provenivano da tutta la ex Jugoslavia: Bosnia Erzegovina, Croazia, Serbia, Montenegro, Slovenia, Macedonia, Kosovo.

violenza sessuale, violenza economica, violenza sociale, durante ma anche dopo le guerre a sottolinearne la continuità) e alle testimonianze su ciascun tema seguivano gli interventi delle esperte che le testimonianze avevano seguito e raccolto e ne proponevano un inquadramento, descrivendone il contesto (sociale, economico, storico) per poterle comprendere meglio¹¹.

Le testimoni parlavano lentamente con voce carica di emozione, spesso si interrompevano emettendo profondi sospiri, a volte la loro voce si spezzava nel pianto, a volte in un gemito (e subito una donna si poneva al loro fianco per dar loro conforto e sostegno con la sua vicinanza che si manifestava con il contatto fisico): il raccontare era per loro doloroso, ma anche liberatorio ed era accolto con applausi di incoraggiamento e condivisione; infatti, se l'emozione trasmessa dai racconti delle donne era molto forte, altrettanto forte era l'energia che comunicavano, pur nel loro dolore. Lo scambio che avveniva tra il palco e la platea, gli applausi, erano importantissimi, volevano dire: conosciamo il dolore che avete dovuto sopportare, siamo solidali con voi, condividiamo il vostro bisogno di giustizia e ci assumiamo la responsabilità di fare in modo che quanto accaduto non accada mai più.

Abbiamo ascoltato racconti di grandi, inaspettate e spesso incomprensibili violenze (molte donne infatti ricordavano come prima delle guerre vivevano serenamente con i loro vicini, senza problemi riconducibili a diverse appartenenze etniche, condividendo la quotidianità della vita). Le testimoni erano donne che hanno perduto figli e figlie, mariti e altri familiari, casa e ogni bene, che hanno dovuto abbandonare il luogo in cui vivevano, che sono diventate profughe; donne che hanno assistito a violenze ed uccisioni, che hanno lottato per salvare i loro cari, che hanno patito la fame, hanno vissuto in condizioni

¹¹ Marta Drury (USA), direttrice del Fondo Cuore e Mano che finanzia gruppi di donne che lavorano per la pace nei Balcani; Monika Hauser (Svizzera/Germania), ginecologa, fondatrice di Medica Mondiale; Marieme H. Lucas (Algeria/Francia), fondatrice della rete Donne che Vivono sotto leggi musulmane (WLUML); Bojan Aleksov (Serbia/Gran Bretagna), dottore in scienze storiche, attivista del gruppo delle Donne in Nero; Tanja Đurić Kuzmanović (Serbia), docente di economia a Novi Sad; Rada Iveković (Croazia/Francia), filosofa e docente di filosofia a Parigi; Renata Jambrešić Kirin (Croazia), ricercatrice all'Istituto di Ricerca in Etnologia e Folclore a Zagabria; Vjollca Krasniqi (Kosovo), sociologa e filosofa; Miroslava Malešević (Serbia), etnologa e ricercatrice all'Istituto Etnografico dell'Accademia Serba di Arti e Scienze; Snježana Milivojević (Serbia), appartenente al consiglio accademico del Centro per gli Studi delle Donne, Belgrado; Gabriela Mischkowski (Germania), co-fondatrice di Medica Mondiale; Snežana Obrenović (Serbia), sociologa, attivista delle Donne in nero; Senka Rastoder (Montenegro), sindacalista; Marijana Senjak (Croazia/Bosnia Erzegovina), psicologa e terapeuta, co-fondatrice del Centro per il Sostegno Psicologico nella Guerra, fondato a Zenica nel 1992; Staša Zajović (Serbia), co-fondatrice e coordinatrice del gruppo femminista pacifista Donne in Nero.

impossibili in un clima di terrore; donne che hanno subito violenze sessuali ripetute e prolungate di cui conservano «tracce profonde nel corpo e nell'anima»; spesso stigmatizzate come se fossero loro le colpevoli e non le vittime. Donne che ancora oggi incontrano quotidianamente i responsabili delle violenze subite che circolano impuniti e spesso ricoprono cariche pubbliche. Donne che ancora oggi non sanno cosa è successo ai loro cari, chiedono verità e giustizia. Donne che a volte vorrebbero dimenticare, ma che vogliono testimoniare, vogliono raccontare perché quanto è accaduto non si ripeta, perché i loro figli abbiano un futuro. Donne che continuano a resistere: come durante la guerra si sono opposte al reclutamento forzato dei loro cari, alla pulizia etnica, al dover essere nemiche, ora continuano ad opporsi alle discriminazioni, a lottare per i loro diritti calpestati o annullati e perché i responsabili dei crimini rispondano di quanto hanno commesso.

Il Tribunale si era proposto di dare una visione e una prospettiva della giustizia femminista e questo è stato anche il suo risultato: «Finora siamo state invisibili - ha detto una delle organizzatrici - adesso le testimoni non possono essere ignorate». È stata resa visibile la resistenza delle donne, il loro rifiuto di essere ridotte a vittime passive. È stata raccontata «l'altra storia», quella taciuta e ignorata, continuando la pratica inaugurata dalle Donne in Nero di Belgrado sin dai tempi delle guerre quando, mentre si chiudevano le frontiere delle nuove patrie etniche, loro organizzavano incontri offrendo uno spazio per proclamare il rifiuto dei nazionalismi guerrafondai che volevano separare donne che rifiutavano di essere nemiche e cercavano faticosamente di costruire insieme una loro politica alternativa¹².

È stata rotta finalmente, pubblicamente, la solitudine di tante donne, che hanno potuto sentire la solidarietà di chi le ascoltava: solidarietà – hanno ribadito – non è né carità né paternalismo, ma appoggio reciproco, tenerezza, amicizia, sorellanza, condivisione.

Nella struttura del Tribunale delle Donne era previsto un Consiglio giudiziale internazionale il cui compito non era emettere sentenze, ma individuare le responsabilità collettive, strutturali, e formulare raccomandazioni e richieste alle istituzioni e agli organismi decisionali. Attraverso le testimonianze delle donne, dolorose perché rinnovano il dolore e l'offesa subita, ma necessarie per sottrarre all'oblio quanto accaduto,

¹² Per la storia, il pensiero e le pratiche delle Donne in Nero di Belgrado si veda Camilotti (cur.), 2011.

il Tribunale ha portato alla luce tutti i crimini commessi durante le guerre e tutti quelli che continuano ad essere commessi nei dopoguerra, compresi quelli che la giustizia istituzionale non considera affatto crimini, e quindi non solo uccisioni, genocidio, violenze sessuali, violenza etnica, ma anche distruzione di famiglie, imposizione di una particolare identità, arruolamento forzato, privazione delle proprietà, perdita di diritti, esclusione sociale, esclusione economica, perdita del lavoro, salari inadeguati... esigendo da tutti i responsabili a tutti i livelli il riconoscimento dei crimini commessi come premessa necessaria e indispensabile per fare giustizia.

Un'efficace sintesi di quanto si è svolto a Sarajevo è offerta dal video *Tribunale delle Donne – Un approccio femminista alla giustizia*¹³, realizzato dalle Donne in Nero di Belgrado, che hanno saputo ricavare da tutto il materiale registrato nelle giornate di Sarajevo un documento che ne restituisce la ricchezza e la complessità, alternando le testimonianze alle analisi delle esperte, le manifestazioni e i momenti di animazione alle conclusioni politiche e realizzando quell'equilibrio, caratteristico della metodologia femminista del Tribunale delle Donne, tra principi e emozioni, quel saper tenere in costante relazione il personale, il politico, l'affettivo, l'estetico.

4. Che cosa può significare per noi questa esperienza

«Ci siamo scambiate pensieri e speranze – hanno detto alla fine le organizzatrici – continuiamo ad andare avanti insieme».

Anche per me questo è stato un luogo di scambio di pensieri e speranze, un'esperienza molto coinvolgente e molto importante: per quello che è stato detto, per come è stato detto, senza *cancellare* le persone; per tutto il processo di preparazione che ha coinvolto per anni persone, città e paesi dei Balcani e ancora continua e continuerà a coinvolgerli. Per questo ritengo doveroso continuare a dar voce alle donne che hanno fatto esistere questo Tribunale.

Credo che esso non sia un punto di arrivo, ma una tappa di un percorso che deve continuare, e non solo nei Balcani: una esperienza preziosa, che – come Donne in Nero

¹³ Il video si può trovare al link: <https://www.youtube.com/watch?v=-Dxox0t3Kts>

italiane – pensiamo vada raccolta e rielaborata di fronte alla violenza che le donne subiscono anche qui nel nostro paese in un tempo e uno spazio cosiddetti pacificati ma in cui la violenza sessuale fuori e dentro la famiglia è sempre più diffusa, migliaia di donne sono costrette a prostituirsi e ridotte in schiavitù, forme di violenza economica e sociale discriminano e umiliano le donne, e si potrebbe continuare.

Il Tribunale delle Donne ha posto al centro la pratica dell'ascolto che diventa «politica dell'ascolto».

Anche noi abbiamo bisogno di ascoltare e dall'ascolto deve nascere la «assunzione di responsabilità»: verso quante subiscono violenza e ingiustizia, per dare loro il nostro sostegno e far sentire le loro voci, e verso chi genera violenza e ingiustizia, per mettere in discussione le strutture economiche, politiche, militari che generano violenza e ingiustizia, per promuovere il cambiamento. Senza dimenticare che non ci può essere vero cambiamento se non cambia la relazione tra i sessi che è alla base di ogni disuguaglianza ed ingiustizia.

Vorrei concludere con le parole di alcune testimoni che mi sembra esprimano efficacemente quanto ho cercato di esporre:

«Sono rimasta viva per raccontare.^[1] Come potranno rispondere dei loro crimi se noi non parleremo?»
Sehida (Srebrenica, Bosnia Erzegovina);

«Oggi mi batto per la pace e la giustizia. Finché vivo mi batterò contro l'odio» Majka Mejra (Bihać, Bosnia Erzegovina);

«Sono decisa a rendere visibile l'ingiustizia, a darle un nome e a darlo anche a quanti la causarono» Sabina (Pljevlja, Montenegro);

«La nostra voce è il nostro potere» Sevdije» (Priština, Kosovo);

«Il Tribunale delle donne è basato sulla dignità, ci dà la verità e ci fa sentire esseri umani» Sonja (Podgorica, Montenegro);

«Questo tribunale alternativo restituisce dignità alle vittime, dà loro uno status di soggetti e non di oggetti. Le guarisce. Trasforma il dolore e la sofferenza in compassione e solidarietà e responsabilità. Questa è una forma di resistenza, la resistenza femminile al patriarcato» Ervina (Herceg Novi, Montenegro);

«Il Tribunale delle donne non emetterà sentenze ma contribuirà a creare un clima contrario al crimine, il che presuppone un grande investimento per il futuro. Dobbiamo influire dalle nostre comunità per cambiare la coscienza della gente» Ana (Leskovac, Serbia)¹⁴.

¹⁴ Ho tratto queste frasi dai miei appunti presi durante il Tribunale a Sarajevo e dai cartelli appesi nell'atrio della sede del Centro culturale bosniaco dove il Tribunale si è svolto.

Nelle mani delle donne quindi la responsabilità politica del cambiamento, del fare giustizia ponendo in discussione l'ingiustizia, andando oltre i limiti dei meccanismi legali, ponendo le basi di un futuro libero dal patriarcato. Come ha scritto Rada Iveković nel suo saggio: «Non ci aspettiamo dal Tribunale di avere giustizia solo per le donne (anche questo, certamente), ma di avere giustizia per tutti e di costruire una società e politiche diverse colpendo alle fondamenta l'ordine sesso/genere»¹⁵.

Bibliografia

Camilotti Silvia (cur.), “Le Donne in Nero si raccontano. Scritti di Marianita De Ambrogio, Staša Zajović e Lepa Mladjenović”, in *DEP – Deportate Esuli Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, n. 15, 2011.

De Ambrogio Marianita, “Il tribunale delle donne: un approccio femminista alla giustizia, Sarajevo, 7-10 maggio 2015”, in *DEP – Deportate Esuli Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, n. 28, 2015, pp. 205-216.

De Ambrogio Marianita, “Ascoltando voci di donne che chiedono giustizia, immaginando percorsi nuovi di pace. Riflessioni sul Tribunale delle donne”, in *DEP – Deportate Esuli Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, n. 33, 2017, pp. 116-122.

De Vido Sara, “Il Tribunale delle donne in Sarajevo. Una prospettiva giuridica internazionale tra democrazia e memoria collettiva”, in Camilotti Silvia e Regazzoni Susanna (cur.), *Venti anni di pace fredda in Bosnia Herzegovina, Diaspore-Quaderni di Ricerca*, Edizioni Ca' Foscari, 5, Venezia, 2016, pp. 47-70.

Iveković Rada, “Violence and Healing: The War and the Post-War Period from the First

¹⁵ Iveković, 2015 (trad. it. 2016, 159).

Generation and Beyond”, in Žene u crnom and Centar for Women’s Studies, *Women’s Court: About the Process*, Belgrade 2015, pp. 100-136 (trad.it. “Violenza e riparazione. La guerra e il dopoguerra dalla prima generazione in poi”, in Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia*, edizione italiana a cura delle Donne in Nero di Udine, Nepi (Viterbo), 2016, pp. 122-165).

Mladjenović Lepa, “Storia del secondo festival della memoria, Chimaltenango, Guatemala”, in *DEP – Deportate Esuli Profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, n. 18-19, 2012, pp. 274-291.

Otto Dianne, “Tribunali dei popoli: sopravvivenza, protesta, giustizia e politica dell’ascolto”, in *DEP – Deportate Esuli Profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, n. 33, 2017, 123-144.

Women in Black and Center for Women's Studies Belgrade (cur.), *Women’s court: about the process*, Art Print, Novi Sad, 2015 (trad. it. *Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia*, PressUp, Nepi, 2016).

Women in Black - Belgrade (cur.), *Women’s Side of War*, Art Grafik, Belgrade, 2009.

Zajović Staša, “The Women’s Court – A Feminist Approach to Justice. Review of the Process of Organizing the Women’s Court”, in Žene u crnom and Centar for Women’s Studies, *Women’s Court: About the Process*, Belgrade, 2015, pp. 6-67 (trad. it. “Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia. Analisi del processo di organizzazione del Tribunale delle donne”, in Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia*, a cura delle Donne in Nero di Udine, Nepi (Viterbo), 2016, pp. 1-85).

Sitografia

Il sito del Tribunale delle Donne dei Balcani (in serbo e in inglese):

<http://www.zenskisud.org>

Il sito delle Donne in Nero di Belgrado (in serbo e in inglese): <http://zeneucnom.org>

UN APPROCCIO FEMMINISTA ALL' INGIUSTIZIA: RESPONSABILITÀ, MEMORIA,
RIPARAZIONE NEL TRIBUNALE DELLE DONNE PER L'EX JUGOSLAVIA.

Miryam H.C. Carlino

Abstract

The following article aims to analyse the fundamental principles and the methodologies of the feminist approach to *injustice*, conceived by a network of feminist movements and organisations, in a long collective process – that started in 2010 – that underlies the Women's Court for the Former Yugoslavia. This feminist process – still in progress today – is oriented to create a public space for the women's voices and their testimonies of the injustices they have experienced, showing the continuum of the structural violence, in the public and private sphere. It represents a new paradigm of justice: *feeling together to formulate together* a feminist policy of reparation, of memory and of social transformation.

Keywords

Women's Tribunals; feminist approach; injustice, memory.

Il Tribunale delle Donne di Sarajevo racchiude un lungo processo collettivo, intrapreso nel 2010 da diversi movimenti femministi provenienti da tutti i paesi sorti dalla dissoluzione della Jugoslavia: donne, organizzate in associazioni e movimenti, per creare *in primis* uno spazio pubblico in cui analizzare il recente passato, denunciare gli orrori della guerra, ricostruire la memoria delle donne per attuare un percorso di cambiamento sociale. Tutte insieme – nel rifiuto di ogni retorica nazionalista e della crescente politica negazionista – le donne bosniache, croate, serbe, macedoni, montenegrine, slovene e kosovare hanno ricostruito una rete di relazioni e tessuti sociali, per rispondere all'esigenza – derivata dai risultati parziali del Tribunale Penale Internazionale per l'ex-Jugoslavia – di una chiara individuazione delle responsabilità delle violazioni dei diritti umani, dei crimini di guerra e della violenza strutturale. A partire da sé, *coniugando il personale con il politico*, hanno dato vita ad un'esperienza storico-politica senza precedenti in Europa: *sentire insieme e formulare insieme* una politica femminista di riparazione, di memoria e di trasformazione sociale.

Dal primo incontro organizzativo nel 2010, l'*iter* di questo lungo processo orizzontale e democratico è stato complesso, realizzato attraverso un'intensa attività di mobilitazione – coordinata dalle Donne in Nero di Belgrado – e sostenuto completamente dal basso: dalla definizione di un codice di lavoro femminista, all'individuazione della metodologia di lavoro, alla programmazione delle azioni da intraprendere. In questa sede vedremo attraverso quali modalità tale processo collettivo – ancora in divenire – è riuscito a rivelare che la violenza sulle donne è una questione strutturale della società contemporanea: non soltanto perpetrata dai militari e nelle situazioni estreme di conflitto, ma un fatto sociale, economico, familiare, culturale; dunque *personale e politico* e, in quanto tale, deve necessariamente essere discusso pubblicamente per indagare la realtà contemporanea, riempire le lacune degli approcci della giustizia tradizionale, prospettare nuovi orizzonti futuri¹.

1. La fase preparatoria del Tribunale

Nel processo di organizzazione del Tribunale delle donne, la creazione di uno spazio ben definito e libero per dare la possibilità di raccontare le esperienze di *ingiustizia* subita in guerra e in pace ha richiesto un periodo esteso di mobilitazione, elaborazione e coinvolgimento. Nel dopoguerra, appariva urgente e doveroso per le attiviste coinvolte riorganizzarsi per avviare – attraverso la ricostruzione delle relazioni tra i gruppi femministi jugoslavi² – un percorso di confronto attivo su nuove possibili iniziative da intraprendere insieme, per fornire un sostegno concreto sempre più strutturato per la promozione della soggettività delle donne. Il progetto di istituire un Tribunale delle donne per l'ex Jugoslavia era stato avanzato nel 2000 da Žarana Papić, filosofa e femminista pacifista attiva in vari movimenti, tra cui le Donne in Nero e il Centro per gli studi delle donne di Belgrado (Žene u crnom and Centar for Women's Studies, 2015). Fu avviata

¹ Nel seguito mi avvarrò non solo dello studio di un'ampia documentazione, ma anche degli incontri e delle esperienze vissute nei viaggi in Bosnia Erzegovina e in Serbia, tra il 2015 e il 2017. Molte delle questioni che tratterò sono state oggetto del mio lavoro di tesi (Carlino, 2016-2017).

² Dal 1991 allo scoppio della guerra vi era stata una frammentazione del movimento femminista jugoslavo: «da un lato, le “femministe patriottiche”; dall'altra, le “femministe astratte”, [...] quelle che la stampa addita come le “ragazze cattive”, dicono di aver invano tentato di lavorare con le donne di altri gruppi, ma che queste ultime si ponevano come fondamentali le questioni: “Chi è l'aggressore? Chi è l'agredito? Come possiamo parlare di opporci alla guerra mentre il nostro paese è in guerra?”» (Vivian, 1995, 18-19).

dalle attiviste di questi gruppi una fase di autoformazione ed informazione sulle esperienze internazionali dei tribunali di opinione, dei popoli e delle donne, tessendo relazioni con i rispettivi comitati promotori e prendendo parte attivamente ad alcune sessioni, per analizzarne le strutture e comprenderne i metodi, costituendo una prima base di conoscenza in vista di una futura iniziativa³. Nello stesso anno⁴, organizzarono una conferenza internazionale a Sarajevo, sui paradigmi alternativi di giustizia e sulla creazione di spazi pubblici, in cui proporre le testimonianze delle donne contro la violenza: ad essa parteciparono diversi gruppi promotori del movimento globale dei tribunali delle donne⁵. Nell'analisi e nel confronto di tali esperienze, le attiviste presero la decisione di costruire la propria metodologia sul territorio, senza seguire pedissequamente le impostazioni di altri tribunali delle donne, a partire dalla loro esperienza pregressa sul campo e dalle loro pratiche femministe, per coinvolgere quante più donne possibile, indagare insieme – attraverso i propri vissuti – e scavare a fondo le problematiche del recente passato. Già nel primo seminario preparatorio per un «Tribunale delle donne per i Balcani: la giustizia con guarigione»⁶, veniva presentata l'urgenza di rompere un silenzio storico non soltanto sulle manifestazioni estreme della violenza durante il conflitto armato – come la tortura sessuale, gli stupri etnici, la detenzione per commettere abusi, anche di gruppo – ma l'imposizione e la continuazione di varie forme di violenza, anche dopo il conflitto, nella sfera pubblica e privata (Women in Black, 2011).

Si costituì un comitato di iniziativa⁷, che assunse la responsabilità di programmare le tappe successive e soprattutto di approfondire le problematiche emerse sul territorio,

³ La partecipazione di alcune attiviste coinvolte è rilevata dagli atti di numerose iniziative di gruppi femministi, legate alla recente tradizione dei Tribunali delle donne: Giappone, Tokyo 2000; Sudafrica, Città del Capo 2001; India, Bangalore, 2012-2015; Colombia, laboratori di varie sperimentazioni legate alla Ruta Pacifica de las Mujeres.

⁴ Nel maggio dello stesso anno prendeva forma Rekom, iniziativa volta alla creazione di una Commissione Regionale per indagare le responsabilità dei fatti e le serie violazioni dei diritti umani, avvenute dal 1991 al 2001, in tutte le regioni della ex Jugoslavia. L'iniziativa vedeva coinvolte le Donne in Nero, come movimento promotore del coinvolgimento dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni non governative femminili in tutti i paesi di nuova formazione.

⁵ Tra le presenti: Corinne Kumar, coordinatrice dapprima dell'organizzazione Asian Women Human Rights Council (AWHRC) e in seguito di El Taller International e numerose esponenti della Commissione femminile per la verità, giustizia riparazione, organizzata dalla Ruta pacifica della Colombia.

⁶ Il primo seminario preparatorio, intitolato «Tribunale delle donne per i Balcani: la giustizia con guarigione» si è tenuto dal 14 al 16 ottobre 2010 a Sarajevo (Women in Black, 2011).

⁷ Women's Studies e Women in Black, Belgrado (Serbia); Madri delle *enclaves* di Srebrenica e Žepa, Fondazione Cure, Sarajevo, Bosnia Erzegovina; Lobby delle donne, Maribor, Slovenia; Centro per gli Studi delle Donne e Centre for Women War Victims – ROSA, Zagabria, Croazia; Centro per le donne e

attraverso il lavoro di relazione sul campo e la ricerca continua di collaborazione con accademiche internazionali. Se nella guerra l'omologazione alla retorica nazionalista aveva provocato atrocità disumane e la perdita del senso comune – tentando in ogni modo di ostacolare l'esistenza di una valida opposizione ed oscurando tutti e tutte coloro che conservavano il proprio spirito critico – le attiviste femministe jugoslave nella loro coerente resistenza invece assumevano, ancora una volta, la responsabilità politica di un cambiamento sociale: a partire dal riconoscimento l'una dell'altra, avviando un percorso per pensare ed agire insieme, tessendo relazioni tra donne, per le donne.

«Dobbiamo influenzare le persone della nostra comunità, cambiare la loro coscienza [...] Dobbiamo essere come erbaccia, diffonderci ovunque!» (Women in Black, 2014)⁸.

2. La definizione collettiva di un *codice femminista di lavoro*

L'assunzione di responsabilità e l'impegno condiviso dalle attiviste coinvolte portarono alla formulazione collettiva – e alla conseguente rapida adozione – di un codice femminista per il lavoro sul campo⁹. Esaminando gli obiettivi prefissati durante i diversi meeting preliminari¹⁰, veniva sottolineato il ruolo della cooperazione tra tutte le persone coinvolte, nonché l'importanza di queste relazioni. Il principio di *cura delle relazioni* (Women in Black, 2012) è risultato dall'intensa attività e dalle pratiche consolidate nel tempo dei gruppi coinvolti nell'organizzazione del Tribunale: strumenti indispensabili del lavoro sul campo sono l'ascolto e il supporto reciproco permanente, la condivisione di ogni esperienza raccolta dalle attiviste nell'interlocuzione costante con la comunità accademica, per approfondire le conoscenze teoriche connesse al proseguimento delle attività. L'*ascolto* assume un ruolo imprescindibile: educa ogni individuo alle cause dei conflitti sociali e della violenza strutturale, stimolando il pensiero critico, oltre al rispetto

l'educazione alla pace «Anima», Kotor, Montenegro; Kosovo Women's Network, Priština, Kosovo; National Council for Gender Equality, Skopje, Macedonia.

⁸ Women in Black, *Women's court – feminist approach to justice: Interim report for period July, August, September 2014*, Belgrade, 2014 disponibile sul sito: <http://www.zenskisud.org>

⁹ Nell'incontro *The initiative board of the women's court for former Yugoslavia*, il 24 e 25 dicembre 2010, a Priština, sono state concordate le attività congiunte, identificato un codice femminista del lavoro – denominato in seguito codice delle attiviste e degli attivisti – e stabilito che le Donne in Nero di Belgrado avrebbero coordinato l'organizzazione delle attività, collaborando con le altre organizzazioni.

¹⁰ In particolare, nel seminario di Priština, dicembre 2010 (cfr. nota 9).

di colui o colei che si ascolta, incoraggia la solidarietà e l'assunzione di responsabilità per azioni concrete di cambiamento.

Dal partire da sé e dalla relazione con l'altra al coltivare collettivamente le facoltà di giudizio: il pensare e l'agire insieme divengono concretamente il motore del cambiamento, contro le ingiustizie che emergono dallo scambio di vissuti e conoscenze. La ricostruzione di una narrazione comune, *personale e politica*, per decidere, valutare e predisporre ciò che sarà un supporto insostituibile per agire congiuntamente, riappropriandosi di uno spazio pubblico, dove ascoltarsi e sostenersi reciprocamente.

Il *principio dell'uguaglianza delle esperienze* è volto alla decostruzione di ogni gerarchia nella relazione, poiché nel significarsi con l'altra ogni vissuto ha eguale importanza e valore. L'intuizione storico-sociale di questo processo consta nella decostruzione di ogni presunta posizione gerarchica che possa limitare la relazione: sia essa legata *alle conoscenze*, ossia volta a riallineare su un piano paritario l'impegno attivo e i contributi teorici, facilitando nel processo organizzativo la compresenza di riflessioni teoriche e azione pratiche; sia legata *alle sofferenze*, ossia finalizzata a rimuovere ogni meccanismo psicologico di classificazione del dolore, per giungere all'individuazione di un ampio insieme di violenze, tutte egualmente gravi, da denunciare pubblicamente – oltrepassando la retorica degli aggressori e degli aggrediti, la logica del vittimismo passivo che non incoraggia ad alcuna reazione costruttiva.

Per attuare questo percorso di decostruzione, *l'uguaglianza e il rispetto* non sono rivolti soltanto alla persona, ma agli obblighi e alle attività intraprese sul campo. Ogni azione ha *un'uguale importanza nel processo di lavoro*: i singoli incontri, i seminari, le proiezioni di documentari e gli obiettivi finali. Le organizzazioni coinvolte, in accordo con tali principi, hanno autonomia decisionale per garantire il rispetto e la trattazione delle esigenze proposte da ogni singolo territorio e l'indipendenza da ogni pressione eventuale di potenziali donatori. Un intenso lavoro di ascolto e di conoscenza interiore e reciproca tra attiviste, testimoni e accademiche è stato finalizzato alla *ricerca di un equilibrio costante tra le emozioni e i principi stessi*.

3. Il potere delle testimonianze

Il Tribunale ha narrato ed esposto le *esperienze delle donne* e le ingiustizie alle quali sono sopravvissute, elaborando accuratamente un'analisi delle relazioni di potere che hanno limitato le loro esistenze e quelle di altri. Non è stato condotto – come si è già detto – seguendo alcun concetto tradizionale di diritto, non si concentra sulla tipologia dei reati commessi né sull'individuazione della pena. Decostruendo ogni gerarchia, in un percorso orizzontale e democratico, le attiviste e le testimoni imparano insieme a riconoscere l'unicità del proprio vissuto e della propria sofferenza; per andare oltre il personale, ricercando i tratti comuni ad altre donne. In tutte le fasi di tale percorso, l'attenzione è stata costantemente rivolta a garantire la possibilità di esprimersi liberamente, di fornire ed avere il tempo necessario per monitorare ogni azione collettiva intrapresa e imparare a gestire le proprie emozioni, interagendo gradualmente e scegliendo autonomamente che cosa e in che modo raccontare di sé. Le testimonianze son state ascoltate esclusivamente in gruppi chiusi, riservati a sole donne, per garantire uno spazio sicuro in cui avere la possibilità di raccontare liberamente la propria esperienza di violenza. Poiché non si avevano riferimenti teorici né pratici sul modo di esporre le testimonianze, talvolta si presentarono momenti di profonda incertezza e preoccupazione: imparando a riconoscersi e sostenersi reciprocamente, focalizzandosi – dal 2013 – sulla redazione di testi preparatori, attiviste e testimoni hanno ideato il cosiddetto «albero della testimonianza», un'auto-guida elaborata in piccoli gruppi per condividere le proprie idee e discutere sulle possibili forme di denuncia (Women in Black, 2014). Le testimonianze, genuine ed autentiche, non rappresentano una mera fonte di informazione. L'intuizione metodologica del Tribunale delle Donne consta nel mostrare come un testo soggettivo – la testimonianza del vissuto di una singola donna – sia riconducibile ad un'analisi oggettiva del contesto politico, socioeconomico e culturale: un'organizzazione incentrata sulle testimonianze personali e politicamente rilevanti di coloro che sono sopravvissute. Le attiviste hanno voluto ricercare un senso comune per pensare ed agire, promuovendo nella relazione solidaristica con le testimoni nuovi percorsi di autonomia. Le testimoni si identificano in tale processo come soggetti responsabili, rifiutando ogni forma di vittimismo passivo, ponendosi come interpreti della storia, a cui spetta la responsabilità di ricostruire una memoria alternativa alla politica negazionista e di attuare un cambiamento sociale:

attraverso la testimonianza, mostrano la propria resistenza e la volontà di riappropriarsi di uno spazio pubblico.

Il *potere della testimonianza personale* è stato la base fondamentale di tale percorso: indispensabile per educare, politicizzare, elaborare la propria condizione e superare i problemi personali, causati dai ruoli socialmente imposti dalla tradizione androcentrica ed esacerbati dalla logica nazionalista. Le donne coinvolte, che avevano poco condiviso e parlato delle loro esperienze, in queste singolari relazioni di fiducia e sostegno reciproco riportano una sensazione di sollievo e un forte coinvolgimento emotivo, che hanno reso nel tempo sempre maggiore la coesione del gruppo. Coraggiose portatrici di testimonianze e valori, le donne, tutte insieme, assumono il ruolo – auspicabile in molti altri contesti – di agenti attive di una trasformazione sociale, che potrebbe incoraggiare la partecipazione e la promozione di altre iniziative strutturate su un approccio femminista all'ingiustizia.

Nell'obiettivo di riconoscere la violenza contro le donne in quanto forma strutturale della società odierna, il Tribunale, *frutto di pratiche consolidate nel tempo*, adottando principi femministi di lavoro – quali la politica dell'ascolto, l'etica del sostegno e della responsabilità – ed approfondendo le teorie correlate – include una dimensione di genere nella *giustizia transizionale* (Duhaček, 2015). Se la giustizia transizionale si propone di provvedere ad un riconoscimento delle violazioni dei diritti umani, affrontando le ingiustizie del passato, per attuare un processo di riparazione e ricostruire solide basi per una transizione verso il futuro; l'inclusione di una dimensione di genere implica la volontà di mostrare la resistenza non violenta delle donne e sottolineare la continuità della loro presenza nei percorsi di costruzione di pace. Attraverso un'intensa e complessa attività di mobilitazione, questa iniziativa ha tentato di riparare agli effetti disumanizzanti prodotti ed inflitti dalla retorica etno-nazionalista e dalla guerra, ricostruendo i tessuti sociali attraverso la promozione di autonomia, solidarietà e sostegno reciproco tra donne, per apportare cambiamenti concreti nella società contemporanea. L'approccio femminista all'ingiustizia è *responsabile*: volto a rompere il silenzio storico sulle ingiustizie subite dalle donne, relegate dalla logica nazionalista nell'invisibilità, emarginate ed escluse dalla vita pubblica. Incoraggiate a raccontare il proprio vissuto, nell'unicità della propria esperienza, le testimoni si presentano e rappresentano, coniugando il personale al politico, come soggetti collettivi, in grado di costruire, creare e preservare uno spazio per l'azione

politica per riformare la società in maniera libera, per alleviare la sofferenza di altre donne, decostruendo ogni gerarchia del dolore e attuando meccanismi di riconciliazione e riparazione. Ricostruendo una rete di relazioni e tessuti sociali, contro la crescente politica negazionista, l'egoismo e il disinteresse, hanno mostrato l'importanza delle «sensazioni personali nei grandi avvenimenti storici mondiali [...] che non viene mai valutata come merita» (Weil, 1934). Il Tribunale delle donne di Sarajevo rappresenta, a mio parere, *un'intuizione storico-sociale*, derivata dal contesto e costruita dal basso, che ha rivelato l'importanza storica di mostrare e discutere, nello scenario pubblico, non soltanto sulla violenza strutturale delle società contemporanee, ma soprattutto sulle pratiche di resistenza non violenta dei movimenti femministi, in tempi di guerra ed in tempi di pace.

Bibliografia

Carlino Miryam H.C., *Il Tribunale delle donne per l'ex Jugoslavia: prospettive e pratiche del femminismo antimilitarista contemporaneo*, tesi di laurea magistrale, Università Ca' Foscari, Venezia, a.a. 2016-2017, relatrice Ivana Maria Padoan.

Duhaček Daša, "Women's Court: a feminist approach to in-justice", in *Žene u crnom* e Centar for Women's Studies, *Women's Court: About the Process*, Art Print, 2015, pp. 68-99 (trad. it. "Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista all'ingiustizia", in *Donne in Nero* e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, edizione italiana a cura delle Donne in Nero di Udine, Nepi, 2016, pp. 86-121).

Vivian Giannarosa, *Donne contro la Guerra. Diario di un viaggio in Croazia, Vojvodina, Serbia*, Cierre edizioni, Verona, 1995.

Weil Simone, *Réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale*, 1934 (trad. it. a cura di Giancarlo Gaeta, *Riflessioni sulle cause della libertà e dell'oppressione sociale*, Adelphi, Milano, 1983).

Women in Black, *Report on our activities for September-December 2010*, Belgrade, 2011.

Women in Black, *Women`s Court-feminist approach to justice, Quarterly report for the period of April-June 2012*, Belgrade, 2012.

Women in Black, *Report on our activities for September-December 2011*, Belgrade, 2012.

Women in Black, *Report on our activities for January-May 2013*, Belgrade, 2013.

Women in Black, *Report on our activities for September-December 2013*, Belgrade, 2014.

Women in Black, *Women`s court – feminist approach to justice: Interim report for period July, August, September 2014*, Belgrade, 2014.

Women in Black, *Continuation of process of Women`s Court after Sarajevo: activities related to Women`s Court – feminist approach (Report May 2015-February 2016)*, Belgrade, 2016.

Žene u crnom and Centar for Women`s Studies, *Women`s Court: About the Process*, Belgrade, 2015 (trad. it. Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, *Il Tribunale delle Donne. Un approccio femminista alla giustizia*, edizione italiana a cura delle Donne in Nero di Udine, Nepi (Viterbo), 2016).

Sitografia

Casa delle Donne di Torino – Archivi del femminismo - Documenti delle Donne in Nero:
<http://www.casadelledonnetorino.it/>

Ženski Sud, Feministički pristup pravdi - Women`s Court-feminist approach to justice

(in serbo e in inglese): <http://www.zenskisud.org>.

Žene u crnon - Women in Black Beograd (in serbo e in inglese): <http://zeneucrnom.org>

L'INTEGRAZIONE DELLA PROSPETTIVA DI GENERE NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA: UN OBIETTIVO, QUALI GLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERLO?

Mia Caielli

Abstract

The contribution focuses on the traditional exclusion of women from judgeship and on the recent battle for a greater judicial gender diversity. It argues that, without underestimating the dangers of assuming the existence of a female perspective, there is some room for holding that female presence in the judiciary, can play a fundamental role in the necessary activity of unveiling the myth of gender neutrality of law.

Keywords

Judiciary; female judgeship; gendered law.

1. Introduzione: genere e amministrazione della giustizia

L'esclusione delle donne dall'amministrazione della giustizia è stata una delle ultime discriminazioni giuridiche a cadere nella gran parte delle democrazie contemporanee. È generalmente durata molto più a lungo della esclusione della popolazione femminile dal godimento del diritto di elettorato attivo e passivo ed è talvolta sopravvissuta all'eliminazione del divieto per le donne di accedere al pubblico impiego e di ricoprire incarichi pubblici.

Così, ad esempio, in Gran Bretagna, il *Sex Disqualification (Removal) Act* del 1919 approvato pochi mesi dopo la legge che conferiva il diritto di voto alle donne, eliminava il divieto di accesso per la popolazione femminile ai pubblici uffici e alle libere professioni, tra cui quella forense: la prima donna giudice fu però nominata solo quasi mezzo secolo dopo, nel 1962. Dopo pochi mesi presso un tribunale di contea, approdò

alla *High Court*, nella divisione «Famiglia», rimasta a lungo la destinazione naturale delle donne togate che riuscivano ad accedere a tale giurisdizione di grado elevato¹.

Negli Stati Uniti, subito dopo l'approvazione, nel 1920, del XIX Emendamento relativo al suffragio femminile, furono nominate (o elette, negli Stati in cui era prevista la legittimazione democratica delle corti) le prime donne giudici. Pochi decenni prima la Corte Suprema del Wisconsin aveva ancora negato l'accesso femminile alla professione forense così argomentando: «*nature has tempered woman as little for the juridical conflicts of the court room, as for the physical conflicts of the battle field. Womanhood is moulded for gentler and better things*»² e solo di recente la Corte Suprema federale ha ritenuto incostituzionale la norma che attribuiva alle parti di un giudizio la possibilità di ricusare i giurati solo in ragione del loro sesso biologico³.

Norme che imponevano limitazioni di varia natura ed entità nell'esercizio femminile della funzione giurisdizionale hanno potuto restare in vigore nonostante la solenne proclamazione del principio costituzionale di eguaglianza tra i sessi, essenzialmente in conseguenza del persistere di quegli stereotipi di genere tradizionali di vario tipo, *in primis* di quelli fondati su visioni generalizzate delle caratteristiche fisiche e/o biologiche di uomini e donne e di quelli relativi ai ruoli e alle regole di comportamento sociali⁴. Ciò in virtù di una interpretazione piuttosto restrittiva dei legislatori e dei giudici costituzionali del principio di non discriminazione in base al sesso che hanno invocato la natura peculiare della funzione giurisdizionale per ritenere giustificate disparità di trattamento nel suo accesso. È quanto accaduto, ad esempio, in Italia, quando la Corte costituzionale, anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, non aveva ritenuto incompatibile con il precetto dell'eguaglianza tra i sessi nell'accesso ai pubblici uffici posto dall'art 51 Cost. la norma contenuta nella legge 27 dicembre 1956, n. 1441, che, in attuazione della previsione costituzionale relativa alla partecipazione diretta del

¹ Ancora nel 2009 la presenza femminile nella Divisione «Famiglia» era del 37%, mentre nelle altre due Divisioni che compongono la *High Court* si attestava sul 5% (*Chancery Division*) e 9% (*Queen's Bench Division*): cfr. Blackwell Michael, «Starting Out on a Judicial Career: Gender Diversity and the Appointment of Recorders, Circuit Judges, and Deputy High Court Judges, 1996 – 2016» (*Journal of Law and Society*, vol. 44, n. 4, 2017, 622).

² *In Re Goodell*, 39 Wis. 232 (1875).

³ «La natura ha temprato poco la donna sia per le controversie giudiziarie nelle aule dei tribunali, sia per i conflitti fisici sui campi di battaglia. Alla femminilità si addicono cose più gentili e migliori»: si tratta della sentenza *J.E.B. v. Alabama ex re. T.B* del 1994.

⁴ È d'obbligo ricordare l'analisi sul ruolo che giocano i differenti stereotipi di genere nel diritto di Cook Rebecca, Cusack Simone, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2009.

popolo all'amministrazione della giustizia, aveva ammesso anche le donne a far parte delle Corti d'assise, prescrivendo, però, che dei sei giudici popolari che componevano la giuria, almeno tre dovessero essere di sesso maschile. Il giudice delle leggi, nella sentenza n. 56 del 1958, aveva, infatti, argomentato che le leggi cui la Costituzione rinvia sia per la disciplina dell'accesso dei cittadini ai pubblici uffici, sia per l'organizzazione delle giurie popolari «possano tener conto, nell'interesse dei pubblici servizi, delle differenti attitudini proprie degli appartenenti a ciascun sesso». Riecheggiano in questo passaggio della pronuncia le voci dei Costituenti nel dibattito sulla proposta di inclusione nel testo costituzionale dell'esplicita ammissione delle donne in magistratura. Nella seduta plenaria pomeridiana del 31 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione (c.d. «Commissione dei 75»), dedicata alla configurazione dell'ordinamento giudiziario, la questione delle «differenti attitudini» di donne e uomini assume un rilievo centrale. Si ribadisce, infatti, a più riprese, l'inidoneità femminile all'esercizio delle funzioni giudiziarie riproponendo motivi addotti dalla scuola di Charcot riguardanti il complesso anatomico-fisiologico della donna (on. Enrico Molé) e si prospettano ragioni di «resistenza» in considerazione della fatica fisica e mentale che è richiesta ai magistrati in udienze che talvolta si protraggono per diverse ore, fatica che le donne potrebbero non essere in grado di sopportare (on. Giuseppe Codacci Pisanelli). Lo stesso approccio alla questione prevarrà mesi dopo, durante la discussione generale dell'Assemblea Costituente, quando la proposta di consentire l'ingresso delle donne in magistratura si arenerà definitivamente e condurrà al silenzio della Costituzione al riguardo:

«È vero che esse hanno dato ottime prove in tanti uffici, ma l'arte del giudicare, oltre a richiedere particolari doti di equilibrio e di logica, richiede una costante serenità di giudizio che le donne, per ovvie ragioni fisiologiche e per naturali facoltà psicologiche, non possono avere, specie se si tiene conto che normalmente in esse il sentimento prevale sul raziocinio, mentre nella risoluzione delle controversie deve avvenire il contrario» (On. Edmondo Caccuri, seduta del 12 novembre 1947).

Emerge da questa breve narrazione sul ritardo con cui il legislatore italiano è giunto ad estendere l'applicabilità del divieto di discriminazioni di sesso all'accesso alle funzioni giurisdizionali – l'ingresso delle donne in magistratura fu alla fine sancito dalla Legge 9 febbraio 1963, n. 66 – l'identificazione della donna con il corpo e con le sue funzioni riproduttive in ragione delle quali doveva essere privilegiato il suo ruolo nella sfera

privata e domestica: l'esercizio di funzioni pubbliche non era *a priori* escluso, ma veniva prevalentemente concepito come la prosecuzione fuori dalla famiglia del suo lavoro di cura.

Del resto, anche Calamandrei, cui pur si deve la formulazione della proposta che venne respinta con ampia maggioranza aveva avuto occasione di precisare come, a suo avviso, le donne avrebbero potuto far parte delle giurie popolari, del Tribunale per i minorenni e in tutte le questioni di giurisdizione volontaria, adagiandosi sul luogo comune ricorrente nei dibattiti della Costituente per cui le donne erano ritenute adatte a trattare le controversie inerenti ai rapporti familiari (Latini, 2014, 145).

Le vicende legislative e giurisprudenziali appena ricordate contribuiscono a spiegare le ragioni di quel giusfemminismo contemporaneo che ritiene l'esercizio della funzione giurisdizionale «intrappolato in una cultura intrisa dei valori della mascolinità» (Kenney, 2012, 499). Da ciò deriverebbe, innanzitutto, la difficoltà che le donne ancora oggi incontrano nell'accedere alle cariche giudiziarie più prestigiose; in secondo luogo, svelerebbe come la pretesa *gender-blindness* della funzione giurisdizionale – come la neutralità del diritto rispetto al genere – sia un mito da sfatare.

2. La diversità di genere nelle corti: solo una questione di pari opportunità?

La presenza femminile nelle corti è costantemente e progressivamente aumentata ma è ancora oggi condizionata dal persistere di quelle barriere informali che caratterizzano i procedimenti di nomina dei giudici, soprattutto di quelli federali: si tratta del c.d. *old white boys' club*, ovvero della consuetudine di scegliere i nuovi giudici tra coloro che da più tempo siedono nelle corti inferiori e/o tra personalità politicamente influenti, con la inevitabile conseguenza di limitare fortemente la possibilità concreta di accesso delle donne ai più alti gradi della giurisdizione (Scherer, 2011, 595).

Sicuramente più significativo è stato l'incremento della presenza femminile nelle corti dei Paesi dove prevale la selezione burocratica dei giudici, ovvero negli ordinamenti giuridici di tradizione romano-germanica in cui l'eliminazione del divieto di accesso al concorso in magistratura ha sovente determinato la rapida femminilizzazione della professione giudiziaria. È quanto accaduto, ad esempio, in Francia e in Italia, che da

alcuni anni possono vantare una maggioranza di toghe femminili. Eppure, ciò non si è tradotto in un aumento proporzionale della presenza di donne ai vertici della magistratura e nelle corti (*in primis* quelle costituzionali) cui si accede non per concorso, ma in seguito a nomina o elezione: la diversità di genere resta difficile da raggiungere⁵.

Diversi ordinamenti hanno, negli ultimi decenni, adottato azioni specifiche finalizzate all'incremento della presenza femminile nelle corti, mentre in molti altri la nomina di un numero minimo di donne nelle corti supreme e costituzionali è il risultato di una sorta di quota implicita. L'esempio degli Stati Uniti è forse il più noto, in quanto già risale alla Presidenza Carter l'impegno a garantire la diversità di genere nelle nomine dei componenti delle corti federali. In seguito alla nomina da parte del Presidente Obama, nel 2010, di Elena Kagan, le donne costituiscono un terzo dei giudici della Corte Suprema e, analogamente, le designazioni per l'organo di vertice del giudiziario federale canadese obbediscono a una norma consuetudinaria che richiede la presenza di almeno tre donne su nove.

L'equilibrio di genere nel giudiziario è divenuto un obiettivo esplicito perseguito da apposite commissioni nazionali e sovranazionali che a vario titolo sono coinvolte nelle procedure di nomina dei giudici supremi, costituzionali oppure internazionali. A livello europeo, le nomine alla Corte Europea dei Diritti Umani e alla Corte di Giustizia dell'Unione europea hanno iniziato negli ultimi mesi a prendere in considerazione il sesso nelle candidature avanzate dagli Stati membri allo scopo dichiarato di rimediare alla cronica sottopresenza femminile.

Quali sono le ragioni che hanno determinato questa attenzione all'equilibrio di genere nelle corti?

Da una lettura, anche sommaria, dei vari documenti, prevalentemente di *soft law*, che hanno invitato gli Stati membri del Consiglio d'Europa a presentare all'Assemblea parlamentare dello stesso una terna di candidati alla carica di giudice della Corte di Strasburgo che contempli la presenza di entrambi i sessi⁶, o, per quanto riguarda l'Unione europea, che hanno insistito sull'equilibrio di genere in tutti i luoghi decisionali,

⁵ Si veda il VI e ultimo *Rapporto della Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia* (CEPEJ) pubblicato il 6 ottobre 2016, spec. pp. 97-104 (reperibile online al link https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/default_en.asp).

⁶ Cfr. le Raccomandazioni n. 1429 del 1999 e 1366 del 2004 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

includendo tra questi ultimi anche quelli giurisdizionali⁷, emerge come la presenza femminile negli organi giudiziari sia da intendersi come una questione di pari opportunità tra i sessi. In altre parole, si tratterebbe della applicazione del «gender mainstreaming», adottato dalle istituzioni comunitarie intorno alla metà degli anni Novanta quale strategia politica concernente la sistematica realizzazione delle pari opportunità in tutte le politiche comunitarie in cui rientrava l'obiettivo della effettiva partecipazione delle donne ai processi decisionali a tutti i livelli e in tutti gli ambiti della società.

Pare significativo ricordare che la nomina della francese Simone Rozès quale prima donna alla Corte di Giustizia, non in qualità di giudice, ma di avvocato generale, risalente al 1981, sia stata salutata dal Presidente della Corte come un'importante esempio di attuazione del principio europeo di non discriminazione di genere ed esclusivamente in tale ottica sia stata apprezzata dall'ambiente giuridico del tempo (Kenney, 2002, 261).

Al riguardo è d'obbligo una precisazione: la diversità (non solo di genere, ma anche etnico-razziale, religiosa, linguistica) non rientra tra i requisiti tradizionali che gli organi giudiziari dovrebbero rispettare. Lo è divenuta di recente e, con ogni probabilità, è da imputare al mutamento drastico del ruolo svolto da certe corti, soprattutto da quelle sovranazionali che hanno giurisdizione in materia di diritti umani e da quelle incaricate a livello domestico del rispetto delle carte costituzionali. La trasformazione delle corti costituzionali da meri «legislatori negativi» (per usare la nota espressione kelseniana) a legislatori positivi che vanno a rimediare alle carenze e inerzie dei parlamenti e la funzione di decisori politici ormai comunemente riconosciuta dalla dottrina in capo agli organi giudiziari supremi hanno infatti portato i giudici a ricercare una forma di legittimazione che, non potendo essere democratica, viene associata al loro porsi come rappresentative della comunità su cui esercitano la propria giurisdizione⁸.

⁷ Il Regolamento n. 2422 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio si è limitato, nel «considerando» n. 11, a spiegare l'importanza dell'equilibrio di genere negli organi giudiziari e a ritenere opportuno «organizzare i rinnovi parziali del Tribunale in modo tale da portare progressivamente i governi degli Stati membri a proporre due giudici in occasione del medesimo rinnovo parziale, allo scopo di privilegiare pertanto, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai trattati, la scelta di una donna e di un uomo». Non esiste invece un'analoga previsione con riferimento alle nomine dei giudici della Corte di Giustizia.

⁸ La letteratura giuspubblicistica al riguardo è sterminata: ci si limita pertanto a ricordare le riflessioni di Tushnet, Mark V., «Political Power and Judicial Power: Some Observations on Their Relation», in *Fordham Law Review*, vol. 75, 2006, 755 ss.

Ecco, quindi, che la diversità, anche di genere, può essere ritenuta funzionale alla rappresentatività delle corti e, quindi, alla loro legittimazione. Rimane, naturalmente, da valutare se tale rappresentatività sia (o debba) essere meramente simbolica oppure se vada anche a incidere sul contenuto delle decisioni giudiziarie.

3. Sfatare il mito della neutralità del diritto nelle aule dei tribunali

«Ci possono anche essere leggi buone, ma poi la macchina della giustizia è tutt'altra cosa: in un tribunale, in un processo, che alcune considerano addirittura uno strumento politico tra i tanti possibili, si riproducono rapporti di forza determinati e sfavorevoli alle donne» (Cigarini, 1995, 85).

Riflessioni analoghe hanno condotto alla organizzazione dei diversi Tribunali delle donne che, a partire dagli anni Novanta dello scorso secolo, hanno operato in diverse realtà asiatiche, africane, latino-americane e, più recentemente, europee. Spiega infatti chiaramente Staša Zajović come, nel processo di preparazione del Tribunale delle donne di Sarajevo, fosse emersa la sfiducia tanto nei sistemi giudiziari nazionali quanto in quelli internazionali, non ritenuti al servizio della giustizia e, in particolare, con palesi limiti nel riconoscere la violenza nei confronti delle donne (Zajović, 2015; trad. it. 2016, 13).

Tali Tribunali sono andati a operare in contesti sociali e politici che non rappresentano la normalità istituzionale, bensì complessi e dolorosi periodi post-bellici in cui emerge la peculiarità ed eccezionalità della giustizia di transizione in cui le nuove comunità politiche, legittimate da intenzioni democratiche, si trovano a dover «fare i conti» con crimini efferati – spesso genocidi – di cui le prime vittime sono donne. La rilevanza delle teorie femministe sulla giustizia si estende però ben oltre. Come hanno, di recente, provato a dimostrare i diversi progetti realizzati negli ordinamenti giuridici di derivazione anglosassone sui c.d. «Feminist Judgments», esiste lo spazio per rimediare alle carenze della giustizia ordinaria e fare in modo che le corti inizino a leggere e interpretare le regole giuridiche vigenti nella consapevolezza del loro carattere sessuato, del fatto che la rimozione dell'identità femminile passa per l'acquisizione di un individuo falsamente

neutro, in realtà forgiato sul modello maschile (Pateman, 1988), offrendo di conseguenza nuove nozioni di giustizia che tengano conto della realtà delle vite femminili⁹.

L'integrazione della prospettiva di genere nell'amministrazione della giustizia è dunque oltre che necessaria, possibile. Si tratta di una prospettiva che, a mio avviso, si avvicina molto a quella propria dei Tribunali delle donne che, non intendendo in alcun modo sostituirsi a quelli ufficiali, si propongono di colmare le lacune di questi aggiungendo materiale prezioso per il loro lavoro, attraverso la creazione di una coscienza pubblica e di una consapevolezza sulle violazioni dei diritti delle donne come violazioni dei diritti umani. Il lavoro di «ri-decisione» simbolica di alcuni casi che sta impegnando da alcuni anni giuriste provenienti da più parti del mondo come l'attività dei tribunali delle donne non rappresenta forse una cesura rispetto al femminismo *à la* MacKinnon che si oppone all'idea che il diritto, in quanto irrimediabilmente maschile, possa essere uno strumento nelle mani delle donne?¹⁰ Non si intende, infatti, rifuggire il diritto, né le istituzioni, ma entrare a farne parte e utilizzarle per rovesciare il «contratto sessuale» criticato da Carol Pateman, partendo dall'analisi delle modalità attraverso cui il diritto costruisce il genere e viceversa (Pezzini, 2012; Pitch, 1998) ovvero di come il diritto non si limiti a intervenire su pre-esistenti realtà sessuate ma contribuisca a costruirle per fare in modo che «donne e uomini possano partecipare insieme a partire sia da ciò che li accomuna sia da ciò che li differenzia» (Pitch, 2004, 140). Si tratta quindi di integrare la prospettiva di genere nella amministrazione quotidiana e reale della giustizia: un lungo cammino da percorrere che non può che avere come prima e fondamentale tappa l'incremento della diversità di genere nella composizione delle corti.

Molteplici sono però le questioni da non trascurare nel momento in cui si afferma che l'obiettivo della diversità di genere nelle corti non risponde soltanto all'obbligo di dare reale attuazione al principio di parità tra i sessi rimuovendo quegli ostacoli che tuttora limitano le possibilità delle donne di accedere ai ruoli apicali del sistema giurisdizionale ma deve essere perseguito in ragione dei suoi riflessi sull'amministrazione della giustizia.

⁹ Cfr., *inter alia*, il volume dedicato ai risultati del progetto condotto nel Regno Unito che ha visto diverse giuriste impegnate per anni nella riscrittura di alcune note decisioni giudiziarie adottando una prospettiva di genere: Hunter, McGlynn e Rackley (cur.), *Feminist Judgements: From Theory to Practice*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2010.

¹⁰ Si vedano però le riflessioni di chi osserva come in realtà le note battaglie di MacKinnon sono state «condotte con gli strumenti del diritto»: cfr. *inter alia*, Boiano, *Femminismo e processo penale*, Ediesse, Roma, 2015, 51-52.

La prima critica che può essere mossa alla richiesta di organi giudiziari che riflettano la composizione di genere della società entro la quale operano è quella di «essenzialismo» che può essere tradotta nella erronea supposizione dell'esistenza di una identità femminile uniforme e condivisa da tutte le donne. È dunque possibile portare avanti quel processo ancora oggi necessario di sradicamento degli effetti perduranti delle categorie giuridiche tradizionali, elaborate da uomini in società dominate da uomini che si pongono come neutre rispetto al genere, scongiurando il rischio di appiattare le differenze? Vi è un modo di «decostruire le identità «tradizionali» e di evitare di riprodurne altre, egualmente fittizie e serializzanti» (Giolo, 2015, 67), offrendo visibilità alle molteplicità identitarie?

In secondo luogo, una maggiore presenza femminile nelle corti è di per sé garanzia dell'assunzione della prospettiva di genere nell'attività giurisdizionale? Non è del resto necessario spendere troppe parole per spiegare che «femminile» non è sinonimo di «femminista». Partendo da quest'ultima domanda, mi pare interessante limitarci in questa sede a ricordare la riflessione di Catherine Bartlett che, interrogandosi sui metodi giuridici femministi, è giunta ad affermare che fare diritto come una femminista significa «semplicemente» porsi «the woman question» (Bartlett, 1990, 836), ovvero quella domanda volta a mettere in luce, a far emergere, come il diritto possa silenziosamente e inavvertitamente tralasciare le prospettive delle donne

L'unico strumento per scongiurare questo rischio mi pare possa essere quello di una presenza femminile nelle corti sufficientemente ampia da riuscire a dar voce a più femminismi¹¹. La presenza femminile nelle corti di vertice, fino a un'epoca molto recente, rispondeva infatti ancora alla logica del «tokenism»: termine, questo, efficacemente usato dal pensiero femminista anglosassone per criticare il fenomeno della nomina di una donna «simbolo» o, comunque, di un numero irrisorio di donne nei luoghi decisionali, tale da neutralizzarne il ruolo e azzerare le possibilità di sovvertire le gerarchie di genere (Kenney, 2012, 1508). Oggi siamo senz'altro in una nuova fase, quella della presenza minoritaria, ma non ancora in quella della parità, ovvero di quella presenza che può rivelarsi idonea ad avviare quei mutamenti di prospettiva nell'amministrazione della giustizia. Questa pare quanto mai necessaria oggi, soprattutto in considerazione dell'accentuato pluralismo delle società contemporanee in cui il dialogo tra diversi

¹¹ Spiegano le responsabili del citato progetto «Feminist Judgments» come una reale ed effettiva diversità di genere possa considerarsi raggiunta solo attraverso una «maggiore rappresentazione non solo di donne, ma di femminismi, nel giudiziario» (Hunter, McGlynn e Rackley (cur.), *op. cit.*, 13).

pensieri femministi è necessario. Basti pensare alla decisione di casi assai controversi decisi da corti domestiche ed europee negli ultimi anni che hanno avuto un impatto enorme, eppure quasi del tutto trascurato nelle motivazioni dei giudici, sulle esistenze femminili e sui corpi delle donne. Penso alle numerose pronunce che hanno legittimato il licenziamento delle donne che non osservano il divieto di abbigliamento religioso nei luoghi di lavoro; alla celebre pronuncia del 2014 *S.A.S. v. Francia* dalla Corte europea dei diritti umani che non ha rinvenuto profili di violazione della libertà religiosa, della vita privata e del divieto di discriminazione per ragioni di sesso e credo religioso nella normativa francese che prevede il divieto di coprire il viso in luoghi pubblici e, pertanto, dei copricapo femminili islamici; le delicate e controverse pronunce in materia di surrogazione di maternità, solo per fare alcuni esempi emblematici; sicuramente quelle riguardanti il femminicidio e la violenza domestica sulle donne.

4. Alcune, brevi, considerazioni conclusive

Affermare che il perseguimento della diversità di genere nella composizione delle corti non rileva esclusivamente ai fini della piena attuazione del principio di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso ai luoghi decisionali, ma rappresenta altresì la via maestra per smascherare la finzione alla base della presunta neutralità del diritto significa anche e necessariamente che tale conquista non possa in nessun caso prescindere dalla ricerca di un perfetto equilibrio tra donne e uomini in tutti i gradi della giurisdizione?

La risposta mi pare tutt'altro che scontata.

Senza dubbio, non sono trascurabili quelle voci del pensiero femminista contemporaneo che, dibattendo di rappresentanza politica femminile, tendono a bollare di paternalismo l'idea per cui gli uomini ben possono parlare e agire in nome e per conto della componente femminile della società (Phillips, 1999), sovente riprese dalle studiose che ribadiscono quindi come solo la presenza delle donne nelle corti possa dimostrare la reale attenzione nei confronti delle loro esperienze concrete e delle loro prospettive (Kenney, 2002, 257; Rhode e Sanger, 2005).

Eppure, non può non suscitare qualche riflessione la recente normativa adottata in Nuova Zelanda in materia di selezione dei giudici. Tra i criteri da rispettare nelle nomine dei

componenti di tutte le corti vi è quello relativo alla «rappresentazione della società», dove quest'ultima è intesa come «consapevolezza e attenzione alla diversità della società; conoscenza delle questioni culturali e di genere»¹². Non v'è alcuna menzione del sesso biologico dei giudici. Non è certo che dietro la formulazione di tale norma vi sia la convinzione secondo cui l'assunzione della prospettiva di genere nell'amministrazione della giustizia possa (e debba) prescindere dal numero di donne che siedono nelle corti e che sia il punto di arrivo del cammino che ha portato alla completa parità nelle possibilità per donne e uomini nell'accesso ai luoghi decisionali, anche giurisdizionali. Ciò non toglie che la prospettiva che sembra aver adottato il legislatore neozelandese non legando inscindibilmente l'adozione di uno sguardo di genere nell'amministrazione della giustizia alla presenza femminile non sia da trascurare.

Bibliografia

Bartlett Catherine, "Feminist Legal Methods", in *Harvard Law Review*, n. 103, 1990, pp. 829 - 888.

Blackwell Michael, "Starting Out on a Judicial Career: Gender Diversity and the Appointment of Recorders, Circuit Judges, and Deputy High Court Judges, 1996 – 2016", in *Journal of Law and Society*, vol. 44, n. 4, 2017, pp. 586-619.

Boiano Iliaria, *Femminismo e processo penale*, Ediesse, Roma, 2015.

Cigarini Lia, "Inviolabili", in Cigarini Lia (cur.), *La politica del desiderio*, Pratiche, Parma, 1995, pp. 75-98.

Cook Rebecca e Cusack Simone, *Gender Stereotyping: Transnational Legal Perspectives*, University of Pennsylvania, Philadelphia, 2009.

¹² § 4 del *Judicial Appointment Protocol* entrato in vigore nel 2013.

Giolo Orsetta, “Oltre la critica. Appunti per una contemporanea teoria femminista del diritto”, in *Diritto & Questioni Pubbliche*, vol. 15, 2015, pp. 63-82.

Hunter Rosemary, McGlynn Clare e Rackley Erika (cur.), *Feminist Judgements: From Theory to Practice*, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2010.

Kenney Sally J., “Breaking the Silence: Gender Mainstreaming and the Composition of the European Court of Justice”, in *Feminist Legal Studies*, vol. 10, n. 3-4, 2002, pp. 257-270.

Kenney Sally J., *Gender and Justice. Why Women in the Judiciary Really Matter*, Routledge, New York and London, 2012.

Latini Carlotta, “*Quieta non movere*. L’ingresso delle donne in magistratura e l’art. 51 della Costituzione. Un’occasione di riflessione sull’accesso delle donne ai pubblici uffici nell’Italia repubblicana”, in *Giornale di storia costituzionale*, vol. 27, 2014, pp. 143–162.

Pateman Carol, *The Sexual Contract*, Stanford University Press, Stanford, 1988.

Pezzini Barbara, “Costruzione del genere e Costituzione”, in Pezzini Barbara (cur.), *La costruzione del genere. Norme e regole*, Sestante Edizioni, Bergamo, 2012, pp. 15-73.

Phillips Anne, “Democrazia e rappresentanza. Ovvero, perché il sesso dei nostri rappresentanti dovrebbe avere importanza?”, in Beccalli Bianca (cur.), *Donne in quota. È giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?*, Feltrinelli, Milano, 1999, pp. 145-167.

Pitch Tamar, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano, 1998.

Pitch Tamar, *I diritti fondamentali: differenze culturali, disuguaglianze sociali, differenza sessuale*, Giappichelli, Torino, 2004.

Rackley Erika, *Women, Judging and the Judiciary: From Difference to Diversity*, Routledge, New York and London, 2013.

Rhode Deborah L. e Sanger Carol, *Gender and Rights*, Ashgate, Aldershot, 2005.

Scherer Nancy, “Diversifying the Federal Bench: Is Universal Legitimacy for the U.S. Justice System Possible?”, in *Northwestern University Law Review*, vol. 105, n. 2, 2011, pp. 587-634.

Smart Carol, *Feminism and Power of Law*, Routledge, New York and London, 1989.

Tushnet Mark V., “Political Power and Judicial Power: Some Observations on Their Relation”, in *Fordham Law Review*, vol. 75, 2006, pp. 755-768.

Zajović Staša, “The Women’s Court – A Feminist Approach to Justice. Review of the Process of Organizing the Women’s Court”, in *Žene u crnom e Centar for Women’s Studies, Women’s Court: About the Process*, Belgrade, 2015, pp. 6-67 (trad. It. “Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia. Analisi del processo di organizzazione del Tribunale delle donne”, in *Donne in Nero e Centro per gli studi delle Donne di Belgrado, Il Tribunale delle donne. Un approccio femminista alla giustizia*, a cura delle Donne in Nero di Udine, Viterbo, Nepi, 2016, pp. 1-85).

L'ESPERIMENTO DELLE *WOMEN'S COURTS* IN INDIA TRA RICOSTITUZIONE IDENTITARIA E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA¹

Chiara Correndo

Abstract

The contribution focuses on the innovative experiment of women's courts in India (both government-sponsored and spontaneous ones), consisting in a series of court-like councils staffed by women and specifically committed to the resolution of conflicts put forth by other women mainly in the fields of marriage, dowry and domestic violence. Despite some debatable problems which will be discussed in the contribution, these courts have managed to broaden women's access to justice in India and reconstitute law and procedural narratives under a female and feminist perspective, creating a space for dissent and shaping women's identity within their own communities.

Keywords

India; women's courts; mahila panchayats; access to justice.

1. Introduzione

Nell'ultima delle lettere raccolte in *Three guineas*, Virginia Woolf risponde alle proposte di un ipotetico interlocutore, che appare dalle prime pagine come un uomo colto e agiato, su come prevenire nel migliore dei modi la guerra. L'autrice prende le distanze dagli approcci già esistenti, affermando la necessità per le donne di combattere violenza e conflitti «not by repeating your words and following your methods but by finding new words and creating new methods» (1938; riedito 2002, 131)². Il suggerimento di Woolf è, quindi, duplice: non solo le donne devono riscrivere le narrazioni che le riguardano attraverso un nuovo vocabolario, ma devono anche studiare metodi diversi per offrire una risposta *delle donne* ai problemi che la storia e i vari contesti socio-politici di volta in volta pongono.

¹ L'autrice ringrazia l'*Institut Suisse de Droit Comparé* di Losanna, che ha sostenuto la sua ricerca sul tema dell'accesso alla giustizia per le donne in India attraverso la Bourse Van Calker.

² «non è di ripetere le vostre parole e seguire i vostri metodi, ma di trovare nuove parole e inventare nuovi metodi» (Woolf, 1938; trad. it 1975, 188).

Il Tribunale delle Donne di Sarajevo è, in questo senso, l'applicazione esatta di quanto auspicato da Woolf: di fronte, infatti, all'incapacità o riluttanza delle istituzioni nel fare giustizia, in linea con il concetto di *violenza istituzionale* elaborato dall'antropologa Marcela Lagarde³, le donne si sono organizzate proponendo in primo luogo una riscrittura del conflitto e delle memorie di guerra in chiave femminile. In secondo luogo, la fase creativa di riformulazione delle narrazioni sulle donne (in tempo di guerra e in tempo di pace) è stata affiancata da un vero e proprio laboratorio, in cui le donne hanno creato nuovi modelli di giustizia.

L'esperienza del Tribunale delle Donne non è isolata, ma fa parte di un *continuum* di processi ricostruttivi e di *empowerment* che si estende storicamente e geograficamente, attraversando periodi e continenti diversi.

L'Asia meridionale ha ospitato, nel corso dei decenni, diverse udienze pubbliche; basti pensare alla *Asia Court on Violence Against Women*, tenutasi a Lahore nel 1992 e organizzata dall'Asian Women's Human Rights Council con l'obiettivo di portare l'attenzione sui crimini perpetrati sulle donne nella zona Asia-Pacifico. Nel 2009, invece, si tenne a Bangalore *Daughters of Fire: The Indian Court of Women on Dowry and Related Forms of Violence Against Women* sui temi della dote e della violenza connessa alla dote che ogni anno miete, secondo stime non ufficiali delle Nazioni Unite, circa 25000 vittime (Thakur, 1999). Organizzato da 40 gruppi femministi provenienti da tutta l'India con la collaborazione delle Donne in nero⁴, questo incontro ebbe il merito di aprire nuovi spazi politici e di dibattito sulla dote, dando visibilità ad un fenomeno ancora invisibile e sottile nella società indiana quale quello della violenza legata agli scambi dotali, sottolineandone le radici molto ampie e il collegamento con altre dinamiche di violenza domestica.

³ Lagarde sostiene che vi sia *violenza istituzionale* ogniqualvolta le autorità omettano di attivarsi, siano negligenti nella ricerca dei colpevoli, ne favoriscano l'impunità o neghino alle donne e alle loro famiglie l'accesso alla giustizia, non adempiendo all'obbligo dello Stato di garantire loro il diritto ad una vita integra e sicura (Spinelli, 2008, 44-45).

⁴ Per maggiori informazioni, si vedano Women in Black Bangalore, <http://bangalore.womeninblack.org/page/2/> e Women Living Under Muslim Laws, "India: Report of the Court of Women on Dowry and Related Forms of VAW", 22 dicembre 2009, <http://www.wluml.org/node/5808>

2. L'esperimento delle *women's courts* in India

Meno noto, ma altrettanto innovativo è, invece, un esperimento in corso in India dalla fine degli anni '80 e in costante sviluppo, ossia quello delle *women's courts*, termine-ombrello che racchiude esperienze giuridiche variegata note localmente con diversi nomi (*mahila panchayat*, *nari adalat*, *mahila adalat*, *mahila manch* ecc. traducibili in vario modo come «corti delle donne», «consigli delle donne», assemblee, ecc.). Il ventaglio è molto ampio e spazia da consigli nati spontaneamente a livello di villaggio oppure promossi da ONG o dall'Unione indiana tramite programmi *ad hoc* a sportelli di assistenza legale costituiti all'interno di associazioni e trasformati all'occorrenza in sedi di conciliazione. Sono generalmente formati da donne e operano secondo logiche non contenziose, conciliative e informali, dirimendo controversie perlopiù afferenti alla sfera familiare e personale, come liti coniugali, violenza domestica (meno frequentemente, sessuale), dote, successione e matrimonio. Si tratta di fori di giustizia a basso costo, caratterizzati da diversi gradi di informalità a seconda del contesto che li ha prodotti (spontaneo o governativo), aventi dimensione ora laica ora religiosa.

L'India ha offerto, negli ultimi decenni, numerosi esempi di *women's courts*; particolarmente importanti sono quelle sorte nel contesto del *Mahila Samakhya*, programma promosso in alcuni Stati dell'Unione nell'ambito della *National Education Policy* lanciata dal governo nel 1986 per favorire lo sviluppo educativo delle donne in contesti rurali. Sulla base del *Mahila Samakhya* sono stati costituiti in diverse aree dei *sanghas*, gruppi di donne provenienti dai villaggi interessati dal programma, che avevano, tra i vari compiti, anche quello di dare risposta a problemi locali come violenza domestica e alcolismo. Da ciò, si sono sviluppate in via di prassi le *nari adalat*, «corti delle donne», costituite generalmente da volontarie, donne del villaggio, sommariamente formate da operatori e operatrici di ONG o governativi in materia di diritti umani, femminismo e sviluppo (Merry, 2012, 75; Iyengar, 2007, 100). Importante è anche l'esperienza dell'ONG *Action India*, che nel 1979 ha facilitato in alcune *slums* di Delhi la costituzione di assemblee di donne note come *sabla mahila sanghs*, aventi inizialmente il compito di fungere da polo di aggregazione per le altre donne del quartiere e gestire fondi di sviluppo. Con il passare del tempo, tali assemblee sono diventate un vero e proprio sportello di consulenza e riferimento per le abitanti del quartiere, che spesso sottoponevano al gruppo

questioni coniugali o giuridiche in cerca di soluzioni. *Action India* ha, dunque, deciso di istituzionalizzare questi centri informali favorendone la trasformazione in *mahila panchayat* («consigli delle donne»), con vere e proprie funzioni di risoluzione delle controversie all'interno della comunità (Vatuk, 2013, 91).

Nell'applicazione delle norme al caso di specie, questi consigli devono gestire un contesto di elevato pluralismo, quale è quello che caratterizza la realtà giuridica indiana. Nonostante le complesse dinamiche di interazione e competizione tra le diverse sfere del diritto (statale, consuetudinario e religioso), tali fori riescono a muoversi piuttosto agilmente in questo quadro estremamente frammentario, applicando ora il diritto consuetudinario o religioso, ora norme di senso comune, ora il diritto positivo statale, a cui spesso i consigli fanno riferimento (in modo non sempre critico o preciso) per rafforzare una decisione.

Tali pronunce non hanno efficacia giuridica, né possono essere sottoposte al vaglio di corti statali per una revisione, tuttavia le parti spesso ottemperano alle decisioni ivi adottate, per il rispetto che la comunità nutre per questi consigli e la pressione sociale che sono in grado di esercitare. Facendo leva sull'onore delle parti, bene ritenuto in molte comunità inestimabile, e sulla dimensione locale della controversia, i consigli sono consapevoli che le parti di rado contravverranno alla decisione presa, per evitare disonore e isolamento. Molte delle pronunce delle *nari adalat* sono firmate e convalidate dal consiglio degli anziani del villaggio, a cui le donne non sono tradizionalmente ammesse, per dare una veste più autorevole alla risoluzione. Questo però comporta spesso, come prezzo, l'impossibilità, per questi consigli, di adottare pronunce veramente di rottura, poiché verrebbero rifiutate dalla comunità e dalle sue istituzioni di governo tradizionali assieme alle attività *tout court* della stessa corte (Vatuk, 2013, 97).

Il fatto, tuttavia, che i consigli siano costretti a muoversi all'interno di uno spazio delimitato non riduce gli aspetti positivi di questa modalità informale di risoluzione delle controversie. La donna che presenta le sue istanze all'interno di questi fori sa che ciò che dirà sarà generalmente compreso e interpretato correttamente da coloro che la ascolteranno (ivi, 77), poiché condivide con il collegio di fronte al quale si trova il medesimo *background* socio-culturale. Oltre ad essere, dunque, una forma di giustizia rapida ed economica (aspetti di non poco conto, dato il profondo stato di crisi in cui si

trova il sistema giudiziario statale indiano), è anche una giustizia «tra pari» amministrata da donne che condividono con la richiedente valori, esperienze e lessico giuridico.

Questo ha fatto sì che le *women's courts* nel tempo siano state percepite sempre meno come una mera appendice della giustizia statale o una fase conciliativa pre-processuale, e sempre più come un vero e proprio strumento complementare al sistema statale (ivi, 95; Iyengar, 2007, 107).

2.1 Le radici politiche e sociali delle *women's courts*

Queste corti sono nate dall'esigenza di dare una risposta tutta femminile al bisogno di giustizia delle donne e alla violenza crescente a cui sono sottoposte: le statistiche infatti dimostrano come ad una maggiore presenza delle donne negli spazi pubblici e in posizioni di potere sia corrisposto un aumento della violenza contro le stesse. Se, da un lato, questo si può spiegare attraverso un riferimento al crescente senso di frustrazione e alienazione sentito soprattutto dalle nuove generazioni in India (Swamy, 2013), dall'altro lato è indubbio che tale cambiamento sia stato percepito da molti uomini come una minaccia all'equilibrio (o squilibrio) tra generi e all'assetto della famiglia tradizionale indiana (Fraschetti, 2013, 11), in cui l'uomo generalmente provvede al sostentamento del nucleo familiare. La sopraggiunta incapacità per molti uomini di rispondere a tali paradigmi di virilità, o, come è stata definita da Hirsch (1981, xxii), *compulsive masculinity*, ha innescato meccanismi violenti volti a tutelare, nell'ottica del gruppo che li perpetra, uno *status quo* sentito come in pericolo.

Nonostante questa violenza crescente, alle donne è spesso precluso l'accesso alle corti statali, quando non sono esse stesse a rifiutarle. Da un lato ci sono difficoltà strutturali d'accesso date dalla scarsa familiarità di alcuni gruppi di donne con linguaggi giuridici e procedure burocratiche e dal peso economico che un processo presso una corte statale comporta. Dall'altro, invece, vi sono barriere che le donne incontrano una volta entrate nella macchina giudiziaria, che vanno dalla mentalità patriarcale di molti collegi giudicanti, spesso composti da uomini, alla riluttanza di questi a riconoscere la natura *gender-specific* di alcuni diritti o reati (PLD, 2006, 7). Non di rado, infatti, sono esse stesse le imputate di un ideale processo alla loro vita e alla loro sessualità; basti pensare al fatto che in India fino al 2002 il «generally immoral character» della donna, accertato

attraverso una serie di domande poste nel corso dell'esame incrociato sulla vita personale della stessa, *ex* sezione 155 dell'*Indian Evidence Act*, poteva screditarne la testimonianza nel corso del processo.

Secondo un'indagine condotta dall'ONG Sakshi sulle donne che hanno fatto ricorso ai tribunali statali per avere giustizia, il 62% delle intervistate dichiara che non lo farebbe nuovamente (Barolo, 2006, 11). Queste, infatti, raccontano di essere state vittime di atteggiamenti discriminatori e ostili da parte del collegio giudicante, perlopiù composto da uomini, di essere state umiliate in giudizio con domande provocatorie e toni maleducati e che, mettendo sul piatto della bilancia l'onore e la famiglia perduti a causa del ricorso in tribunale, l'esperienza complessivamente non vale il sacrificio, anche in caso di verdetto loro favorevole.

Nemmeno i tribunali di famiglia, istituiti nel 1975 per gestire questioni relative all'ambito familiare, sono luoghi adatti per una vittima di violenza; negli anni, infatti, si sono trasformati in una sorta di famiglia estesa, in cui la salvaguardia dell'unione matrimoniale, che si tenta sempre attraverso un percorso conciliativo, è stata innalzata a principio ispiratore dell'azione di questi tribunali, la cui efficacia in termini di giustizia e abbattimento del fenomeno di violenza è dunque minima. Come scrive Janaki Nair (1996, 5), il sistema giuridico indiano è completamente costruito, interpretato e amministrato da uomini e la sua preoccupazione di fondo è principalmente la tutela del privilegio maschile patriarcale.

Anche le corti tradizionali o religiose, siano esse le *panchayat* di villaggio, le assemblee di casta o le corti sharaitiche⁵, spesso non costituiscono un'alternativa percorribile per le donne; in molti di questi fori, infatti, le donne non possono nemmeno comparire e la tutela della loro posizione viene affidata al parente maschio più prossimo (Vatuk, 2013, 82)⁶.

La creazione di consigli di quartiere o di villaggio alternativi ai percorsi giudiziari classici (intesi non solo come statali, ma anche religiosi o tradizionali) è stata dunque percepita

⁵ In assenza di una definizione condivisa di corti sharaitiche, si rimanda a quella utilizzata da Samia Bano (cit. in Negri 2018, 4; trad. mia), «organizzazioni musulmane che offrono aiuto e consiglio ai membri della comunità musulmana nella risoluzione di problemi che coinvolgono la Sharia, e in particolare alle donne che cercano un divorzio religioso». Non sono, infatti, *tout court* corti religiose, ma centri di consulenza che possono, all'occorrenza, diventare anche sedi di arbitrato e mediazione, svolti secondo principi riconducibili alla Sharia.

⁶ Per maggiori informazioni sull'attività delle *khap panchayat* nell'India settentrionale si vedano i lavori di Chowdhry, 2007.

dalle donne come un passaggio necessario per riappropriarsi dello spazio processuale e delle narrazioni giuridiche, troppo spesso impregnate di paradigmi e linguaggi patriarcali. Le radici di questo esperimento giuridico sono molteplici: molti di questi consigli si inseriscono nella strategia che il governo elaborò agli albori dell'Indipendenza di ammortizzazione del carico giudiziario delle corti statali attraverso la creazione di fori alternativi (o il potenziamento di quelli già esistenti) che mutuassero dalle esperienze tradizionali o religiose forme e linguaggi e che fossero creati, almeno all'apparenza, «dal basso» (Vatuk, 2013, 78). Questo è avvenuto, secondo Solanki (2017, 216), sulla base del modello di *shared adjudication* adottato dall'Unione, attraverso il quale si è devoluta l'amministrazione di una serie di materie (perlopiù statuto giuridico della persona e diritto di famiglia) a organismi religiosi di mediazione o tribunali popolari. Altre corti, quelle più spontanee, sono invece nate sulle ceneri delle riforme legislative a cui l'Unione si è dedicata in maniera quasi frenetica nei decenni '80 e '90. Il fallimento di questi processi iper-legislativi, da cui non sono derivati miglioramenti sostanziali della condizione femminile, ha portato diversi gruppi femministi a dubitare del reale impatto trasformativo del diritto positivo e delle istituzioni statali (Gangoli, 2007, 9; Kapur, 2006, 101) e, dunque, ad allontanarsene. L'ulteriore appropriazione da parte della destra hindu ultraconservatrice del discorso attorno allo *Uniform Civil Code* e delle riforme in materia di diritti delle donne ha indotto i gruppi femministi a ricercare percorsi alternativi di riforma e giustizia sociale che scaturissero dall'interno delle comunità (Solanki, 2011, 14). Molti di questi consigli decidono, infatti, di non prendere le distanze dalla componente religiosa, ma, anzi, si propongono di applicare norme religiose ai casi che vengono loro sottoposti. Tuttavia, nel fare ciò, si pongono come «comunità ermeneutiche», contribuendo ad una reinterpretazione attraverso lenti femministe dei testi sacri e aggirando l'*impasse* per cui diritto religioso ed eguaglianza di genere sono inconciliabili (Sezgin, 2011, 1011). Un esempio in questo senso è fornito dall'attività di Awaaz-e-Niswaan (AEN), collettivo femminista di Mumbai costituito da donne musulmane. AEN offre servizi di *counselling* e *dispute settlement*, permettendo alle donne (musulmane e non) che vi ricorrono di raccontare le loro esperienze in uno spazio sicuro attento alla dimensione di genere e di inserirsi in una rete di sostegno e assistenza. AEN si occupa perlopiù di risolvere controversie tra coniugi, o collegate a episodi di violenza domestica e sessuale, applicando diritto positivo statale, diritto consuetudinario,

ma anche norme religiose, reinterpretandole in chiave femminista e mediando ove necessario con le autorità religiose locali.

In questo modo, modellando l'applicazione del diritto religioso sulle istanze delle donne, consigli come quello di AEN innescano meccanismi interpretativi virtuosi che promuovono una giustizia di genere *all'interno* delle comunità religiose e portano gradualmente il diritto su nuovi terreni sganciandosi dalla necessità dell'intervento riformista statale (Solanki, 2017, 220).

3. Conclusioni

La promozione di consigli di sole donne (*all-woman courts*) attraverso il supporto di agenzie governative, ONG oppure in modo spontaneo o la semplice assistenza legale attraverso sportelli costituiti ad hoc presso sedi di partito, stazioni di polizia e associazioni ha permesso alle donne di esprimere e rimodulare i termini della loro autonomia, riconfigurando le narrazioni processuali. Il diritto, attraverso il filtro di questi centri, viene reinterpretato o, mutuando un concetto caro a Sally Engle Merry⁷, vernacularizzato, trasposto dal generale al particolare, attraverso l'attività di una serie di intermediari che riadattano la dimensione astratta del diritto al contesto specifico delle donne e, in egual misura, si fanno portavoce all'esterno di istanze locali.

Non sono poche, tuttavia, le critiche che sono state mosse ai presupposti che animano questi consigli e alle procedure adottate. Vatuk (2013, 97) e Grover (cit. in Vatuk, 2013, 92) sottolineano, infatti, come la provenienza dal medesimo *milieu* culturale delle donne componenti il collegio e della richiedente giustizia possa influenzare le decisioni e far pendere l'ago della bilancia verso pronunce maggiormente conservative dello *status quo*.

⁷ «(T)heir opposition to domestic violence bore little resemblance to the human rights documents that laid the foundation for their intervention. They did not cite articles, sections, or texts from the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Instead, they insisted that women should stand up for themselves and modelled that through their own actions. They translated the language of human rights produced in New York, Geneva, Vienna, and Beijing into a set of ideas that made sense locally» (2012, 75; «La loro opposizione alla violenza domestica poco assomigliava ai documenti sui diritti umani che costituivano la base del loro intervento. Essi non citavano articoli, sezioni o testi del Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne. Piuttosto, insistevano sul fatto che le donne dovessero lottare per se stesse e plasmavano questo con le loro azioni. Traducevano il linguaggio dei diritti umani prodotto a New York, Ginevra, Vienna e Pechino in un insieme di idee che avevano senso localmente», trad. mia). Sul concetto di *vernacularization* si veda anche Merry (2006, 39-40).

Non di rado, infatti, in questi consigli si cerca di favorire la riconciliazione tra coniugi per salvaguardare l'unione matrimoniale, implicitamente convalidando, secondo Vatuk, un assetto gerarchico patriarcale e indulgendo a quello che Deniz Kandiyoti definisce *patriarchal bargaining*, «according to which women in male-dominated societies, rather than actively resisting patriarchy, respond to the constraints it imposes by trying to maximize their options within it» (cit. in Vatuk, 2013, 92; Reddy, 2014, 33)⁸.

Tuttavia, ciò non sminuisce l'impatto positivo di questi consigli che danno vita a veri e propri *processi di guarigione*, creando per le donne spazi di espressione altrimenti negati, occasioni di revisione del diritto e ricostituzione dell'identità femminile nella comunità e nelle famiglie, consentendo alle donne di vivere il diritto da protagoniste. Separando il concetto di *agency* (azione, intesa come capacità e possibilità di agire) da quello di libertà, è possibile secondo Solanki (2017, 239) superare l'*impasse* rilevata da Vatuk, espandendo l'idea stessa di *agency* da *norm-resistance* a *norm-habitation*. Nonostante, quindi, sia innegabile che questi consigli si muovano all'interno di contesti patriarcali e confini spesso delimitati, essi permettono tuttavia di «abitare il diritto» in modo diverso, rinegoziando spazi di esistenza ed espressione per le donne. Come scrive Solanki, «feminist women's courts provide a platform to insert one's own will in the world, different interpretive grounds, an opportunity to arrive at choices through intersubjective dialogue, a sense of belonging in women's network, and the scope to participate in a political movement» (ivi, 241)⁹. Si tratta, dunque, di un lento, ma efficace processo di acquisizione di consapevolezza dall'interno, sviluppo delle capacità e aggregazione, attraverso il quale le donne possono uscire dalla condizione di invisibilità in cui sono spesso relegate.

Mutuando le parole di Vesna Rakić Vodinelić¹⁰, Presidente del Consiglio giudiziale internazionale intervenuta al Tribunale delle Donne di Sarajevo, attraverso esperienze

⁸ *Negoziazione patriarcale*, «in base alla quale le donne in società dominate dagli uomini, invece di resistere attivamente al patriarcato, rispondono ai limiti che questo impone cercando di massimizzare le loro opzioni al suo interno», trad. mia).

⁹ «Le corti femministe delle donne offrono una piattaforma per far entrare nel mondo la propria volontà, diverse basi interpretative, un'opportunità per arrivare ad operare delle scelte attraverso il dialogo intersoggettivo, un senso di appartenenza ad una rete di donne, e lo spazio per partecipare ad un movimento politico» (trad. mia).

¹⁰ Il discorso è contenuto all'interno del documentario curato dalle Donne in nero di Belgrado *Tribunale delle donne - Un approccio femminista alla giustizia*, consultabile presso <https://www.zenskisud.org/en/filmovi.html>

come le *women's courts* indiane o i Tribunali delle Donne¹¹ si supera, quindi, l'obiettivo della mera implementazione della giustizia per aspirare ad una giustizia *femminista*, in cui le donne non sono più «vittime o oggetti esibiti in giudizio» (*ibidem*), ma agenti auto-determinate di cambiamento.

Bibliografia

Barolo Francesca, *Le donne in India: quanto libere? Quanto violate?*, CIRSDe, Quaderni di Donne e Ricerca, 2/2006.

Chowdhry Prem, *Contentious Marriages, Eloping Couples: Gender, Caste and Patriarchy in Northern India*, Oxford University Press, Delhi, 2007.

De Vido Sara, "Il Tribunale delle donne in Sarajevo – Una prospettiva giuridica internazionale tra democrazia e memoria collettiva", in Camilotti Silvia e Regazzoni Susanna (cur.), *Venti anni di pace fredda in Bosnia Herzegovina*, Diaspore-Quaderni di Ricerca, Edizioni Ca' Foscari, 5, 2016, pp. 47-70.

Donne in nero Belgrado, *Tribunale delle donne – Un approccio femminista alla giustizia*, reperibile on line: <https://www.zenskisud.org/en/filmovi.html>

¹¹ I Tribunali delle Donne, raggruppabili, secondo De Vido (2016, 48), nella medesima categoria dei Tribunali dei Popoli, «si propongono di dare voce alle donne vittime di abusi subiti durante situazioni di conflitto mai, o solo parzialmente, indagati e perseguiti»; tali tribunali non sono costituiti tramite trattato internazionale, né adottano decisioni giuridicamente vincolanti, tuttavia, come i Tribunali dei Popoli, rispondono al desiderio di giustizia di «coloro che non hanno la possibilità di ottenere un esame formale dei loro reclami in base al diritto internazionale» (*ibid.*, 49) e più dei Tribunali dei Popoli colmano la grande assenza delle donne nei processi di risoluzione pacifica delle controversie offrendo un vero e proprio approccio femminista alla giustizia. Il Tribunale delle Donne di Sarajevo, tenutosi dal 7 al 10 maggio 2015, rappresentò il culmine di un lavoro quinquennale di organizzazione, discussioni e rapporti periodici coordinati dalle Donne in nero di Belgrado, che vide coinvolte decine di organizzazioni delle donne operanti nella regione balcanica. Obiettivo dell'incontro era fornire uno spazio pubblico per dare voce alle testimonianze delle donne sul conflitto rendendo visibile le violenze subite in tempo di pace e di guerra e gettando le basi per una ricostruzione pacifica.

Fraschetti Valeria, *Sari in cammino - Perché l'India non è (ancora) un paese per donne*, Lit Edizioni, Roma, 2013.

Gangoli Geetanjali, *Indian Feminisms – Law, Patriarchies and Violence in India*, Ashgate, Aldershot, 2007.

Hirsch Miriam, *Women and violence*, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1981.

Iyengar Sushma, “The interface between formal and informal systems of justice: a study of Nari Adalats and caste Panchayats in Gujarat state, India”, in *Towards Inclusive Governance: Promoting the Participation of Disadvantaged Groups in Asia-Pacific*, United Nations Development Programme- Regional Centre in Bangkok, Bangkok, 2007, pp. 97-110.

Kapur Ratna, “Revisioning the role of law in women’s human rights struggles”, in Meckled-Garcia Saladin e Cali Basak (cur.), *The Legalization of Human Rights: Multidisciplinary Perspectives on Human Rights and Human Rights Law*, Routledge, London, 2006, pp. 101-116.

Merry Sally Engle, “Legal Pluralism and Legal Culture”, in Tamanaha Brian, Sage Caroline e Woolcock Michael (cur.), *Legal Pluralism and Development – Scholars and Practitioners in Dialogue*, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, pp. 66-82.

Merry Sally Engle, “Transnational human rights and local activism: mapping the middle”, in *American Anthropologist*, vol. 108, No. 1, 2006, pp. 38-51.

Nair Janaki, *Women and Law in Colonial India*, Kali for Women Press, Delhi, 1996.

Negri Alberto, “Le *Sharia Court* in Gran Bretagna. Storia ed evoluzione dei tribunali islamici nel Regno Unito”, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 4, 2018, pp. 1-41.

PLD. Partners for Law in Development, *National Conference on Women & Access to Justice- A Report*, New Delhi, 2006.

Reddy Rupa, “Domestic Violence or Cultural Tradition? Approaches to ‘Honour Killing’ as Species and Subspecies in English Legal Practice”, in Gill Aisha K., Strange Carolyn e Roberts Karl (cur.), *“Honour” Killing and Violence*, Palgrave Macmillan, London, 2014, pp. 27-45.

Sezgin Yüksel, “Women’s Rights in the Triangle of State, Law, and Religion: A Comparison of Egypt and India”, in *Emory International Law Review*, vol. 25, 2011, pp. 1007-1028.

Solanki Gopika, “A Court of Her Own - Autonomy, Gender and Women’s Courts in India”, in Bano Samia (cur.), *Gender and Justice in Family Law Disputes: Women, Mediation and Religious Arbitration*, Brandeis University Press, Waltham, 2017, pp. 215-245.

Solanki Gopika, *Adjudication in Religious Family Laws*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Solanki Gopika, “Beyond the Limitations of the Impasse: Feminism, Multiculturalism, and Legal Reforms in Religious Family Laws in India”, in *Politikon*, vol. 40, n. 1, 2013, pp. 83-111.

Spinelli Barbara, *Femminicidio – Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Franco Angeli, Milano, 2008.

Swami Praveen, “The rapist in the mirror”, in *The Hindu*, 11 gennaio 2013, reperibile on line: <http://www.thehindu.com/opinion/lead/the-rapist-in-the-mirror/article4295240.ece>

Thakur Himendra, “Are our sisters and daughters for sale?”, in *Indiatogether.org*, giugno 1999, reperibile on line: <http://www.indiatogether.org/wehost/nodowri/stats.htm>

Vatuk Sylvia, “The ‘women’s court’ in India: an alternative dispute resolution body for women in distress”, in *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, vol. 45, n. 1, 2013, pp. 76-103.

Women Living under Muslim Laws, “India: Report of the Court of Women on Dowry and Related Forms of VAW”, 22 dicembre 2009, reperibile on line: <http://www.wluml.org/node/5808>

Woolf Virginia, *Three guineas*, Hogarth Press, Londra, 1938; riedito Shakespeare Head Press, Oxford, 2002; (trad.it. *Le tre ghinee*, La Tartaruga, Milano, 1975).

AUTRICI

MIA CAIELLI

Mia Caielli è professoressa associata di Diritto pubblico comparato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino dove insegna Anti-Discrimination Law. È autrice di due monografie: *Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo* (Jovene, 2008) e *Cittadini e giustizia costituzionale. Contributo allo studio dell'actio popularis* (Giappichelli 2015). La sua attività didattica e di ricerca riguarda principalmente le diverse declinazioni del principio giuridico di eguaglianza; il rapporto tra genere e diritto; la giustizia costituzionale in relazione ai diritti fondamentali; il ruolo dei giudici nelle democrazie parlamentari.

ANGELA CALVO

Professoressa Associata presso il DISAFA (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari), Università degli Studi di Torino. Presidente del CIRSDDe (Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere) presso la stessa Università. Ha lavorato e lavora su temi connessi al settore agro-forestale anche nell'ambito della cooperazione internazionale, con una specifica attenzione al genere.

Centrone Francesca Alice, Bock Bettina, Mosso Angela, Calvo Angela. 2017 The Role of Gender Indicators in Rural Development Programmes. In: *Gender and Rural Globalization: International Perspectives on Gender and Rural Development*. CABI, 304-321. ISBN: 978 1 78064 625 1.

Calvo, Angela. 2018. Introduzione agli Atti del Convegno: CIRSDDe. Un progetto che continua. Riflessioni e prospettive dopo 25 anni di studi di genere. A cura di. Carmen Belloni, Amalia Bosia, Anna Chiarloni, Chiara Saraceno. Collana "Studi di Genere. Convegni", Vol. 1. 1-9.

MIRYAM CARLINO

Miryam H.C. Carlino ha conseguito la laurea triennale presso l'Università di Bologna in Cooperazione internazionale, specializzandosi in relazioni interculturali presso

l'Università Cà Foscari di Venezia, con tesi di ricerca sul Tribunale delle Donne per l'ex Jugoslavia. Coltiva i suoi interessi di ricerca sui movimenti sociali, i tribunali dei popoli e delle donne, la resistenza non violenta e la promozione dei diritti umani.

CHIARA CORRENDO

Chiara is a PhD candidate in Law, Person and Market at the University of Turin, where she is conducting a research on the rationalisation of legal pluralism and non-state justice in India. She has been Research Fellow at the Centre for Comparative and Transnational Law (CDCT), as well as Research Scholar at the Jawaharlal Nehru University in New Delhi, Visiting research student at the Queen Mary University of London- School of Law and Van Calker Scholar at the Swiss Institute of Comparative Law. Among her publications *Dote e violenza domestica in India: un'analisi socio-giuridica* in "CIRSDe Quaderni di Donne & Ricerca", 36 (2014) and *La riforma legislativa in materia di violenza sessuale in India: profili giuridici e sociologici* in "Diritto Pubblico Comparato ed Europeo (DPCE) online", n. 1 (2015), p. 87 ss.

MARIANITA DE AMBROGIO

Vive a Padova dove si è laureata in filosofia. Ha insegnato lettere nelle scuole medie inferiori. Fa parte della Rete internazionale delle Donne in Nero.

Ha collaborato con la rivista *DEP – Deportate, Esuli, Profughe, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile* sui temi del pacifismo femminile e della giustizia in un'ottica femminista.

Fa parte anche del gruppo di Padova dell'Associazione di solidarietà internazionale Rete Radié Resch che sostiene progetti educativi ad Haiti da vent'anni, accompagnando le attività dell'organizzazione FDDPA (Forza per la difesa dei diritti dei contadini haitiani) relative all'educazione, l'agricoltura, la salute e la cura dell'ambiente.

ELISABETTA DONINI

Elisabetta Donini si è formata come fisica teorica; già docente presso l'Università di Torino, si è dedicata a lungo alla critica di genere della scienza. Da molti anni è impegnata – sia con riflessioni teoriche sia con la partecipazione ad iniziative concrete – nell'opposizione femminista ai nazionalismi e alla volontà di potenza, analizzati e contrastati in quanto espressione del dominio patriarcale e maschilista invalso da millenni. Tra i suoi scritti: *La nube e il limite. Donne, scienza, percorsi nel tempo*, Rosenberg & Sellier, Torino, 1990; “Genere, nazione, soggettività di donne”, in *democrazia e diritto*, 1994, n. 2-3, pp. 153-175 (trad. ingl. “Gender, Nation, and Women as Subjects” in *Women for Peace, Women in Black*, Belgrade, 1997, pp. 67-79).

MELITA RICHTER

Nata a Zagabria, Croazia, allora Jugoslavia. Laureata in sociologia e master in urbanistica all'Università di Zagabria. Vive a Trieste dove lavora come sociologa, docente universitaria, saggista, mediatrice culturale.

Autrice di libri e di diverse ricerche nell'ambito della sociologia, partecipa attivamente al dibattito internazionale sulla questione balcanica, sull'integrazione europea e sulla posizione della donna nella società contemporanea.